

CCCLXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 DICEMBRE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedi	22678	ANDREOTTI, <i>Ministro delle finanze</i> 22699 22701, 22702, 22704, 22705, 22707, 22711 22715, 22718, 22721, 22723, 22724, 22725 22726, 22727, 22728, 22729, 22730, 22731 22732, 22733, 22734
Commissione speciale per la cinematografia (1946). (<i>Annunzio di composizione</i>)	22678	COLITTO 22700 ROSINI 22700, 22704, 22705, 22706 22713, 22715, 22718, 22726, 22727, 22728 22729, 22730, 22732
Comunicazione del Presidente	22712	SCHIRATTI 22702 SELVAGGI 22702, 22703, 22704 22727, 22728, 22730
Disegni di legge:		GURTI 22706, 22708, 22714, 22716, 22719 DEGLI OCCHI 22706, 22711, 22715 22722, 22723, 22725
(<i>Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa</i>)	22679	ALEARIELLO 22708 DAZZI 22712
(<i>Deferimento a Commissioni</i>)	22678	QUINTIERI 22713 RAFFAELLI 22719
(<i>Presentazione</i>)	22697	RUBINACCI 22720, 22721 BERLINGUER 22721
(<i>Rimessione all'Assemblea</i>)	22680	ASSENNATO 22721 CHIARAMELLO 22724, 22734
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	22679	PRIORE 22733, 22734
Disegni e proposte di legge (<i>Autorizzazione di relazione orale</i>):		Proposta di inchiesta parlamentare (<i>Annunzio</i>) 22679
FERRERI, <i>Presidente della Commissione finanze e tesoro</i>	22712	Proposte di legge:
GERMANI, <i>Presidente della Commissione agricoltura</i>	22712	(<i>Annunzio</i>) 22679
PRESIDENTE	22712	(<i>Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa</i>) 22679
Disegno di legge (<i>Discussione</i>):		(<i>Deferimento a Commissioni</i>) 22678
Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento della Corte costituzionale (1954)	22697	Proposta di legge Nenni Pietro in materia elettorale amministrativa (<i>Richiesta di urgenza</i>)
PRESIDENTE	22697	MALAGUGINI 22680
SCOCA, <i>Presidente della Commissione</i>	22697	TAMBRONI, <i>Ministro dell'interno</i> 22680, 22681
ANDREOTTI, <i>Ministro delle finanze</i>	22698	MARAZZA 22681
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):		PRESIDENTE 22681
Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria. (1432)	22698	Proposte di legge (<i>Svolgimento</i>):
PRESIDENTE	22698, 22729	PRESIDENTE 22681
VALSECCHI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	22699	PAVAN 22681
22700, 22702, 22704, 22705, 22707, 22710		
22713, 22714, 22715, 22718, 22721, 22722		
22723, 22724, 22725, 22726, 22727, 22728		
22729, 22730, 22731, 22733, 22734		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

	PAG.
BOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	22682
SELVAGGI	22682
MAZZA, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i>	22683
DAZZI	22683
CARON, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	22683
Interrogazioni (Annunzio):	
PRESIDENTE	22734, 22748
LOZZA	22747
ROSSI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	22747
	22748
ALICATA	22748
Interrogazioni (Svolgimento):	
PRESIDENTE	22684, 22692
SEGNI, <i>Presidente del Consiglio dei ministri</i>	22685
VERONESI	22686
NENNI PIETRO	22688
DE TOTTO	22689
CHIARAMELLO	22690
ALICATA	22691
DI GIACOMO	22693
BUCCIARELLI DUCCI	22694
MACRELLI	22694
FRANCESCHINI FRANCESCO	22695
COTTONE	22696
Sostituzione di deputati	22712
Sostituzione di un Commissario	22712
Sul processo verbale:	
SELVAGGI	22678

La seduta comincia alle 16.

LONGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

Sul processo verbale.

SELVAGGI Chiedo di parlare sul processo verbale per chiarire il mio pensiero.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELVAGGI. Poiché ieri l'onorevole La Malfa, per sostenere la improponibilità del suo emendamento, si è basato anche sull'argomento che non era opportuno modificare il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, tengo a far osservare che tali contrasti sono del tutto normali nella vita e nella prassi parlamentare, tanto è vero che proprio ieri la competente Commissione del Senato non ha ritenuto di approvare le modifiche apportate dalla Camera alla proposta di legge Sturzo e ha chiesto la rimessione di quel provvedimento all'Assemblea.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(Il processo verbale è approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Del Vescovo e Pignatelli.

(I congedi sono concessi).

Annunzio di formazione di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Commissione speciale incaricata dell'esame del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia » (*Urgenza*) (1946) i deputati: Alicata, Angelini Ludovico, Basso, Berloff, Bernieri, Bucciarelli Ducci, Caiati, Calabrò, Cappugi, Caroleo, Cavaliere Alberto, Cervone, Corbi, Dal Canton Maria Pia, De' Cocci, Dugoni, Ferrari Riccardo, Gatto, Grasso Nicolosi Anna, Ingrao, Lucifredi, Manzini, Martinelli, Matarazzo Ida, Mazzali, Mùrdaca, Natta, Romanato, Romualdi, Savio Emanuela, Scarpa, Schiavetti, Selvaggi, Semeraro Gabriele, Simonini, Vischia e Viviani Luciana.

La Commissione è convocata domani, 17 dicembre, alle ore 9, nell'aula della I Commissione (Interni) per procedere alla propria costituzione.

Deferimento a Commissioni di un disegno e di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nella seduta del 14 corrente, ritengo che il disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia » (*Urgenza*) (1946), già assegnato ad una Commissione speciale, possa essere esaminato ed approvato, data l'urgenza, dalla detta Commissione in sede legislativa.

Poiché sullo stesso argomento esistono anche due proposte di legge dei deputati Alicata ed altri: « Disposizioni per la cinematografia » (1538), e dei deputati Calabrò ed altri: « Disposizioni per la cinematografia » (1783), assegnate alla I Commissione (Interni), in sede referente, con il parere della IV, ritengo che le proposte suddette possano essere deferite, in sede legislativa, alla Commissione speciale che ha in esame il disegno n. 1946.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

Sciogliendo la riserva fatta, ritengo che la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bozzi ed altri possa essere deferita all'esame ed all'approvazione della V Commissione (Difesa), in sede legislativa, con parere della IV Commissione.

« Valutazione, ai fini della pensione, dei periodi di servizio prestati nella posizione di richiamati o trattenuti dai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1377).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Cosi rimane stabilito).

La seguente altra proposta di legge è, invece, deferita alla X Commissione (Industria), in sede referente, con il parere della III, IV e VIII Commissione:

FODERARO ed altri: « Istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime della circolazione di veicoli a motore » (1514).

Trasmissione dal Senato di disegni di legge.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso a questa Presidenza i disegni di legge:

« Modifiche alla legge 10 gennaio 1952, n. 16, relativa al ripristino del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci » (*Approvato da quella VII Commissione permanente*) (1955);

« Corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali e rimborso di spese agli amministratori provinciali » (*Approvato da quel Consesso*) (1956).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

GATTO ed altri: « Estensione al Liceo linguistico femminile " Santa Caterina da Siena " di Venezia delle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere » (1597);

SCALIA VITO e GUARIENTO: « Estensione del trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, ai salariati a matricola ed ai lavoratori permanenti già dipendenti dalle Amministrazioni dell'Esercito e della Marina licenziati in forza del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, e successivamente riassunti in servi-

zio con la qualifica di operai temporanei » (1958).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede; della seconda, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito, a norma dell'articolo 133 del regolamento, la data di svolgimento.

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza ai deputati Bigiandi ed altri la seguente proposta di inchiesta parlamentare:

« Inchiesta parlamentare sullo stato di coltivazione e di sfruttamento del bacino minerario del Valdarno, nel comune di Cavriglia » (1959).

Sarà stampata e distribuita. Ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento per la presa in considerazione.

Approvazione di disegni e di proposte di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla II Commissione (Esteri).

« Concessione di un contributo annuo a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (I.S.P.I.) di Milano » (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (1928);

dalla IV Commissione (Finanze e tesoro):

PACATI ed altri: « Proroga delle agevolazioni fiscali e tributarie in materia di edilizia » (1873) (*Con modificazioni*);

« Vendita alle industrie di tutti i tipi di sale prodotti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (1884) (*Con modificazioni*);

dalla V Commissione (Difesa):

« Riordinamento dell'Ordine militare di Italia » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1828);

dalla VII Commissione (Lavori pubblici):

« Classifica nella seconda categoria delle opere idrauliche del fiume Tevere, in estensione delle classifiche già disposte » (1800);

« Classifica nella seconda categoria delle opere idrauliche delle arginature in sinistra

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

del fiume Oglio tra le alture di Carzaghetto e quelle di Canneto sull'Oglio (provincia di Mantova) nonché delle arginature dell'affluente Canale Naviglio fino al limite di rurgito » (1801);

dalla VIII Commissione (Trasporti):

COLITTO: « Modifica dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 877, riguardante il carico degli autoveicoli » (1483);

« Tasse di ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi e delle abilitazioni previste dal Regolamento per la esecuzione del Codice di navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 » (1848);

« Autorizzazione alla spesa di lire 5 milioni per provvedere al completamento dell'arredamento della stazione marittima di Brindisi » (1895).

Rimessione all'Assemblea di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il numero prescritto di deputati, a norma del penultimo comma dell'articolo 40 del regolamento ha chiesto che il disegno di legge: « Ammasso volontario dei formaggi « grana », « gorgonzola », « provolone » e del burro, di produzione 1955 » (*Approvato dal Senato*) (1902), già deferito alla IX Commissione (Agricoltura) in sede legislativa, con il parere della IV Commissione, sia rimesso all'Assemblea.

Il disegno di legge, pertanto, rimane assegnato alla stessa Commissione in sede referente.

Richiesta di urgenza per una proposta di legge.

MALAGUGINI. Chiedo di parlare per fare dichiarare urgente una proposta di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGUGINI. Signor Presidente, all'inizio della seduta di ieri ella ha dato comunicazione della avvenuta presentazione alla Camera, da parte del gruppo al quale ho l'onore di appartenere, di una proposta di legge intesa ad abolire, nelle disposizioni per le elezioni amministrative attualmente in vigore, la parte relativa agli apparentamenti e al premio di maggioranza.

Ora, a questo proposito, i pareri potranno essere anche discordi, ma la discussione potrà vertere su tutto fuorché su un punto: sulla urgenza, cioè, di esaminare il problema e di decidere, data l'imminenza della convocazione dei comizi per le elezioni amministrative. Appunto in vista di questa

indiscutibile verità, mi permetto di chiedere che la Camera voglia deliberare l'urgenza per la proposta di legge da noi presentata.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Mi permetto di non essere dello stesso avviso dell'onorevole Malagugini: non mi pare che vi sia alcun carattere di urgenza o necessità attuale.

Il Governo, come è suo diritto, si riserva di valutare l'opportunità e la possibilità — naturalmente in modo tempestivo — di presentare alle Camere un disegno di legge per le elezioni amministrative. Gli studi che il mio Ministero ha già ampiamente condotto sono in fase di completamento. Ho avuto occasione di dichiarare, innanzi alla Commissione interni, che il Governo riteneva fosse più urgente l'approvazione della legge elettorale politica, e unicamente per questa considerazione: che essa era già all'esame della I Commissione, la quale, proprio in questi giorni, l'ha approvata. Quindi, anzitutto, la richiesta di urgenza è intempestiva. Ovviamente, il Governo alla ripresa parlamentare comunicherà ai due rami del Parlamento (la Camera è già stata investita da una richiesta specifica del gruppo socialista) se intende o meno proporre una nuova legge elettorale per le elezioni amministrative. È probabile che lo faccia.

In queste condizioni, penso che, consultandosi con una razionalità contingente, l'onorevole Malagugini non voglia insistere nella sua proposta: se lo facesse, sarei costretto ad oppormi e a chiedere alla Camera di volerla respingere.

PRESIDENTE. Onorevole Malagugini?

MALAGUGINI. Non posso essere d'accordo con il ministro dell'interno, il quale non ha addotto nessuna seria ragione (sia detto senza alcuna intenzione men che rispettosa nei suoi riguardi) per contestare la richiesta di urgenza da me avanzata. È vero o no che le elezioni amministrative si dovranno svolgere nella primavera prossima o, al massimo, all'inizio dell'estate? È vero o no che l'opportunità di una revisione della legge elettorale amministrativa attualmente in vigore è stata prospettata dal Presidente del Consiglio nelle sue dichiarazioni programmatiche? Se questo è vero e se il Governo finora non ha creduto, per ragioni che io ignoro o comunque non voglio discutere, di presentare un suo progetto mentre la parte politica alla quale appartengo ha invece sentito questo dovere,

non vedo perché la Camera dovrebbe negare il suo assenso alla procedura richiesta dal momento che l'urgenza non è frutto di una nostra calcolata valutazione ma risulta *in re ipsa*, balza cioè dalla forza stessa delle cose.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Avevo avuto l'impressione di essermi espresso con molta chiarezza ed avevo dichiarato che il Governo si sarebbe riservato, alla ripresa dei lavori parlamentari, di comunicare alla Camera se riteneva o meno di presentare un disegno di legge per le elezioni amministrative e che, pertanto, in quella sede si sarebbe preso atto e si sarebbe deciso della vostra richiesta. Non so vedere quale meta finalistica possa conseguire questa richiesta di urgenza, perché domani o doman l'altro la Camera prenderà le sue vacanze. Quando ho dichiarato che alla ripresa dei lavori parlamentari il Governo avrebbe comunicato il suo intendimento, ho anche accennato alla razionalità di una consultazione immediata da parte vostra per non insistere sulla richiesta di urgenza, la quale, se ha un carattere — vorrei dire — polemico esterno, so capirla, mentre se ha un carattere pratico non so veramente capirla.

MARAZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAZZA. Riferendomi alle ultime parole dell'onorevole Malagugini, vorrei rilevare che egli ha creduto di giustificare la richiesta di urgenza dicendo che essa era *in re ipsa*. Forse io non ho ben compreso il suo latino (*Interruzioni a sinistra*). Evidentemente non ho capito il latino dell'onorevole Malagugini, professore di belle arti; latino che certamente, in questa occasione, è meno facile a comprendere di quello ch'egli ha l'onore di insegnare dalla cattedra. Effettivamente non so comprendere la ragione dell'urgenza. Non siamo alla vigilia di elezioni amministrative. Non è men vero, poi, che la I Commissione si attardi nell'esame dei progetti di natura elettorale. Ne abbiamo dato recentemente una dimostrazione attraverso l'approvazione a tempo di *record* del disegno di legge relativo alle elezioni politiche.

Di conseguenza, noi della democrazia cristiana riconosciamo perfettamente fondati tutti gli argomenti che sono stati qui portati dall'onorevole ministro dell'interno e ad essi ci associamo, dichiarando che, in caso di votazione, noi voteremo contro la richiesta di urgenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(*Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non è approvata*).

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di proposte di legge. La prima è quella di iniziativa dei deputati Pavan, Pastore, Zanibelli, Driussi, Cavallari Nerino, Scalia, Cappugi, Calvi, De Biagi, Galli, Iozzelli, Colasanto, Menotti, Buzzi, Colleoni, Gitti e Biaggi:

«Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a carico delle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali». (1717).

L'onorevole Pavan ha facoltà di svolgerla.

PAVAN. La proposta di legge, che fu annunciata il 13 luglio scorso, è firmata anche da altri colleghi della mia parte, sindacalisti della «Cisl»: essa darà modo a noi tutti di compiere un atto di giustizia nei riguardi dei pensionati, impiegati e salariati ex dipendenti degli enti locali.

La proposta di legge fa seguito ad un voto già espresso in sede di Commissione competente del Senato quando esso approvò la legge 27 dicembre 1953, n. 966, che pure stabiliva miglioramenti alle pensioni dirette, indirette e di reversibilità per gli stessi lavoratori. In quella sede si riconoscevano esigui ed inadeguati quei miglioramenti e ci si augurava che in futuro fosse possibile compiere un altro e più adeguato passo in avanti.

Con la presente proposta di legge si intende fare seguito, anche a beneficio dei pensionati ed ex dipendenti degli enti locali, a quanto già fatto per i pensionati ex dipendenti dello Stato in sede di approvazione della legge-delega. Ci si sta muovendo da tempo, nell'ambito dei dipendenti degli enti locali, per assicurare un più adeguato trattamento di pensione. Rimane da osservare però che, purtroppo, i provvedimenti finora espressi quasi sempre sono divenuti operanti quando erano già in buona parte superati. Così è avvenuto anche per la legge 27 dicembre 1953, n. 966, già citata, tanto che essa ci trovò all'atto della sua applicazione in una già mutata situazione economica.

Con la presente proposta di legge si tenta di avvicinare il più possibile le pensioni attuali degli ex dipendenti degli enti locali messi a quiescenza prima del gennaio 1954

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

ad una più equa rivalutazione degli assegni riconosciuti. Per l'aumento della spesa prevista da questa proposta di legge non si ha bisogno di ricorrere alle casse dello Stato: tale spesa può trovare copertura più che idonea nell'ambito della stessa cassa di previdenza per i dipendenti di enti locali.

Perciò confido nella presa in considerazione della proposta di legge da parte della Camera e, in questa fiducia, mi permetto di avanzare, signor Presidente, richiesta di urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

BOZZI, Sottosegretario di Stato per le Finanze. Con le consuete riserve, il Governo nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Pavan ed altri.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

La seconda proposta di legge è quella di iniziativa del deputato Selvaggi:

« Norme per il conferimento di posti di ruolo per i medici che tali posti occupano interinalmente da oltre dieci anni » (1816).

L'onorevole Selvaggi ha facoltà di svolgerla.

SELVAGGI. Credo che sia nota a tutti la situazione del cosiddetto personale avventizio o non di ruolo che da anni ed anni presta la propria opera presso amministrazioni statali o presso enti pubblici locali e che non ha ancora potuto avere quel riconoscimento del proprio operato che viceversa è stato dato a molte altre categorie. È noto infatti che non da oggi ma dal 1948 sono stati emanati una serie di provvedimenti tendenti non solo alla determinazione del trattamento giuridico ed economico di questo personale, ma anche a facilitarne la definitiva sistemazione in ruolo. Personale il quale — è altrettanto noto — è rimasto praticamente fino al 1945, per gli eventi di guerra, senza possibilità di partecipare a concorsi e senza possibilità quindi di trovare una sistemazione definitiva. Questo anche in quanto vi è stata la sospensione dei pubblici concorsi ed in quanto questo personale aveva superato quei determinati limiti di età che avrebbero potuto consentire ad esso la partecipazione a concorsi. È strano che, quando si è pensato di dare in una maniera qualsiasi una sistemazione al personale av-

ventizio dipendente dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici con le cosiddette norme relative ai ruoli speciali transitori, si è voluto escludere o si è dimenticato il delicato settore dei sanitari, cioè dei medici, dei chimici, dei veterinari, nonché delle ostetriche, per i quali sono rimaste in vigore le norme del testo unico relative al personale sanitario e tutte le leggi che riguardano il settore sanitario. Ora, evidentemente, questa esclusione non può essere stata dettata da una preoccupazione di preparazione specifica o dal fatto della responsabilità diretta che questo personale assume nei confronti di terzi dal punto di vista dell'altrui salute ed integrità, perché altrimenti si sarebbe dovuta dire la stessa cosa e sollevare la stessa eccezione nei confronti di altro personale specializzato su di un determinato aspetto tecnico. Per esempio nei confronti degli ingegneri avventizi che sono stati immessi nei ruoli speciali transitori e poi in quelli normali. Non v'è forse un problema di incolumità nei confronti dell'ingegnere civile che domani può essere destinato alla progettazione di un ponte che poi crolla mentre passa qualcuno? Vi è o no un problema di responsabilità del tutto analogo a quello che può esservi nei confronti di un sanitario?

D'altra parte v'è un fatto: se questo personale non avesse avuto delle particolari ragioni di merito, cioè non avesse esplicitato come si deve il suo compito, evidentemente le amministrazioni dalle quali esso dipendeva avrebbero potuto tranquillamente esonerarlo dalle mansioni che gli erano affidate.

Pertanto l'esclusione di questo complesso di sanitari (che del resto ammontano a delle cifre non esagerate sia per quanto riguarda l'amministrazione statale sia per quanto riguarda le amministrazioni degli enti locali) io credo che possa trovare una soluzione con una legge che disponga l'inquadramento in ruolo di questi sanitari, riconoscendo sia il lavoro da essi espletato in qualità di avventizi sia soprattutto il fatto che quali avventizi hanno ricoperto cariche e posti di assoluta responsabilità, che avrebbero dovuto spettare proprio a personale di ruolo.

E debbo aggiungere un punto che è di fondamentale importanza e al quale prego il Governo di prestare la sua particolare attenzione. Si tratta di una incongruenza palmare. Quando sono uscite le norme relative al personale dei ruoli speciali transitori, è stata data da parte di un certo numero di enti periferici una determinata interpretazione alle norme stesse, cioè quella relativa alla esclusione del personale sanitario. Altri enti invece,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

e soprattutto enti periferici, hanno ritenuto che questo personale poteva perfettamente rientrare nella applicazione degli articoli della legge sui ruoli speciali transitori, tanto vero che, per esempio, con decisione del 20 giugno 1954 la giunta provinciale amministrativa di Napoli ratificava una deliberazione del comune di Napoli con la quale il personale sanitario dipendente da quella amministrazione ed in servizio di avventizio da oltre 10 anni veniva sistemato nei ruoli di quella stessa amministrazione.

Domando: è possibile che vi sia una amministrazione provinciale che si comporti in un modo ed altre che si comportino in modo diverso?

Quindi, non è solo un problema di fondo, quale quello che ho illustrato, e di analogia e di giustizia nei confronti di questo personale, ma è anche un fatto di carattere giuridico specifico questa contraddizione di posizione fra talune amministrazioni ed altre che hanno mostrato meno comprensione di quella che ha dimostrato l'amministrazione di Napoli.

Pertanto, quel che mi riprometto con questa proposta di legge, che mi auguro possa trovare l'approvazione del Parlamento, è di dare una sistemazione a questo personale sanitario analoga a quella che è stata data a tutto il personale avventizio dello Stato.

È un provvedimento *una tantum* che vuol riparare un atto di ingiustizia.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Selvaggi.

(È approvata).

La terza proposta di legge è quella dei deputati Dazzi, Riva e Corona Giacomo:

« Classifica tra le strade statali della strada Sedico-Cernadoi » (1888).

L'onorevole Dazzi ha facoltà di svolgerla.

DAZZI. Come è noto, soprattutto a seguito delle dichiarazioni del ministro dei trasporti in occasione della discussione del bilancio, il Governo sta procedendo allo smantellamento di tutte quelle ferrovie che non si presentano utili o sono meno necessarie. Purtroppo questa sorte è toccata anche alla ferrovia che da Brivano conduce a Agordo.

Questa ferrovia, costruita circa 30 anni or sono dalla società anonima Montecatini e che aveva soprattutto lo scopo di trasportare a valle le piriti, questa ferrovia — dicevo — è stata smantellata due mesi fa. La sua istituzione era stata salutata con calore dalle genti agordine, trasportava oltre le piriti anche i passeggeri che da quella valle scendevano al piano. In quella occasione la giunta provinciale aveva ceduto parte della strada perché, appunto, si potesse costruire questa ferrovia.

In seguito, con l'aumento del traffico sulla strada, questa è diventata sempre più insufficiente alla bisogna e vedeva nella ferrovia un supplemento necessario per il traffico della valle stessa. Con l'abolizione della ferrovia la strada attuale, già insufficiente a sopportare il traffico della vallata ed essendo questo traffico ora accresciuto anche da tutto il materiale che prima veniva trasportato per ferrovia, è assolutamente incapace di poter sopportare il traffico anche nei giorni di più modesto movimento.

È per questo che il Governo, nello smantellare la ferrovia, aveva promesso tutto il suo appoggio perché le genti agordine potessero avere una strada migliorata, ed è per questo che il sottoscritto, assieme ai colleghi Riva e Corona Giacomo, ha presentato questa proposta di legge chiedendo la statizzazione della strada Bribano-Cernadoi.

Se questo non avvenisse, non soltanto non sarebbe possibile sopportare il traffico turistico nei mesi estivi (traffico che va di giorno in giorno accrescendosi), ma non si riuscirebbe nemmeno a smaltire il traffico nei mesi invernali, quando le abbondantissime neviccate in quella zona riducono ancor più la sede stradale.

Non tanto per andare incontro al desiderio delle popolazioni, che si sono vivamente risentite dello smantellamento della ferrovia, quanto soprattutto per rispondere ad una effettiva necessità di quelle popolazioni, e per il miglioramento dei traffici fra le strade statali nn. 48 e 50, chiedo alla Camera di voler prendere in considerazione la mia proposta.

Infine, poiché la questione si presenta veramente urgentissima e indifferibile, mi onoro di chiedere l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Dazzi ed altri.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza

(È approvata).

Le tre proposte oggi svolte saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente del Consiglio ha informato la Presidenza che è pronto a rispondere subito alle seguenti interrogazioni, concernenti l'agitazione degli insegnanti medi, delle quali il Governo riconosce l'urgenza:

Del Vecchio Guelfi Ada e Marchionni Zanchi Renata, « per sapere quali sono le ragioni che impediscono di accettare le giuste e moderate rivendicazioni del Fronte unico della scuola »;

Veronesi, Berloffia ed Helfer, « sullo sciopero degli insegnanti. Poiché a parere degli interroganti il mancato accoglimento delle richieste della categoria non è dovuto alla incomprendenza del Parlamento o alla durezza del Governo e tanto meno alla intransigenza del ministro del tesoro, e considerato che sarebbe deplorabile lasciar credere alla gente meno provveduta che la soluzione del problema sia solo questione di buona volontà e non dipenda invece da esigenze, per il momento insuperabili, di equilibrio del bilancio statale, gli interroganti chiedono se il ministro non ritenga opportuno fare le necessarie dichiarazioni per meglio illuminare la pubblica opinione »;

Nenni Pietro, « in considerazione dell'annunciato sciopero di otto giorni dei presidi e dei professori delle scuole medie, sulla grave situazione che si è creata nella scuola e nel paese, sui provvedimenti che intendono prendere per dare soddisfazione al corpo degli insegnanti, in attesa della riforma della scuola la cui esigenza appare sempre più manifesta ed urgente »;

De Totto, « per conoscere se non ritengano urgente e opportuno fare delle comunicazioni alla Camera in relazione alla insoluta e aggravata vertenza degli insegnanti della scuola media statale »;

Chiaromello e Simonini, « per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per giungere con rapidità alla soluzione della

vertenza invero grave sorta con gli insegnanti medi, e per eliminare il disagio che detta agitazione reca agli alunni, alle famiglie ed in generale a tutta la popolazione »;

Alicata, Lozza e Natta, « per conoscere se il Governo è addivenuto alla comprensione della necessità di accogliere le richieste del Fronte unico della scuola »:

Di Giacomo. « per conoscere:

1°) quali sono i termini attuali della vertenza con il Fronte unico della scuola;

2°) se sia fondata la contestazione di inesattezza mossa dal fronte stesso a quella parte del recente comunicato radiofonico del ministro della pubblica istruzione in cui venivano precisate le tabelle di retribuzione del personale insegnante;

3°) quale significato il Governo attribuisce all'espressione « trattamento economico adeguato », contenuta nell'articolo 7 della legge di delega ed in quale misura intende possa dirsi realizzata quell'adeguatezza, tenendo presente che il Parlamento, avvertita la genericità del termine, volle specificarla in vari ordini del giorno (uno dei quali dell'interrogante) accettati ed unanimemente approvati;

4°) se ritenga conformi alla lettera ed allo spirito dell'articolo 7 e dei ricordati ordini del giorno le richieste ultime dei sindacati scolastici, notevolmente ridotte rispetto a quelle iniziali;

5°) se, tra le possibili fonti di reperimento dei mezzi per fronteggiare la spesa, non ravvisi l'opportunità:

a) di adeguare congruamente le tasse scolastiche, la cui misura è pur sempre irrisoria anche dopo l'aumento ultimo;

b) di ridurre la massa di oneri che lo Stato — nonostante la contraria direttiva dell'articolo 33 della Costituzione — si è assunto e va assumendosi, quasi norma costante, in favore delle scuole private, pressoché tutte ad indirizzo antilaico, mortificando così il prestigio e la dignità della scuola statale, e consegnando ai privati l'esercizio della sua più alta ed insostituibile funzione »;

Bucciarelli Ducci, « per conoscere i termini precisi della situazione relativa alla agitazione in atto nel settore della scuola, in modo da consentire al Parlamento e quindi al paese di essere esaurientemente informato sulla questione che ha suscitato tanto comprensibile e legittimo allarme nella pubblica opinione »;

Macrelli, « sulla agitazione degli insegnanti delle scuole medie »:

Franceschini Francesco, Gui, Badaloni Maria, Perdonà, Buzzi, Valandro Gigliola, Romanato, Troisi e Petrucci, « per conoscere in qual modo ritenga possibile una tempestiva adeguata soluzione ai problemi di vita, di studio e di dignità dell'intera categoria docente; e in particolare come il Governo intenda orientare il suo sforzo per dare concreta struttura a quella carriera differenziata, che è — anche secondo l'articolo 7 della legge delega — affatto propria e specifica degli insegnanti: per i quali l'identica responsabilità della cattedra mal comporta le progressioni normali di sviluppo inerenti a tutte le altre carriere »;

Covelli e Cottone, « per conoscere se non ritengano necessario ed urgente adottare i provvedimenti, da tempo richiesti, in favore della categoria degli insegnanti, e ristabilire la serenità nel paese, profondamente turbato dallo sciopero in corso cui sono stati costretti i professori della scuola italiana ».

L'onorevole Presidente del Consiglio ha facoltà di rispondere.

SEGNI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la vertenza, che turba la scuola italiana nel ramo dell'insegnamento secondario, ha avuto sempre la massima attenzione da parte di questo ed anche del precedente Governo. Non è sfuggita a noi in modo particolare, e personalmente a me che appartengo alla categoria degli insegnanti, l'importanza della questione scolastica: questione che non è solo nella remunerazione economica, ma è anche nella situazione giuridica di talune categorie e, soprattutto, nel complesso rendimento dell'organizzazione stessa.

L'ultima agitazione, che si è conclusa — diciamo così — con lo sciopero ieri dichiarato, sciopero che il Governo ha deplorato e che io deploro ancora, è venuta dopo un provvedimento adottato dal Governo per una soluzione provvisoria fra il 1° luglio 1955 e il 30 giugno 1956, provvedimento approvato dalla competente Commissione consultiva istituita dalla legge-delega e che importa un onere rilevante, che si avvicina ai 15 miliardi: onere rilevante per far fronte al quale il Governo è stato, sia pure a malincuore, costretto ad imporre alcune delle nuove tasse, che tutti quanti abbiamo malvolentieri imposto, ma a cui siamo stati costretti dalla necessità.

Ma non soltanto a ciò il Governo aveva pensato. Proprio in questi giorni è stato approvato uno schema di legge che sarà sottoposto alla Commissione parlamentare

per l'attuazione della legge-delega per la trasformazione dei posti di ruolo transitorio in posti di ruolo ordinario, ed è stato approntato un altro progetto, già deferito alla Commissione ma non registrato dalla Corte dei conti, per la sistemazione in ruolo di 3.450 insegnanti idonei, mentre è in corso di discussione e di approvazione da parte del Governo un altro disegno di legge, esso pure al di fuori della legge-delega, per la sistemazione dei numerosi professori fuori ruolo.

Con la emanazione del provvedimento transitorio che prevede la integrazione dello stipendio degli insegnanti delle scuole secondarie ed elementari per il corrente anno finanziario, si è realizzato un aumento, compreso il conglobamento, che va da un massimo del 47,23 per cento rispetto alla situazione anteriore alla legge-delega per i presidi delle scuole aventi oltre 24 classi a un 25,89 per cento per insegnanti di gruppo C. In tutto l'onere che deriverà allo Stato sarà di circa 15 miliardi.

Sono poi in corso di elaborazione, in ossequio alla legge-delega, le tabelle definitive delle retribuzioni degli insegnanti e le nuove norme relative al loro stato giuridico. Il Governo intende, insomma, attuare in pieno la legge-delega e particolarmente applicare, nel suo esatto significato, l'articolo 7, ma nello stesso tempo non può dimenticare la situazione del bilancio, che gli ha impedito di fare ciò che pure avrebbe desiderato di fare: per esempio, gli ha impedito di accettare le tabelle prospettate dal Fronte della scuola, che avrebbero portato ad un onere sul bilancio dello Stato di oltre 100 miliardi, essendo evidente che gli aumenti richiesti per una categoria di insegnanti avrebbero dovuto essere estesi, conformemente alle richieste dell'altro personale della scuola, a tutti gli insegnanti.

Il Governo cioè tiene nel dovuto conto l'importanza della scuola e la situazione dei docenti, ma non può né deve perdere di vista la situazione generale del paese e la situazione di tutti gli altri fedeli dipendenti dello Stato. È per questo che il Governo medesimo non ha potuto accedere alle richieste avanzate dal Fronte della scuola, richieste che sono rimaste sempre le stesse e non hanno subito mai nessuna modificazione. E ciò ha fatto naturalmente con rincrescimento, ma costretto da un senso del dovere più forte del rincrescimento medesimo.

Ho detto all'inizio di aver deplorato e di dover ancora deplorare codesta agitazione, che avviene mentre il Governo sta per presentare alla competente Commissione parla-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

mentare le misure definitive nei riguardi degli insegnanti di tutti gli ordini e gradi.

Nessuno degli altri ordini di insegnanti, nessun'altra categoria di statali ha chiesto di conoscere in precedenza queste tabelle definitive. Queste vanno presentate ed esaminate nel loro complesso, per valutare appieno sia il significato sia l'onere finanziario che esse comportano.

Di fronte alla richiesta ripetuta costantemente, anche a me, di far conoscere le tabelle definitive noi abbiamo sempre opposto la non legittimità di questa richiesta e il fatto stesso della impossibilità di produrle. D'altronde, noi non potevamo nemmeno trattare le categorie dei dipendenti statali diversamente le une dalle altre e formulare delle tabelle definitive per alcune mentre non eravamo in grado di formularle per le altre.

La situazione potrà essere meglio apprezzata quando avremo presentato alla Commissione consultiva, istituita dalla legge-delega, le tabelle definitive, gli stati giuridici e il decorso delle carriere per tutti i funzionari dello Stato e quelle, in particolare, per gli insegnanti. Allora si potrà meglio valutare la situazione; e credo, anzi sono convinto, che il Parlamento potrà apprezzare il notevole sforzo dello Stato (non dico del Governo) per venire incontro alle esigenze dei suoi dipendenti, e in prima linea degli insegnanti. Però, dobbiamo dire che noi abbiamo non solo il dovere ma anche il diritto di tutelare anche le altre categorie di insegnanti, che hanno atteso la formulazione definitiva delle deliberazioni governative, e altresì di tutti gli altri dipendenti dello Stato, i quali sono anch'essi in attesa di conoscere quale sarà la loro sistemazione definitiva dal punto di vista giuridico.

È certo che oggi una valutazione è ancora difficile a farsi; ma per quanto essa sia difficile, mentre io confermo tutta la nostra buona volontà di venire incontro alle esigenze dei dipendenti statali e in particolare a quelle degli insegnanti, devo dire che vi sono anche dei limiti insuperabili, che non ci sentiamo di oltrepassare nell'interesse delle stesse categorie dei dipendenti statali, i quali sarebbero danneggiati da un'azione del Governo che portasse ad una svalutazione monetaria.

Le numerose interrogazioni prospettano anche delle questioni particolari, alle quali io credo tuttavia di aver risposto, sia pure sinteticamente. Comunque una discussione

più ampia potrà aver luogo in seguito, dopo la presentazione delle tabelle definitive.

Io ritengo che gli ordini del giorno che gli insegnanti secondari hanno votato si allontanino dalla verità. Noi abbiamo contestato quanto affermano, e dobbiamo deplorare anche il loro linguaggio, che non ha corrisposto a quello che deve essere il dovere di educatori e soprattutto non ha corrisposto alla linea di obiettività e serenità che il Governo ha voluto mantenere nei loro confronti.

Questo loro atteggiamento non muta la posizione del Governo. Noi faremo per loro quello che si è deciso di fare e quello che è possibile fare, indipendentemente dalla loro agitazione. Questa agitazione non ci può costringere a dare quello che non possiamo dare. Nello stesso tempo noi non saremo animati, nella nostra valutazione delle tabelle definitive, da risentimento. Noi serberemo il nostro spirito di serenità. Agendo in questo modo siamo sicuri di compiere il nostro dovere verso tutti i cittadini e in particolare verso queste categorie di dipendenti statali, ispirandoci soltanto ad uno spirito obiettivo e di giustizia. Devo però rivolgere una parola di compiacimento per tutte le altre categorie di dipendenti dello Stato ed anche di insegnanti le quali hanno saputo attendere con fiducia quella che sarà l'opera del Governo, la quale rappresenterà il massimo sforzo possibile nel campo delle esigenze particolari delle varie categorie e nel campo della esigenza generale dello Stato. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Del Vecchio Guelfi Ada non è presente, si intende che abbia rinunciato alla replica.

L'onorevole Veronesi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

VERONESI. La risposta del Presidente del Consiglio alle interrogazioni riguardanti l'agitazione degli insegnanti della scuola media mi dà modo di rispondere se io sia soddisfatto ed insieme di profittare, come è consuetudine e nei limiti imposti dal regolamento, per dire dalla tribuna parlamentare una opinione sull'argomento in discussione. Alle cose che diciamo prestano infatti attenzione non solo i colleghi presenti ma l'intera opinione pubblica, profondamente scossa dallo sciopero in atto.

Che cosa poteva rispondere un galantuomo, che è anche uomo della scuola e che ha la responsabilità della direzione del Governo? « Abbiamo fatto tutto quanto in questo momento ritenevamo possibile fare. Andare oltre questi limiti non è una questione

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

di buona volontà, alla quale ci si possa appellare, o alla mancanza della quale si possa supplire con una azione di forza ».

Si può piegare il Governo ed il Parlamento, ma ciò non muterà la realtà. Se si è, come responsabilmente si afferma, ai limiti del possibile, ogni vittoria sarebbe una fallace vittoria.

Qui non si fa questione di fondatezza delle ragioni del malcontento; non si discute della bontà dei fini che l'agitazione si è posta. Si chiede solo se i fini siano raggiungibili nei modi e nei termini posti e se lo strumento stesso sia opportuno.

Quali sono i fini ?

Nelle istruzioni date dal Fronte della scuola per lo sciopero si legge il seguente passo: « Non è il caso di sottolineare oltre gli aspetti di questa manifestazione, che, sia per gli obbiettivi a cui tende, sia perché è soltanto l'inizio di una più intensa, progrediente azione, deve riuscire con la massima ampiezza, Soprattutto si rende ben chiaro a tutti i colleghi che le resistenze sono forti. che l'azione non si esaurisce con le 8 giornate di sciopero, ma dovrà essere continuata fino al conseguimento di risultati che possano essere considerati veramente soddisfacenti sia in ordine all'obiettivo economico sia alla sistemazione dei professori non di ruolo ».

Dunque si punta sull'obiettivo di ordine economico e sulla sistemazione dei professori non di ruolo.

Ma i responsabili del Governo dichiarano impossibile il primo obiettivo nell'attuale situazione di bilancio.

E allora o si dimostra la falsità di questa affermazione o si deve riconoscere che si sta attendendo non alla vita di un governo ma ad un bene essenziale per tutta la famiglia italiana. Vogliono questo gli insegnanti medi ?

Conosco l'obiezione: tante volte s'è detto che si era al limite, che non si poteva assolutamente andare più in là e poi — sotto la pressione degli interessati o della pubblica opinione — si sono scoperti altri fondi nelle famigerate pieghe del bilancio.

A parte il fatto che in questa occasione non si tratta di uno o due miliardi, per i quali si potrebbe sostenere che essi siano reperibili con economie, va detto che in questa materia si deve essere estramamente sinceri e conseguenti.

L'aver lasciato pensare e constatare in passato che con le azioni di forza si possano spostare, senza gli asseriti disastri, confini dichiarati invalicabili è un peccato grave che ora si sta espiando.

Perciò avevo chiesto che il ministro del bilancio facesse responsabilmente le sue dichiarazioni. Gli insegnanti onesti ne tirerebbero le conseguenze: non potrebbero volere il male di tutti insieme con il proprio.

Ma allora si chiedono sacrifici e, se si tratta di fare sacrifici, gli insegnanti chiedono, legittimamente, di essere in compagnia. Essi sono d'accordo che non vi siano cifre grosse, di decine di miliardi da tagliare nei capitoli di bilancio. Essi però sanno — e sanno un po' tutti — che vi sono dei privilegiati i quali, succhiando alla stessa mammella avvizzita, riescono a cavarne più latte.

Le economie ottenibili chiudendo tutti questi buchi, fermando questa nascosta emorragia, non sanerebbero il bilancio né darebbero modo d'accogliere tutte le legittime richieste che urgono al Tesoro. Si darebbe tuttavia l'esempio; si mostrerebbe che veramente si è in famiglia e che le pene vengono condivise quando non si possono eliminare. Anche il Parlamento ed i parlamentari possono dare qualche esempio.

V'è un'altra amarezza negli insegnanti, quando si rimprovera loro il mezzo usato per ottenere il fine.

Perché vogliamo negare loro l'uso dello sciopero ? Perché, si risponde, nel perseguire la difesa dei propri legittimi interessi, essi con lo sciopero fanno un male a terzi innocenti: agli alunni, alle famiglie.

Questa obiezione si presenta anche in altri casi: si pensi se sia possibile lo sciopero dei vigili del fuoco o delle guardie carcerarie o degli infermieri, ecc.

Ebbene, riconosciamo i torti nostri: avremmo dovuto fare la legge che disciplina il diritto di sciopero e creare gli strumenti adatti a rendere giustizia anche a coloro che scioperare non possono.

E ancora avremmo dovuto, in tema di retribuzioni, fare un'altra cosa, e cioè tener conto che esiste la famiglia e che prima della dignità viene la necessità. Chi alleva ed educa i figli rende anche un segnalato servizio alla collettività; non può essere dunque punito condannandolo ad avere un tenor di vita più basso di quello del collega che fa lo stesso lavoro. Ciò che si è reperito dovrebbe essere ripartito tenendo conto di questo dovere che è morale ma anche costituzionale; in tal modo i casi veramente insostenibili sarebbero sanati.

E infine, poiché parlo a titolo personale e da cattolico, mi sia consentito un invito agli insegnanti cattolici: tengano presente, pur nella loro esasperazione, che altri cattolici

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

stanno facendo il loro dovere come governanti. Questi hanno presente tutto il panorama delle necessità della società italiana mentre gli insegnanti hanno presenti solo le loro particolari necessità. Non insistano in un'azione, se v'è il dubbio, come vi è nell'opinione pubblica, che si rischia di sacrificare il tutto alla parte. Ciò non significa rinunciare alle legittime richieste ma fissarne tempi e modi possibili.

Gli insegnanti cattolici sono uniti con occasionali compagni di viaggio per una particolare rivendicazione. Badino però che ancor più devono essere uniti con i compagni di fede nell'edificazione di una società migliore.

PRESIDENTE. L'onorevole Pietro Nenni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

NENNI PIETRO. La Camera vorrà riconoscere che l'interrogazione non comporta la pura e semplice risposta se si sia soddisfatti o no, in quanto la questione in esame involge problemi di politica generale e in quanto, in verità, si tratta di sapere non tanto se siano soddisfatti o no gli interroganti, quanto se possa essere soddisfatta o no la categoria dei presidi e dei docenti, che è in sciopero per otto giorni.

Credo, onorevole Presidente del Consiglio, che questa categoria non possa essere soddisfatta dalla risposta che ella ci ha dato; e credo di dover riprendere qui la critica generale che abbiamo rivolto al principio stesso della delega che il Governo chiese e che sciaguratamente ottenne.

La delega ha avuto come conseguenza di porre lo Stato a tu per tu coi propri dipendenti, senza la mediazione utile, necessaria e indispensabile del Parlamento. Sono convinto che se tutta questa materia fosse stata trattata responsabilmente dal Parlamento, oggi la situazione sarebbe assai diversa. Infatti, onorevole Presidente del Consiglio, ella sa che, se sono in sciopero i presidi e i docenti delle nostre scuole medie, sono in agitazione tutti i dipendenti dello Stato, molti dei quali attendono il risultato dello sciopero dei professori per prendere una decisione circa quello che dovranno fare a difesa dei loro diritti.

Siamo di fronte a una questione che non sta quindi nei limiti di una controversia sindacale. L'errore è stato di non far precedere alla riforma della burocrazia una discussione approfondita e una deliberazione sul criterio della priorità da accordare ai diversi servizi statali. Se ci fossimo messi preventivamente d'accordo sul principio che nello Stato democratico la priorità va accordata alla scuola, probabilmente non saremmo oggi

di fronte alle difficoltà che assillano il Governo, e non sono meno gravi per la Camera e per il Senato. È da questo criterio della priorità che doveva discendere la valutazione dei sacrifici da fare per i singoli servizi pubblici. Si tratta, in fondo, di sapere se siamo capaci di intendere la lezione degli ultimi cinquanta anni della nostra storia; se siamo capaci di capire che la grandezza della nostra patria riposa più sulla qualità della scuola che sulla quantità delle caserme (*Vivi applausi a sinistra*); se siamo capaci di intendere che la democratizzazione della società e dello Stato dipendono assai di più dalla scuola che dalla pubbliche sicurezze e dai servizi dell'ordine pubblico. Il problema investe tutta la questione dell'amministrazione dello Stato.

Onorevole Presidente del Consiglio, quando ella dice che è uomo della scuola ed insegnante e che nessuno più di lei è sensibile ai problemi della scuola, io credo senz'altro alla sua parola, come credo, del resto, alla sincerità del ministro della pubblica istruzione, a proposito del quale devo soltanto capire per quali ragioni egli e il suo partito si siano assunti la responsabilità del dicastero della pubblica istruzione senza essersi prima garantiti di avere i mezzi per risolvere la crisi in atto della scuola. Ma, onorevole Presidente del Consiglio, noi non siamo qui a discutere della buona o della cattiva volontà dei singoli ministri, tanto più che le responsabilità non investono soltanto l'attuale ministero, ma i ministeri precedenti e tutta la classe dirigente borghese per ciò che per la scuola non ha fatto nei decenni trascorsi. Senonché non ci si libera da una responsabilità invocando colpe antiche e recenti. Il ministero è posto di fronte ad una agitazione perfettamente legittima nei suoi moventi e deve risolverla. Io le chiedo, onorevole Presidente del Consiglio, a nome del gruppo socialista, di accogliere nella loro buona sostanza le richieste dei presidi e dei docenti e quelle dei maestri. Le chiedo di prospettare al paese il problema nella sua interezza, come un problema che comporta una revisione di tutto il nostro sistema scolastico, che comporta criteri nuovi in materia tributaria e nuove direttive nella suddivisione della spesa pubblica. Né, onorevoli colleghi, il problema che sta di fronte al Parlamento è soltanto economico, ma è il problema del prestigio da conferire alla scuola di Stato. Da questo punto di vista mi consenta la Camera di elevare una protesta contro quei parlamentari i quali nei confronti degli insegnanti, se non hanno ancora adoperato il linguaggio che

abituamente usano quando si tratta di uno sciopero di tranvieri o di ferrovieri, hanno però cominciato per vie oblique a diffamare i presidi e i docenti col calcolo delle ore di insegnamento. Come se la funzione di un preside, di un professore, di un maestro si misurasse a peso e a ore, mentre si valuta tenendo conto della capacità degli insegnanti e del grado di responsabilità con cui servono le collettività e lo Stato. (*Commenti al centro*).

Si dia quindi soddisfazione al corpo degli insegnanti, si affrontino nel prossimo bilancio dello Stato i problemi del ridimensionamento della spesa pubblica, si proceda alla riforma della scuola: solo allora avremo tenuto fede all'impegno che abbiamo assunto quando abbiamo costituito uno Stato repubblicano e democratico! (*Vivi applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole De Totto ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DE TOTTO. Nella replica dell'onorevole Nenni il tema strettamente legato all'interrogazione è stato ampliato, e quindi mi permetto entrare in alcuni argomenti che riguardano l'intera questione. Anzitutto debbo dire che il Governo non può concludere questo argomento con la semplice risposta alle interrogazioni e che, se anche non è stata accolta con lieve maggioranza nella seduta di martedì scorso la discussione per mercoledì delle due mozioni, presentate una dal mio gruppo e la seconda dal collega Alicata e da altri, non è giusto che queste mozioni non debbano essere discusse e che l'intero problema non debba essere portato quanto prima dinanzi alla Camera. Ciò per la ragione che la vertenza è soprattutto intorno all'articolo 7 della legge-delega, in quanto la Camera nella sua unanimità ha votato tale articolo, che prevedeva uno stato completamente diverso e uno studio completamente nuovo per la classe degli insegnanti, mentre invece lo spirito e l'essenza di esso non sono stati assolutamente considerati nella loro interezza nel corso delle discussioni sulla legge-delega. Ecco perché non si può parlare di minacce o, come l'avvocato difensore del Governo, onorevole Veronesi, ha fatto, parlare della cattiva azione dello sciopero, quando tale diritto è sanzionato dalla Costituzione.

Non si può togliere un diritto, né rimproverarne l'affermazione. Lo Stato giuridico e la valutazione morale del lavoro degli insegnanti devono essere assolutamente esaminati nello spirito dell'articolo 7; i diversivi, cui ha accennato l'onorevole Nenni, di alcuni — anche parlamentari — sulle ore di insegnamento e su altre considerazioni marginali sono veramente una vile calunnia nei confronti della classe

dei professori. Domando ai membri del Governo e ai colleghi che hanno insegnato se si possono considerare come lavoro per un insegnante di coscienza soltanto le ore di insegnamento settimanali, o se tali ore, per qualsiasi materia, non si debbano triplicare per la correzione delle prove scritte e per la preparazione didattica. Il Governo dovrebbe protestare energicamente, a tutela degli insegnanti, contro siffatti diversivi giornalistici e anche parlamentari atti a creare una situazione quasi di discredito a carico della nobile missione dell'insegnamento medio.

Non mi attardo sull'argomento perché sono certo che il Governo vorrà rispondere alle due mozioni; esse investono l'intero problema e chiamano la Camera a dibattere la questione, che non è semplicemente sindacale o economica ma è una questione che interessa l'intero popolo italiano. Credo infatti che ognuno di noi consideri come l'atto fondamentale della propria formazione culturale il conseguimento del titolo di studio conclusivo della scuola media. Ognuno di noi pensa alla maturità classica o a quella scientifica o alla abilitazione come al momento più importante dello sviluppo della nostra cultura e della nostra educazione civica.

Perciò non prestiamoci, attraverso diversivi di vario genere, alla svalutazione del compito dell'insegnante medio. Non vogliamo ora riprendere la pur giustificata richiesta di equiparazione alla magistratura: noi consideriamo altissima la funzione di chi deve giudicare. Ma dobbiamo pur considerare che se un cittadino che abbia riportato una condanna si trova escluso da moltissimi campi della vita civile, è altrettanto vero che il semplice titolo di scuola media inferiore apre al cittadino la via ad una qualsiasi possibilità di lavoro. Il titolo di scuola media, inferiore o superiore, rappresenta la tappa fondamentale che consente al cittadino di inserirsi nella vita economica e sociale.

Onorevole Presidente del Consiglio, ella ha affermato che il Fronte unico della scuola non ha mai riveduto le sue richieste. Questo non può essere accettato perché non è vero.

SEGNI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Con me non le ha mai rivedute.

DE TOTTO. È assurdo che un Governo non voglia assumersi l'eredità e le responsabilità del Governo precedente: questo è veramente uno strano modo di governare un paese.

Onorevole Segni, le tabelle dell'aprile scorso sono state ridotte dal Fronte unico della scuola del 20 per cento sul totale e quasi del 50 per cento sugli aumenti; e ciò

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

costituisce una fortissima riduzione. Mi risulta che la maggioranza dei professori si lamentano di questa posizione con i rappresentanti sindacali. Quindi i rappresentanti del Fronte della scuola non hanno assolutamente tenuto conto delle massime richieste della base, ma le hanno temperate in una giusta considerazione.

Voglio concludere, anche perchè, ripeto, ho fiducia che le mozioni saranno discusse al più presto. Una sola risposta desidero dare all'onorevole Nenni, tanto applaudito dalla sua parte. Non possiamo assolutamente aderire al principio: più scuole e meno caserme. Qui non si tratta di fare un paragone fra scuole e caserme, perchè sia la scuola sia la caserma entrano decisamente nella formazione del carattere del cittadino. (*Approvazioni a destra — Commenti a sinistra*).

Concludendo affermo che questa vertenza non si può concludere senza considerare inoltre che la classe dei professori — alla quale mi onoro di appartenere — in tutte le manifestazioni sindacali degli anni passati ha dimostrato di non servirsi troppo facilmente dell'arma dello sciopero, perchè essa sente profondamente la propria alta responsabilità educativa. Se oggi una classe di alta coscienza morale, sociale e culturale è giunta allo sciopero ad oltranza, ciò significa che non v'è più in Italia (e di questo si dovrebbe preoccupare il Governo) una qualche armonia tra cittadini e Governo e soprattutto tra Stato e dipendenti statali; e, nel campo specifico della scuola, ciò significa che i governi che si sono succeduti dalla Liberazione in poi non hanno nemmeno tentato di fare una vera e propria politica scolastica. (*Vivi applausi a destra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Chiaramello ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CHIARAMELLO. Per quanto mi concerne mi posso anche dichiarare in via di massima soddisfatto. Il Presidente del Consiglio ha risposto da galantuomo relativamente a questo tema difficile dei rapporti dello Stato con la scuola. E così debbo elogiare il ministro Rossi per tutta l'opera che ha svolto durante questo conflitto poco simpatico per cercare di giungere ad una serena, efficace distensione che riporti tranquillità e serietà in questo importante settore della nostra vita nazionale.

Noi vogliamo miglioramenti economici per tutto il personale scolastico di ogni ordine e grado, perchè questa necessità si fa sentire sempre di più ed effettivamente perchè il personale della scuola è uno dei peggiori retribuiti da parte dello Stato italiano. È necessario quindi giungere con rapi-

dità all'applicazione della legge delega ed è necessario soprattutto riconoscere che gli insegnanti oggi effettivamente sono mal considerati per ciò che attiene al loro trattamento economico. È per questo che il miglioramento economico rientra automaticamente nelle misure urgenti per l'innalzamento morale e culturale della scuola. Ma, ciò posto, dobbiamo anche dichiarare che subentrano una infinità di altri problemi che il Governo deve esaminare con urgenza, e, se possibile, abbinare al problema economico. La necessità, per esempio (io non ho sentito accennarvi da nessuno, nemmeno dall'amico Nenni) di prolungare l'anno scolastico; la necessità dell'obbligo della residenza degli insegnanti nel luogo di insegnamento (neanche a ciò nessuno ha accennato; eppure si sa quale larga parte del personale insegnante, specie femminile, risieda in località diverse, ed in molti casi lontane, da quella dove insegna). Esiste una precisa legge per quanto ha riferimento alle lezioni private: bisogna ritornare con urgenza all'osservanza di essa. Noi vogliamo anche accennare qui brevemente alla libertà di insegnamento, che è diritto fondamentale in uno Stato civile; purtroppo questa libertà non so se oggi possiamo dire di averla al cento per cento per tutti gli insegnanti delle varie fedi e delle varie dottrine. Ed occorre quindi che i presidi non diventino i sorveglianti dei professori, ma siano persone qualificate soprattutto culturalmente. Noi vogliamo che i provveditori siano scelti fra il personale della scuola e non come oggi tra il personale amministrativo dei vari ministeri, sempre inadatto. Noi vogliamo un corpo ispettivo efficiente e preparato, che possa veramente svolgere la sua opera sia al centro che alla periferia, in luogo degli attuali ispettori che non provengono dal corpo insegnante, ma essi pure dal corpo amministrativo, poco accetti, quasi sempre, così ai presidi come agli insegnanti. Noi vogliamo che si provveda con rapidità ai vari concorsi necessari per eliminare le troppe e disparate categorie di insegnanti oggi esistenti. Noi abbiamo aggiunto una infinità di ruoli d'inquadramento attualmente nella scuola. I veri insegnanti di ruolo, quelli che sono entrati in seguito ad un concorso serio, regolare, credo siano ridotti ad un terzo; gli altri due terzi provengono dai vari ruoli transitori o sono semplici abilitati e non hanno ancora la possibilità di essere collocati in ruoli stabili per colpa un po' di tutti, sia, cioè, dello Stato come delle categorie in-

teressate. I concorsi, per quanto ha riferimento al personale di Stato di ogni ordine, grado e categoria, devono essere fatti con quella serietà che costumava al buon tempo antico dello Stato prefascista, che è indispensabile per assicurare alla pubblica amministrazione un personale preparato e attivo, e, nella scuola in particolare, per avere realmente un corpo di insegnanti di primissimo ordine dal lato morale, didattico e culturale.

E, infine, permettete che io accenni alla necessità di difendere la scuola pubblica dall'invadenza dell'insegnamento privato.

Noi abbiamo oggi più istituti privati che di Stato. (*Commenti al centro*). In molti casi il controllo in questi istituti privati non viene esercitato con l'efficienza e la severità che si richiedono. Basti accennare allo stesso reclutamento dei professori in questo campo ed alla facilità con cui si concede loro l'abilitazione. Così dicasi per la nomina dei commissari governativi per gli esami in questi istituti.

VISCHIA. È una leggenda.

CHIARAMELLO. Sono pratico, caro collega, per essere uno dei deputati che girano di più nelle città e nei paesi. Vedo che abbiamo una abbondanza di istituti privati per i quali non si ha la possibilità di controllo o, se un controllo vi si attua, si parte già dal presupposto che tutto sia normale e regolare.

Vogliamo anche che il Consiglio superiore della pubblica istruzione venga interpellato pure per le questioni di carattere sindacale e possibilmente che sia elevato il numero dei membri effettivi. Essendo organo consultivo, esso deve dare una chiara e sicura guida agli organi ministeriali ed i suoi pareri non devono essere trascurati. Accenno alla edilizia scolastica che deve essere potenziata e infine ai beni della ex « Gil », che devono essere messi una buona volta a disposizione della scuola nella loro interezza e, per quanto ha riferimento agli impianti, a disposizione dei presidi.

Se riusciremo con rapidità ad attuare tutti questi provvedimenti, allora ritorneremo ad avere una scuola che risponda ai fini per i quali è stata creata, una scuola di Stato che può riprendere la vecchia tradizione, quella tradizione cui noi eravamo abituati prima dell'avvento del fascismo, scuola che ha educato buona parte di noi vecchi (permettete che dica « vecchi » a quelli della mia età) che siamo in quest'aula e che nella vita abbiamo almeno dimostrato di essere seri e consci della nostra dignità di cittadini, rispettosi dello Stato e della nostra personalità umana. (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Alicata ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ALICATA. Tre sono essenzialmente i motivi della mia insoddisfazione, onorevole Presidente del Consiglio. Il primo è che — consenta — nonostante la sensibilità che ella ha sempre dichiarato di avere ed anche talvolta ha manifestato nei confronti di questo problema, mi sembra ella non abbia apprezzato giustamente in tutta la sua gravità e profondità il fatto che oggi la scuola italiana sia in sciopero.

Qui non si tratta di determinare se il Governo debba o non debba subire minacce o pressioni; significa che lo svolgimento dello sciopero dei professori delle scuole medie, nel modo così compatto con cui si sta svolgendo, è la manifestazione, onorevole Presidente del Consiglio, di uno stato d'animo di un disagio profondo, di una collera e di una volontà di ottenere risposta alle proprie esigenze che devono anche entrare nella considerazione oggettiva e serena di questo problema.

Ritengo che la nazione nel suo complesso senta con grande forza il significato di questo sciopero e si ponga degli interrogativi e dei problemi e la sua risposta, onorevole Presidente del Consiglio, è stata una risposta troppo elusiva alla sostanza del problema ed una risposta, in fondo, che autorizza i professori non soltanto a continuare il loro sciopero, la loro azione di lotta, ma ad intensificarla e irrobustirla per vedere se finalmente il Governo intenda ragione e decida di uscire da questo atteggiamento di inerzia nel quale si è trascinato in questi mesi.

E qui mi riallaccio alla seconda ragione della mia insoddisfazione.

Perché i professori sono in sciopero? Perché il fronte unico della scuola è stato costretto a questa fase ancora più aspra dell'agitazione? Perché, onorevole Presidente del Consiglio, nessuno si è degnato fino a questo momento, nonostante le trattative che vi sono state (e mi pare di aver capito che ella abbia detto che non ha mai trattato con il fronte unico della scuola ed io non ho ben compreso che cosa ella intendesse dire), nessuno — dicevo — si è degnato di dare ai professori, ai loro rappresentanti sindacali, una risposta chiara e precisa sulla sostanza delle loro richieste?

Ed anche qui, nelle parole che ella ha pronunciato, onorevole Presidente del Consiglio, vi sono state — mi consenta — alquanto imprecisioni e alquanto approssimazioni.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

In verità questa famosa soluzione-ponte, sbandierata dal Governo in questi mesi e anche da lei riportata qui, soluzione-ponte la quale — non dimentichiamolo — è stata approvata dalla commissione consultiva in assenza del rappresentante dei professori (il quale ancora non faceva parte di quella commissione), è stata immediatamente respinta dal fronte della scuola. Come si poteva, onorevole Presidente del Consiglio, fidarsi — come il Governo si è per lunghi mesi fidato — che il fronte unico della scuola, dopo aver precisato con chiarezza le sue ragioni e le sue richieste, dovesse, così, persuaso non si sa da qual fatto nuovo, passivamente, accettare questa soluzione-ponte?

Dobbiamo invece dire che quello che ha compiuto uno sforzo è stato proprio il fronte unico della scuola, che è venuto incontro alle esigenze del Governo e ha fatto al Governo delle controproposte alle quali il Governo non ha finora dato nessuna risposta chiara.

Ebbene, sulla questione delle cifre, credo sarebbe stato bene che il Presidente del Consiglio avesse detto una parola chiara, perché è bene il paese sappia che oggi un professore di scuola media inferiore comincia a percepire 45 mila lire al mese e un professore di scuola media superiore 50 mila. Io credo che da questo dobbiamo partire, poiché questo è un dato della situazione che non può essere annullato: e le proposte che oggi il Governo fa sono, onorevole Presidente del Consiglio, di questa natura e di questa misura, mentre con le ultime tabelle proposte dal fronte della scuola gli insegnanti in definitiva chiedono che le retribuzioni siano portate per 13 mensilità a 64 mila lire mensili e a 72 mila lire mensili, fanno vedere come queste esigenze anche sul terreno economico siano contenute entro limiti che non possono certo essere considerati esagerati.

E qui vengo all'ultima ragione della mia insoddisfazione, che è l'ultima in ordine di tempo, ma la prima in ordine politico. Voi non risolverete mai il problema della scuola se, nel momento in cui ne riconoscete l'importanza e dite di condividere la volontà dei professori e di avere la speranza di poter migliorare le loro condizioni, continuate a stringervi nelle spalle dicendo che i limiti del bilancio e i limiti della nostra situazione economico-finanziaria sono tali che non potete andare oltre!

Ma, onorevole Presidente del Consiglio, la voce drammatica di angoscia che oggi si leva dalla scuola italiana è questa: che la scuola italiana versa in condizioni che si riflettono

in parte nella situazione economica degli insegnanti, ma che si estendono a tutti gli aspetti del nostro ordinamento scolastico, per cui è necessario rivedere alla luce della situazione della scuola tutta l'impostazione del nostro bilancio statale e, se mi consente, tutta la nostra politica economica e finanziaria.

La scuola italiana va alla deriva, onorevole Presidente del Consiglio, e per molte ragioni: non ultime alcune di quelle derivanti dalla politica fatta dai governi che hanno governato in Italia dal 1947 ad oggi in merito a molti aspetti del problema scolastico e, non ultimo, all'aspetto della scuola privata nei confronti della scuola pubblica.

La verità è che oggi la scuola è arrivata a un punto di rovina! Noi dobbiamo salvare la scuola: il che significa vedere il problema nel suo complesso e non voler risolvere il problema della scuola italiana con lo stesso spirito con cui si esaminano i conti della serva, onorevole Presidente del Consiglio, e facendo il calcolo dei 5 soldi o dei 10 soldi!

Esprimendo la mia insoddisfazione, onorevole Presidente del Consiglio, le chiederò di rispondere alla richiesta formale che faccio in questo momento alla Camera di fissare la discussione immediata della mozione che ho avuto l'onore di presentare insieme con altri colleghi, perché noi pensiamo che il Parlamento in questo momento debba discuterla. Pertanto propongo formalmente alla Camera di fissare per domani la discussione della mozione da me presentata, perché questo argomento della scuola non può certo considerarsi esaurito dalle brevi battute polemiche di questa sera.

PRESIDENTE. Onorevole Alicata, se ella insisterà, la richiesta sarà posta in votazione in fine di seduta.

ALICATA. Signor Presidente, vorrei approfittare della presenza dell'onorevole Presidente del Consiglio per pregarlo di esprimere subito il suo pensiero.

PRESIDENTE. Le ripeto che ella potrà farne richiesta in fine di seduta. Per prassi queste richieste si fanno a fine seduta, perché altrimenti si potrebbero prestare a votazioni di sorpresa in quanto non tutti possono aspettarsele in ogni istante della seduta.

ALICATA. Non voglio sorprendere nessuno, ma solo, siccome siamo alla vigilia della sospensione dei nostri lavori, desidero far presente la necessità di affrontare la discussione della nostra mozione con urgenza e, comunque, prima delle vacanze natalizie, in modo che si addivenga ad un voto e ognuno prenda le sue responsabilità.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

PRESIDENTE. Torno a pregarla di ripresentare la sua proposta a fine seduta.

L'onorevole Di Giacomo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DI GIACOMO. Signor Presidente del Consiglio, se io dichiarassi puramente e semplicemente di essere soddisfatto della risposta data alla mia interrogazione, mentirei. Sono insoddisfatto nella stessa misura in cui dolorosamente e incresciosamente è insoddisfatta ella stessa, onorevole Segni, della risposta che ha dovuto dare. Sono certo, infatti, che ella avrebbe desiderato dare una risposta più confortante, non a me, ma al paese che attende la soluzione del gravissimo problema della scuola con la stessa ansia, lo stesso interesse e lo stesso nervosismo con cui la attendono gli insegnanti.

Ho detto « problema della scuola » e non « problema degli insegnanti », perché noi dobbiamo aver riguardo, non soltanto all'aspetto economico, ma anche e più agli aspetti riflessi della questione. La crisi profonda che sta attraversando la scuola non fa onore alla civiltà e alle tradizioni del nostro popolo ed io ero certo, già prima di ascoltare le sue parole, onorevole Segni, che esse non avrebbero mai potuto celare un profondo senso di preoccupazione e di tristezza che è nel suo animo e che deriva dal fatto di non essere riuscito il Governo a trovare una soluzione definitiva e neppure un compromesso. Il popolo italiano ed il Parlamento che lo rappresenta conoscono la sensibilità dell'onorevole Segni, specie in quei settori che attengono ai valori ideali dello spirito e della politica sociale. Perciò quel senso di preoccupazione e di tristezza cui ho accennato e che traspare dalle parole or ora da lui pronunciate gli fa indubbiamente onore ed io ho il convincimento che egli concorderà con quanto affermai in altra occasione, quando dissi che uno Stato non può pretendere di mettersi sulla strada dell'economia e del risparmio lesinando solo sulle retribuzioni dei propri dipendenti e lesinando anche a costo di incidere sull'essenza stessa dello Stato e di distruggere, come nel caso della scuola, dei valori educativi e dei valori culturali.

Questa lesina è ancora meno comprensibile e più dannosa, se si riflette che le spese fatte per la scuola sono innegabilmente spese produttive, in quanto costituiscono veri e propri investimenti, come è affermato e dimostrato anche negli atti dell'inchiesta parlamentare sulla disoccupazione e in quelli sulla miseria. Ed è pertanto estremamente ingiusto richiamare, come più volte è stato

fatto, gli insegnanti alle loro responsabilità e ricordare che la loro è una missione. Missionari quanto si voglia, ma missionari laici, senza l'obbligo del voto di celibato, di povertà, del digiuno e della clausura, ma anzi chiamati, come tutti gli altri laici, a costituirsi una famiglia, con il dovere di bene assisterla secondo le leggi di natura, il codice civile e gli insegnamenti della religione ufficiale del nostro Stato.

Scrisse Luigi Einaudi nel 1923 che il personale insegnante era stato trattato peggio di ogni altro dalla legge sull'ordinamento degli statali. Ora io non vorrei che lo stesso trattamento e lo stesso destino si rinnovasse con quanto si sta attuando nel nuovo ordinamento dello Stato. Non lo vuole la pubblica opinione, come risulta dagli organi di stampa, che della pubblica opinione sono fedeli interpreti. Non v'è giornale, non v'è organo ufficiale di un solo partito politico, che non sia schierato in difesa della scuola e delle rivendicazioni del personale insegnante, tutti convinti che il primo presupposto perché la scuola risorga è la retribuzione adeguata di chi per la scuola deve lavorare.

In caso diverso, avremmo la fuga dei migliori, lo scadimento della cultura, l'involuzione dello spirito.

Come non sono soddisfatte le opposizioni, così non può essere soddisfatto il ministro della pubblica istruzione né di fatto lo è, come non lo sono il ministro del lavoro, il vicepresidente del Consiglio, il segretario del partito socialdemocratico. Gli onorevoli Rossi, Vigorelli, Saragat, Romita, Matteotti, appartengono ad un partito il cui organo ufficiale di stampa ha pubblicato molti articoli in favore dei professori. E così ha fatto l'organo del partito repubblicano. Né alcuno potrebbe giudicare che la scuola non stia a cuore ai ministri liberali, se è vero, come è vero, che per i liberali la cultura ha sempre rappresentato il supremo valore ideale.

E allora io devo dire la verità: sono rimasto sorpreso e addolorato quando da un Consiglio dei ministri di cui fanno parte gli onorevoli Segni, Saragat, De Caro, Rossi, Romita, Martino, Vigorelli, è stato emesso un comunicato, approvato all'unanimità, che è ben lungi dal suonare dolcezza per il corpo insegnante ed è in pieno ed evidente contrasto con gli articoli pubblicati nella stampa ufficiale dei partiti.

Onorevoli colleghi, si parla di difficoltà di bilancio e noi tutti ce ne rendiamo conto. Ma ci rendiamo anche conto che non può protrarsi più a lungo la malinconia delle aule,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

in cui dovrebbe fiorire la giovinezza. rese deserte, mentre vi si aggira solo lo spettro del tesoro statale, rappresentato dall'onorevole Gava.

È necessario ed urgente che il Parlamento esprima la sua solidarietà nei confronti degli insegnanti e che ognuno di noi studi quali possano essere i possibili rimedi.

Io ne ho suggeriti due nella mia interrogazione: può darsi che mi sbagli. Ma è certo che se a un buon padre di famiglia sta a cuore l'avvenire dei propri figli, non gli sarà di peso pagare poche migliaia di lire in più. Portando le tasse a un livello corrispondente all'indice di svalutazione monetaria, si reperirebbe la somma di circa 8 miliardi, forse sufficiente a coprire la spesa per le ultime richieste avanzate dalla categoria.

Avrei dovuto intrattenermi sulla scuola privata e sulle sovvenzioni che vengono date ad essa.

Concludo col dire che i valori dello spirito non si pagano mai troppo cari, se su di essi poggia la democrazia, la civiltà, il costume, la morale, la vita stessa dello Stato.

Abbandoni perciò presto il cipiglio l'onorevole ministro del tesoro nel triste vuoto delle aule scolastiche ed appaia anche lì col sorriso beato e tanto intelligente che gli è consueto a Montecitorio. Non sarà certo il Presidente del Consiglio né i suoi colleghi di gabinetto né saremo noi o i membri dell'altra Camera, né la stampa né il popolo italiano a rimproverarlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Bucciarelli Ducci ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BUCCIARELLI DUCCI. Ringrazio il Presidente del Consiglio per le notizie che ci ha fornito e per le precisazioni che ha fatto in merito alle vicende, soprattutto le più recenti, dalle quali trae origine l'agitazione in atto nel settore della scuola.

Ho presentato un'interrogazione sull'argomento perché mi sembrava giusto che il Parlamento, di fronte a situazioni che allarmano profondamente la pubblica opinione, che non trovano precedenti analoghi e che rivelano una profonda crisi nel settore più delicato della vita nazionale, potesse avere informazioni dirette e ufficiali al di fuori delle notizie pervenuteci dalla lettura dei vari comunicati che sono stati emanati dopo ripetuti incontri avvenuti fra i rappresentanti sindacali e i membri del Governo, comunicati che per altro contenevano anche qualche contraddizione.

Di fronte alla situazione quale ci è stata descritta e che probabilmente minaccia di

protrarsi, è impossibile nascondere la più viva preoccupazione e la più profonda amarezza che prova in questo momento ogni cittadino italiano, il quale nel dramma della scuola vede riflesso il dramma della società.

Dall'esame della situazione emerge chiaramente che l'aspetto economico della questione, anche se non costituisce l'unico motivo dell'agitazione, ne costituisce però una delle ragioni che sembrano prevalenti, se non addirittura assorbenti.

Sotto questo profilo l'onorevole Segni ci ha annunziato che il Governo non ha trascurato di compiere ogni sforzo perché le richieste dei docenti potessero avere accoglimento, sia pure nei limiti consentiti dalla situazione generale, e ci ha annunziato che è imminente la compilazione delle tabelle di retribuzione.

Interpreto quindi, onorevole Presidente del Consiglio, le sue dichiarazioni come mosse dal desiderio, per altro condizionato dalla necessità di osservare preminenti doveri, di raggiungere una soluzione. E pertanto manifesto la convinzione che il senso di responsabilità dimostrato dal Governo, unito a quello del corpo docente, permetta di trovare serenamente un punto di incontro, in modo da rassicurare l'opinione pubblica che segue la vicenda con giustificata trepidazione e in maniera da avviare la scuola, una volta risolto l'attuale stato di turbamento, verso l'adempimento del suo precipuo compito, che è quello di formare ed elevare la società, non solo intellettualmente, ma anche moralmente.

PRESIDENTE. L'onorevole Macrelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MACRELLI. Ho presentato la mia interrogazione perché non poteva mancare in questo dibattito, sia pure in sede di interrogazioni, la voce di un partito che ha fatto del problema della scuola uno dei capisaldi della sua dottrina. della sua azione e del suo pensiero. D'altro lato non è la prima volta che noi abbiamo affrontato in quest'aula l'argomento.

I colleghi ricorderanno che in occasione della discussione della legge delega io ebbi l'onore di illustrare una proposta di legge che i due gruppi socialdemocratico e repubblicano, sia pure attraverso la preparazione dei sindacati facenti capo all'U. I. L., avevano presentato alla Camera. La proposta di legge a cui mi riferisco porta il numero 1054 e riguardava il riordinamento delle retribuzioni ai pubblici dipendenti.

Ho avuto anche recentemente occasione di dire durante la discussione del bilancio del

Ministero della pubblica istruzione che se i concetti espressi in quella proposta di legge fossero stati accolti, noi non ci troveremmo nella situazione attuale, in quanto che la soluzione da noi prospettata riguardava non soltanto la categoria degli insegnanti, ma tutte le categorie dei dipendenti statali.

Questa affermazione abbiamo ripetuto poco tempo fa, tanto che il Presidente del Consiglio, preoccupato proprio di quelle che erano state le nostre osservazioni, ebbe a convocarci attraverso una commissione presieduta dall'onorevole Ferrari Aggradi. Dobbiamo però conossare, onorevole Presidente, che coloro che ci rappresentavano in quella commissione non sono rimasti entusiasti dei funzionari che parlavano a nome del ministro del tesoro e soprattutto della ragioneria dello Stato.

Recentemente è stato pubblicato sulla *Voce repubblicana* — che ella evidentemente non legge — un comunicato.

GAVA, *Ministro del tesoro*. A differenza di tanti altri, la leggo.

MACRELLI. La commissione, costituita sotto la presidenza dell'onorevole Ferrari Aggradi, composta dai rappresentanti della ragioneria dello Stato e della giunta d'intesa U. I. L.-autonomi, doveva esaminare, come è noto, tutti i dati relativi al bilancio statale. La giunta di intesa ora si è ritirata da tale commissione, inviando al Presidente del Consiglio una lettera per rendere noti i particolari e le cause della grave decisione. La U. I. L., protestò energicamente per l'atteggiamento tenuto dai rappresentanti della ragioneria generale, i quali non hanno fornito alcuno degli elementi necessari per l'esame comparativo.

Ora, onorevoli colleghi, noi non ci facevamo certo illusioni, non pensavamo di risolvere in pieno il problema, soprattutto con gli elementi forniti da noi; ma, comunque, era una base per una discussione seria, con dati sicuri; e la discussione avrebbe portato probabilmente ad evitare anche lo sciopero degli insegnanti.

Il problema che oggi ci occupa indubbiamente è grave, e su di esso converge ormai l'attenzione ansiosa di tutta la nazione. Noi comprendiamo lo stato di disagio morale e materiale in cui si trova la classe degli insegnanti. Noi non pretendiamo che il Governo accetti in pieno le nostre proposte; però crediamo — poiché vi è ancora un margine di tempo avanti a noi — che un riesame della situazione, anche sulla base dei dati che abbiamo fornito, darà la possibilità di venire in-

contro a quelle che sono le legittime aspirazioni della classe insegnante. (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Francesco Franceschini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Onorevoli colleghi, noi prendiamo atto delle parole pronunciate dal Presidente del Consiglio, parole che egli ha voluto pronunziare non soltanto nella sua qualità di responsabile politico, ma altresì nella sua qualità di insegnante.

Di queste dichiarazioni abbiamo apprezzato la serietà e la serenità. La serietà, perché egli ha voluto prospettare obiettivamente alla Camera tutto il quadro del bilancio, tutto il complesso quadro dei rapporti tra lo Stato e le diverse categorie dei suoi dipendenti. In questo quadro egli ha voluto dichiarare che il Governo ha compiuto e sta per compiere il massimo sforzo. Non abbiamo il diritto di dubitarne; non hanno diritto di dubitarne se non coloro che vogliono speculare sulla situazione attuale e trarne facile motivo a comizi di protesta, anziché a riflessione obiettiva e valutatrice.

Serietà, altresì, perchè il Presidente del Consiglio, rispondendo alla nostra interrogazione, ha ribadito ancora una volta — e gliene siamo grati — la posizione di particolare dignità della scuola; ha voluto ripetere che a questa particolare situazione di serietà e di dignità va connessa necessariamente una differenziazione, come postulato dall'articolo 7 della legge-delega. La nostra parte, onorevole Nenni, per sua stessa costituzione e dottrina, in forza dei suoi stessi ideali, ha sempre concepito la scuola, prima dei suoi amorevoli suggerimenti, nel modo più nobile e più alto!

Dobbiamo anche dire che abbiamo apprezzato la serenità delle parole del Presidente del Consiglio, in quanto, pur deplorando lo sciopero in atto, come mezzo di per sé non consono e non pertinente al complesso degli ideali da raggiungere da parte della scuola italiana...

MARANGONE. È la più bella lezione che i professori abbiano dato ai giovani delle nuove generazioni.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Ella è troppo buon professore, onorevole collega, troppo buon insegnante perché io le passi questa frase.

L'onorevole Presidente del Consiglio, dico, pur deplorando lo sciopero come mezzo poco consono e poco pertinente al raggiungimento del complesso degli ideali della scuola, ha dichiarato tuttavia che il Governo continua e continuerà, senza adontarsi in alcun modo

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

dell'asprezza del linguaggio sindacale, a fare quanto è possibile per andare incontro alle aspirazioni di vita, di dignità, di studio di tutte le categorie di insegnanti, d'ogni ordine e grado.

Ho avuto più volte occasione di parlare in quest'aula, anche a nome del mio gruppo, incitando il Governo a fare quanto più era possibile in favore degli insegnanti, per la dignità della scuola italiana. Più volte ho dovuto ripetere con dolore che la maggior parte dei mali che affliggono oggi la nostra nazione, gridano: scuola, scuola! Ma l'onorevole Presidente del Consiglio ha mostrato ancora una volta, oggi, di essere perfettamente su questa linea; e nella stessa accuratezza dei suoi termini, che non sarà certamente sfuggita, egli ha voluto far intendere che ben di più il Governo avrebbe voluto fare se ne avesse avuto i mezzi.

Ora, noi attendiamo, onorevole Presidente del Consiglio, i decreti delegati con una duplice, ferma fiducia. Anzitutto, che essi costituiscano un deciso passo avanti sul piano della qualificazione della scuola, della dignità della scuola, sul piano del suo benessere, in secondo luogo, che essi siano arra e garanzia per miglioramenti futuri che noi auspichiamo quanto più prossimi possibile, affinché la scuola italiana si senta circondata da parte della nazione, da parte del Governo, da parte del Parlamento, da un'atmosfera di serenità che le permetta il più fecondo ed operoso lavoro.

PRESIDENTE L'onorevole Cottone ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

COTTONE. Considerata la proficuità, sia pure in sede di interrogazioni, di questo ampio dibattito che ha permesso alla Camera, attraverso i suoi vari settori, di esprimere la propria opinione sull'attuale, grave crisi della scuola (opinione della Camera che dovrebbe far piacere o almeno costituire per il Governo un orientamento), fatta questa considerazione, ripeto, e prima di entrare nel merito della questione, non posso fare a meno di esprimere, a nome personale e a nome del mio gruppo, la profonda amarezza per lo strano comportamento tenuto dal Governo nei confronti del Parlamento in ordine all'agitazione degli insegnanti. Questa discussione che noi abbiamo fatto solo oggi avrebbe potuto farsi, evidentemente con maggiore profitto, molto tempo fa e precisamente in occasione di una interpellanza presentata dal mio collega Covelli mesi faddietro. Invece è passato tanto tempo e per riuscire qui a trattare dell'argomento è stato neces-

sario addirittura lo sciopero degli insegnanti; anzi direi che neppure lo sciopero è bastato, se è vero che l'altra sera la richiesta di trattare le due mozioni con urgenza è stata respinta dalla Camera. Vi si è giunti solo dopo l'invito cortese di un nostro collega, un uomo politico che oggi è tanto e da tanti vezzeggiato per le sue aspirazioni legittime quanto sinistre. C'è voluto questo, perché il Governo si decidesse a far sentire la sua opinione in merito e consentisse alla Camera di sprimere le proprie idee.

Entro nell'argomento. È chiaro che qui non è il caso di dichiarare se un interrogante è oppure no soddisfatto. Onorevole Presidente, non sono io che ho avuto l'onore di firmare l'interrogazione col collega Covelli, non sono io che debbo dichiararmi soddisfatto o insoddisfatto. Evidentemente, la soddisfazione o l'insoddisfazione dovranno piuttosto manifestarla gli interessati, gli insegnanti che in questo momento sono in sciopero. Ella ci ha detto, onorevole Presidente del Consiglio, che ci sono dei limiti insuperabili di bilancio che impediscono al Governo di compiere ulteriori passi a favore della categoria degli insegnanti, oltre all'ultimo che è stato compiuto e che va sotto il nome di soluzione « ponte ». Ci ha parlato anche di talune questioni che il Governo sta affrontando a favore della categoria: immissione in ruolo di tutti gli idonei (del resto stiamo già trattando di questo alla Commissione dell'istruzione), dell'imminente immissione in ruolo ordinario di tutti i professori di ruolo transitorio, della sistemazione dei non di ruolo.

Indubbiamente penso che gli insegnanti gradiranno di conoscere queste notizie che provengono dal Governo e sono espresse naturalmente con tutto il più consapevole impegno. Ma è chiaro che la questione non può soltanto ridursi nei limiti in cui il Governo si è espresso questa sera alla Camera. Onorevole Presidente del Consiglio, possiamo anche renderci conto delle esigenze di bilancio, ma ci rendiamo maggiormente conto delle esigenze della scuola italiana che è veramente in una grave e profonda crisi.

Noi, vi possiamo suggerire — sempre che il Governo sia disposto ad accettare un'ampia discussione sulle mozioni che sono state presentate — anche i metodi e i mezzi per poter arrivare a risolvere la questione. Si potrebbe addirittura rivedere tutta la struttura del bilancio dello Stato per venire incontro alle esigenze di questa categoria. E badi, onorevole Presidente del Consiglio, che non è soltanto un vincolo affettivo che ci lega alla

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

classe degli insegnanti, sol perché facciamo parte della famiglia. Qui si tratta veramente di una categoria di dipendenti dello Stato che ha una sua configurazione giuridica e morale, unica, differenziata da quella delle altre, sia pur benemerite, categorie di dipendenti dello Stato.

Denuncio l'errore di aver distrutto la parità giuridica ed economica che legava i professori ai magistrati. Comunque c'è sempre tempo di rimediare. La necessità di venire incontro alle legittime aspirazioni degli insegnanti deve essere risolta dal Governo. Il Governo e tutto il paese, che in questo momento sente la gravità della situazione della categoria degli insegnanti, devono sapere che è dalla scuola che dovranno venir fuori le classi dirigenti del paese, che è la scuola che forma e formerà domani i quadri qualificati di tutte le attività sociali della vita nazionale.

A prescindere dal fatto di essere o non essere soddisfatti della risposta, invitiamo il Governo formalmente a trovare un sistema per risolvere il problema a favore di tutta la categoria degli insegnanti, cui ci sentiamo, in questa circostanza, legati con la massima solidarietà.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento di interrogazioni urgenti.

Presentazione di disegni di legge.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Mi onoro presentare i disegni di legge:

« Determinazione dell'importo della indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1954 » (1962);

« Norme per i concorsi ad agente di cambio » (1961);

« Versamento di ritenute erariali per importi esigui e proroga nella presentazione dei rendiconti amministrativi pure di importi esigui » (1960).

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento della Corte costituzionale. (1954).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento della Corte costituzionale (già approvato dal Senato).

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri la Commissione fu autorizzata, data l'urgenza, a riferire oralmente all'Assemblea.

Il relatore, onorevole Scoca, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SCOCA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è ormai compiuto l'iter per addivenire alla costituzione della Corte costituzionale. I corpi giudiziari, il Parlamento, il Capo dello Stato hanno proceduto all'elezione o alla nomina dei membri della Corte stessa. Ieri, in una riunione solenne, i giudici prescelti hanno prestato giuramento alla presenza del Presidente della Repubblica e sono stati presentati alle alte cariche dello Stato.

Occorre ora che la Corte costituzionale entri in funzione ed all'uopo bisogna che essa sia dotata dei mezzi finanziari occorrenti. In proposito ricordo che l'articolo 12 della legge 1 marzo 1953, n. 87, contenente norme sulla costituzione ed il funzionamento della Corte stabilisce che essa « provvede alla gestione delle spese dei servizi e degli uffici ed a quant'altro indicato nell'articolo stesso nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con apposita legge ». Fu in proposito provveduto con la legge 4 novembre 1953, n. 855, che prevedeva lo stanziamento di un fondo di 150 milioni annui, tranne che per il primo anno (1953-54), per il quale il fondo fu ridotto a 120 milioni perché l'esercizio era già cominciato.

La legge rimase arenata perché le note difficoltà non hanno permesso che finora la Corte fosse costituita ed entrasse in funzione; ed occorre provvedere con altro provvedimento. Con il disegno di legge in esame (già approvato dall'altro ramo del Parlamento) si prevede un fondo di 120 milioni per l'esercizio in corso, mentre si lascia aperta la strada per una valutazione successiva negli esercizi futuri, per i quali l'ammontare della spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale verrà annualmente determinato dal Parlamento con la legge di approvazione dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

È ovvio che non si possa stabilire fin d'ora quale possa essere l'ammontare definitivo del fondo necessario, in mancanza di più concreti

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

elementi, e si potrà solo in prosieguo stabilire, in base alle esperienze, se il fondo oggi fissato in 120 milioni debba essere mantenuto in tale misura o variato in aumento o in diminuzione.

Penso che la legge proposta non incontri difficoltà da nessuna parte e ricordo con compiacimento che stamane il provvedimento è stato approvato alla unanimità dalla Commissione finanze e tesoro: il che dimostra l'unanime consenso che l'istituzione della Corte riscuote in tutti i partiti rappresentati nel Parlamento.

Ieri il Presidente della Repubblica ricordava che con la costituzione della Corte costituzionale il nostro Stato assume vieppiù la fisionomia di Stato di diritto, perché i contrasti politici vengono a risolversi in definitiva, con questo sistema, sul piano giuridico. È un rilievo che va accolto, meditato, approvato. La mancanza di qualsiasi contrasto nel disegno di legge rende superflua ogni altra osservazione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, non posso che augurarmi che la votazione in Assemblea avvenga con quella unanimità di consensi che si è avuta questa mattina nella Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

Il Governo ha dichiarazioni da fare?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Il Governo si associa alle autorevoli conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi del Senato e della Commissione), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

LONGONI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Per il funzionamento della Corte costituzionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1955-56, la spesa di lire 120 milioni, da iscriverne con speciale capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(È approvato).

ART. 2.

Per gli esercizi finanziari 1956-57 e successivi, l'ammontare della spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale verrà annualmente determinato dal Parlamento con la legge di approvazione dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

(È approvato).

ART. 3.

Per far fronte all'onere derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario in corso viene ridotto corrispondentemente lo stanziamento iscritto al capitolo 531 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

(È approvato).

ART. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme integrative della legge 11 gennaio 1951 n. 25, sulla perequazione tributaria.

Come la Camera ricorda ieri sera è stato votato l'articolo 17.

Si dia lettura dell'articolo 18.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« A decorrere dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, chiunque corrisponde a stranieri o ad italiani domiciliati all'estero diritti di autore oppure canoni o proventi per la cessione o la concessione dell'uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica e simili, ovvero compensi per l'esercizio in Italia di un'arte o professione, è tenuto ad operare sui due terzi delle somme corrisposte le ritenute seguenti:

a) per imposta di ricchezza mobile, il 18 per cento oltre il 3 per cento per imposta comunale sulle industrie e l'1,50 per cento per la relativa addizionale provinciale, quando si tratti di canoni o proventi corrisposti in relazione all'esercizio di una attività industriale o commerciale;

b) per imposta di ricchezza mobile l'8 per cento oltre il 2,40 per cento per imposta comunale sulle industrie e l'1,20 per cento per la relativa addizionale provinciale in ogni caso diverso da quelli indicati *sub a*);

c) per imposta complementare, il 4 per cento se trattasi di persone fisiche.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

Deve essere operata, altresì, la ritenuta dell'addizionale a favore degli Enti comunali di assistenza in ragione di cinque centesimi per ogni lira di imposta trattenuta.

L'Intendenza di finanza provvede annualmente a liquidare le quote dei versamenti in Tesoreria spettanti ai singoli enti.

L'ammontare delle imposte trattenute deve essere versato, entro venti giorni, alla Sezione di tesoreria provinciale, nella cui circoscrizione chi ha eseguito il pagamento ha il suo domicilio fiscale. In sede di liquidazione annuale dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare sul reddito su dichiarazione del percipiente si provvede al conguaglio.

Nel termine stabilito per la dichiarazione annuale dei redditi i soggetti che hanno operato le ritenute devono presentare all'ufficio distrettuale delle imposte dirette l'elenco nominativo delle persone alle quali furono, nell'anno precedente, effettuati i pagamenti, indicando per ciascuna di esse l'ammontare e la casuale dei pagamenti fatti e delle imposte trattenute. All'elenco deve essere allegata una attestazione della Sezione di tesoreria comprovante i versamenti eseguiti.

Le imposte non versate a norma del quarto comma sono accertate ed iscritte in ruolo straordinario al nome del soggetto tenuto al versamento e riscosse in unica soluzione con la soprattassa di cui al quinto comma dell'articolo 39 ».

PRESIDENTE. Al primo comma di questo articolo l'onorevole Giuseppe Basile ha proposto di sopprimere le parole: « per la cessione », e le, altre: « sui due terzi delle somme corrisposte »; di sostituire alla lettera a), alle parole: « in relazione all'esercizio di un'attività industriale o commerciale », le altre: « relativi all'esercizio di un'attività industriale o commerciale, sul 20 per cento delle somme corrisposte »; di aggiungere alla lettera b), dopo le parole: « da quelli indicati sub a), le parole: « sui due terzi delle somme corrisposte »; di sostituire la lettera c), con la seguente:

« c) per imposta complementare il 2 per cento, in aggiunta al tributo mobiliare, se trattasi di persone fisiche ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questi emendamenti.

Qual è il parere della Commissione ?

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Giuseppe Basile è assente, si intende che abbia rinunciato alla votazione dei suoi emendamenti.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 18 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« Nell'elenco annuale previsto dall'articolo 3 del regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, i datori di lavoro e gli enti tenuti ad effettuare la ritenuta della imposta di ricchezza mobile e della imposta complementare sulle retribuzioni corrisposte, debbono indicare i seguenti elementi:

1°) l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ad ogni singolo percipiente al lordo e al netto dei contributi a carico dei prestatori di opera, distinguendo le quote esenti per effetto della detrazione di lire 240.000 ragguagliate ad anno, le quote assoggettate alla ritenuta dell'imposta di ricchezza mobile rispettivamente con le aliquote del 4 e dell'8 per cento, la quota assoggettata alla ritenuta per l'imposta complementare;

2°) la distinta di tutti gli altri versamenti a qualsiasi titolo effettuati ai singoli prestatori d'opera, sui quali non è stata effettuata la trattenuta;

3°) l'ammontare complessivo dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro pagati nell'anno e gli estremi dei versamenti agli enti aventi diritto alla percezione dei contributi stessi.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed agli enti parificati agli effetti tributari all'Amministrazione statale ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« I maggiori valori delle attività delle imprese, in qualsiasi forma costituite, concorrono a formare il reddito imponibile nell'esercizio nel quale sono realizzati o distribuiti o iscritti in bilancio.

Per gli imprenditori diversi dalle società e dagli enti tassabili in base a bilancio e dalle altre società indicate dall'articolo 2200 del

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

Codice civile, la disposizione del comma precedente si applica soltanto alle attività comunque afferenti all'esercizio dell'impresa.

I maggiori valori iscritti nei bilanci di esercizi chiusi prima dell'entrata in vigore della presente legge e non computati ai fini della determinazione del reddito imponibile, concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui vengono imputati a capitale, realizzati o distribuiti.

Sono esclusi i maggiori valori derivanti da rivalutazioni per conguaglio monetario effettuate in conformità alla legge 11 febbraio 1952, n. 74.

Le minusvalenze delle attività indicate nei commi precedenti si deducono dal reddito imponibile dell'esercizio nel quale si sono verificate, purché comprovate da elementi certi ».

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« I maggiori valori delle attività delle imprese, in qualsiasi forma costituite, sono considerati redditi imponibili dell'esercizio nel quale sono realizzati o distribuiti.

Per le imprese diverse dalle società e dagli enti tassabili in base a bilancio e dalle altre società indicate nell'articolo 2200 del codice civile, la disposizione del comma precedente si applica soltanto alle attività comunque afferenti all'esercizio della impresa.

Per le imprese tassate in base a bilancio sono considerati redditi imponibili i maggiori valori iscritti in bilancio, ancorché non realizzati o distribuiti, quando non siano stati accantonati in poste correttive dello attivo, distinte per categorie di cespiti. In caso di realizzo o di svalutazione in bilancio dei cespiti, l'ammontare della corrispondente posta correttiva deve essere diminuito del maggior valore già attribuito ai cespiti realizzati o svalutati.

I maggiori valori iscritti nei bilanci di esercizi chiusi prima dell'entrata in vigore della presente legge sono considerati redditi dell'esercizio in cui vengono imputati a capitale, realizzati o distribuiti. Sono esclusi i maggiori valori derivanti da rivalutazioni per conguaglio monetario effettuato a norma delle leggi speciali in materia.

Le minusvalenze delle attività indicate nei commi precedenti si deducono dal reddito imponibile dell'esercizio nel quale sono realizzate ovvero per i contribuenti di cui al terzo comma, dell'esercizio nel quale sono iscritti in bilancio, purché comprovate da elementi certi e precisi »

L'onorevole Colitto ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COLITTO. Si tratta di modificazioni puramente tecniche, le quali sono intese ad incoraggiare la redazione di bilanci veritieri con attribuzioni di valore il più possibile corrispondenti alla realtà, senza stimolare il ricorso a riserve occulte. È evidente che, quando una plusvalenza sia iscritta nel bilancio con la compensativa partita di una posta correttiva al passivo, essa non costituisce reddito se non per l'esercizio in cui sia effettivamente realizzata e distribuita. Come, poi, la legge sull'imposta di ricchezza mobile disciplina il caso delle perdite, che vanno detratte dagli utili dell'azienda, così è necessario che si preveda in modo chiaro la detraibilità dei minori valori, determinando a quali condizioni tali minusvalenze siano detraibili. Sono queste brevemente le ragioni per le quali io penso che l'emendamento debba essere accolto.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferreri ha proposto di aggiungere al primo comma, in fine: « esclusi per questi ultimi i fondi di oscillazione contro il rischio di svalutazione dei beni di cui all'articolo 2424 del codice civile ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Angioy, Roberti e Villella hanno proposto di aggiungere dopo il primo comma il seguente:

« Nella valutazione dell'imponibile si tiene conto delle poste correttive iscritte al passivo nel bilancio ».

Poiché nessuno dei presentatori è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Rosini, Faletta, Assennato e Gelmini hanno proposto infine di sopprimere l'ultimo comma.

L'onorevole Rosini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ROSINI. Le ragioni dell'emendamento sono quelle esposte a pagina 27 e 28 della relazione della maggioranza. Pertanto mi rimetto ad esse.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 20 ?

VALSECCHI, Relatore per la maggioranza. Per le ragioni, pure espresse nella relazione scritta, debbo dichiararmi contrario all'emendamento Colitto.

Per l'emendamento Angioy vale la medesima osservazione fatta nella relazione, mentre concordo con l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Rosini.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 20?

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Sono d'accordo con il relatore. Raccomando in particolare alla Camera di sopprimere l'ultimo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colitto sostitutivo dell'intero articolo 20, del quale ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Poiché gli onorevoli Ferreri e Angioy non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato ai loro emendamenti.

Pongo in votazione i primi quattro commi dell'articolo 20 nel testo della Commissione, dei quali è già stata data lettura.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'ultimo comma, del quale l'onorevole Rosini, d'accordo con la Commissione e il Governo, propone la soppressione:

« Le minusvalenze delle attività indicate nei commi precedenti si deducono dal reddito imponibile dell'esercizio nel quale si sono verificate, purché comprovate da elementi certi ».

(Non è approvato).

L'articolo risulta pertanto approvato del testo della Commissione meno l'ultimo comma.

Si dia lettura dell'articolo 21.

LONGONI, Segretario, legge:

« Ai fini della determinazione del reddito imponibile di ricchezza mobile delle imprese, in qualsiasi forma costituite, la valutazione delle azioni, delle obbligazioni e degli altri titoli a reddito fisso non può essere inferiore al minor valore tra quello di costo e quello alla chiusura dell'esercizio.

Il costo dei titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche si determina dividendo la spesa complessiva di acquisto per il numero dei titoli posseduti, compresi quelli acquisiti gratuitamente.

Il contribuente ha, tuttavia, facoltà di procedere alla valutazione in base al costo dei singoli titoli, purché ne abbia dato comunicazione scritta all'ufficio distrettuale delle imposte prima dell'inizio dell'esercizio. In tale ipotesi i titoli già posseduti si considerano acquistati all'inizio dell'esercizio e sono valutati in base al costo medio, ai sensi del comma precedente, e, in caso di variazioni quan-

titative, si considerano realizzati in primo luogo i titoli acquistati nel momento più vicino alla data del realizzo.

La comunicazione fatta prima dell'inizio di un esercizio se non revocata vale anche per gli esercizi successivi.

Agli effetti della disposizione del primo comma il valore dei titoli, alla chiusura dell'esercizio, è dato dalla media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre anteriore alla chiusura dell'esercizio o dal prezzo alla data di chiusura dell'esercizio ove tale prezzo sia inferiore alla media suddetta. Per le azioni non quotate in Borsa, si tiene proporzionalmente conto delle diminuzioni patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società emittenti in confronto all'ultimo bilancio anteriore alla data in cui le azioni vennero acquistate o da deliberazioni adottate ai sensi dell'articolo 2446 del Codice civile; per le obbligazioni e per gli altri titoli a reddito fisso non quotati in Borsa, si tiene conto delle diminuzioni di valore comprovate da elementi certi e precisi.

La minore valutazione in confronto al costo attribuita ai titoli alla chiusura di un esercizio in conformità alle disposizioni dei commi precedenti, può venire mantenuta dal contribuente negli esercizi successivi. Rimane ferma in ogni caso l'applicazione dell'articolo 20 della presente legge nell'esercizio in cui un maggiore valore, in confronto a quello attribuito ai titoli nell'esercizio precedente, venga realizzato o distribuito o iscritto in bilancio.

La disposizione del comma precedente vale anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 della legge 11 gennaio 1954, n. 25, relativo alla valutazione delle merci e delle materie prime ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

LONGONI, Segretario, legge:

« I redditi sottratti a tassazione negli esercizi precedenti concorrono, ai soli fini della tassazione definitiva di conguaglio, a formare il reddito imponibile nell'esercizio nel quale sono imputati a capitale o distribuiti o comunque emergono dal bilancio.

Per il primo esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l'imposta afferente la parte del reddito imponibile accertata in dipendenza dell'iscrizione in bilancio di redditi sottratti a tassazione negli

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

esercizi anteriori alla data stessa è rateata, su richiesta del contribuente, fino a cinque anni».

SCHIRATTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIRATTI. Vorrei pregare l'onorevole ministro di un chiarimento circa l'articolo 22. Precisamente vorrei sapere qual è la effettiva portata di questo articolo 22 in rapporto a quanto fu disposto a suo tempo dall'articolo 19 della legge 8 giugno 1936, in base al quale si consentiva che gli istituti di credito facessero degli accantonamenti eccezionali e che tali accantonamenti fatti prevalentemente per potenziare la difesa del risparmio fossero assoggettati alla imposizione fiscale soltanto qualora fossero in successivi esercizi distribuiti agli azionisti.

Se questa disposizione non si ritiene contrasti con l'articolo 22, perché tale è l'interpretazione da dare all'articolo 22, nessuna difficoltà che l'articolo 22 passi nella formula che ci è presentata; viceversa, se vi dovesse essere contrasto fra questa disposizione e quella dell'articolo 22, io esprimo un dubbio sulla costituzionalità della norma stessa e temo che sia uno dei primi casi che la Corte costituzionale dovrà affrontare in quanto con questo articolo veniamo a confiscare un diritto che questi istituti avevano acquisito in base a legge.

Questo il quesito che pongo al ministro e sul quale chiedo qualche chiarimento.

SELVAGGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELVAGGI. Signor Presidente, non posso che associarmi a quanto ha dichiarato l'onorevole Schiratti per quanto concerne l'articolo 22 ed in particolare il primo comma, perché a me pare che non vi siano dubbi sulla interpretazione delle ultime righe ed in particolare della frase « o comunque emergono dal bilancio ». Sorgerebbe un problema di costituzionalità e quindi una possibilità di adire la Corte costituzionale proprio ai sensi dell'articolo 19 della legge del giugno del 1936, perché, ovviamente, un complesso di enti e di società che avevano, in base ad una legge perfettamente legittima, predisposto un determinato piano, un determinato programma che consentiva di ridurre i dividendi ai propri azionisti per accantonarli in vista di un piano futuro si troverebbero ingiustamente colpiti.

Ritengo tuttavia, salvo quello che potrà essere lo studio che il ministro delle finanze potrà far fare dai suoi uffici al riguardo, che si possa trovare una soluzione in sede di

norme transitorie, inserendo un articolo che definisca e determini un termine entro il quale la norma possa entrare in esecuzione, per dare modo a queste società — che fino ad oggi legittimamente, in base a una legge preesistente, avevano seguito un determinato iter amministrativo e soprattutto un determinato programma di impieghi di carattere economico e finanziario — di potersi adeguare alle nuove disposizioni della legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su quanto hanno esposto gli onorevoli Schiratti e Selvaggi?

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. È un caso del tutto nuovo. Siamo di fronte ad un quesito del quale non misconosco la ragione. In effetti, qui si fa appello alla legge del 1936, secondo la quale gli accantonamenti di utile fatti da istituti bancari non venivano colpiti da imposta fino a quando non fossero effettivamente distribuiti ai soci.

SELVAGGI. Come capitale! Questo è importante!

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Con la norma odierna si viene a spostare effettivamente il regime della legge del 1936. Credo che, se il ministro lo consente, possiamo accogliere il suggerimento dell'onorevole Selvaggi, provvedendo in sede di votazione delle norme transitorie e finali del disegno di legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Il fine di questo articolo è quello di assoggettare ad imposta quelle riserve sfuggite alla tassazione — secondo quanto previsto dalla legge del 1936 — anche nel caso che emergano dal bilancio; in effetti, le altre ipotesi di distribuzione e di passaggio a capitale sono già considerate dalla legislazione.

Quindi, sulla modificazione di questo articolo esprimo parere contrario; sulla eventuale possibilità di indicare nelle disposizioni transitorie una speciale decorrenza potremmo anche discutere. Però mi pare che il secondo comma di questo articolo contrasti con una possibile decorrenza diversa, come vorrebbe suggerire l'onorevole Selvaggi.

Io penso, concludendo, che il sistema del primo e del secondo comma debba essere approvato nel testo attuale. Sulla eventuale questione della decorrenza temporale potremo discutere in sede di disposizioni transitorie, quando si parlerà delle decorrenze dei singoli articoli di questo disegno di legge.

SELVAGGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

SELVAGGI. Per un chiarimento, signor Presidente. Mi pare che vi sia un equivoco, anzi più di un equivoco. Il ministro ha osservato che vi sarebbe un contrasto fra il mio suggerimento e il secondo comma.

Vorrei precisare che il secondo comma dice testualmente: « Per il primo esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l'imposta afferente la parte del reddito imponibile accertata in dipendenza dell'iscrizione in bilancio di redditi sottratti a tassazione ». Il che è cosa molto diversa dal problema specifico, richiamato dallo stesso ministro, delle riserve occulte; mentre qui il problema delle riserve occulte era cosa sancita per legge e che aveva scopi ben diversi, perché, per esempio, poteva riferirsi alla copertura di passività di esercizi precedenti. Noi andremo ora a colpire quello che una legge autorizzava e che in certo senso — osere dire — indicava.

Infatti, l'articolo 19 della legge del 1936 così si esprime: « Quando nel bilancio di una società o ente di cui agli articoli 11, 12, 13, ecc. della presente legge, relativo ad un determinato esercizio risulti che i redditi sottratti alla tassazione negli esercizi precedenti siano, sotto qualsiasi forma, distribuiti agli azionisti, la finanza ha il diritto di accertare, ai soli fini della tassazione definitiva... » e non quindi ai fini della tassazione del capitale o del reddito. Cioè, onorevoli colleghi, le riserve occulte possono avere una diversa funzione ed una diversa interpretazione: possono essere destinate alla estinzione di debiti come alla copertura di perdite di esercizi precedenti e noi non possiamo pensare che una società limiti la visione della sua attività al bilancio di un anno.

Chiedo quindi che, fermo restando il disposto del secondo comma, si stabilisca un termine alla norma prevista dal primo comma dell'articolo.

Credo comunque che il ministro avrà l'amabilità di far studiare il problema dagli uffici, in modo che possiamo riparlarne in sede di disposizioni transitorie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 22.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

LONGONI, Segretario, legge:

« Per la determinazione del reddito imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile sono deducibili, nell'esercizio in cui sono state sostenute, esclusivamente le spese

e le passività inerenti a redditi assoggettabili all'imposta stessa, nonché la quota di spese generali imputabile a tali redditi.

Nei confronti delle società e degli enti tassabili in base a bilancio e degli altri contribuenti che chiedono che il loro reddito imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili, gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi lordi che entrano a comporre il reddito assoggettabile a imposta di ricchezza mobile, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi lordi del contribuente ».

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti.

Con il primo, degli onorevoli Cucco, Villelli, Angioy, Roberti, Del Fante, De Totto, Caroleo, D'Amore, Degli Occhi, Anfuso, Di Bella, Cuttitta, Cottone e Spampanato, si propone di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Nei confronti delle aziende di credito soggette alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, si farà luogo alla detrazione dell'intero ammontare di spese e passività che si riferiscano all'acquisto ed alla amministrazione di titoli di Stato o garantiti dallo Stato ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato ad illustrarlo.

Il secondo emendamento, dell'onorevole Selvaggi, è un emendamento all'emendamento Cucco, del seguente tenore:

« Ai fini della determinazione del rapporto previsto dal comma precedente, nei confronti delle società ed enti indicati negli articoli 3, 5, 40, lettera a) e 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, e nell'articolo 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445, non si computano nell'ammontare complessivo di tutti i ricavi gli interessi derivanti dai titoli di Stato ».

L'onorevole Selvaggi ha facoltà di svolgerlo.

SELVAGGI. Il mio emendamento ha una portata subordinata, nel senso che è legato alla possibilità o meno della accettazione dell'emendamento Cucco. Esso trova il suo presupposto nella necessità di tener conto di quelle che erano le vecchie disposizioni riguardanti determinati istituti finanziari e di cre-

dito che godevano di agevolazioni per gli impieghi che facevano in titoli dello Stato sul piano obbligazionario sia in titoli di enti dipendenti dallo Stato stesso. A me pare che anche in questa sede si dovrebbero riconoscere determinate agevolazioni, poiché in definitiva si tratta di istituti che più di una volta sono chiamati a garantire la sottoscrizione di obbligazioni o di titoli emessi dallo Stato. Per tale funzione essi devono mantenere una certa riserva liquida, appunto per essere in grado in ogni occasione di rispondere alle necessità della tesoreria. In questo senso tali istituti meritano, a mio giudizio, un particolare riguardo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria ad entrambi gli emendamenti. Il principio che si è voluto affermare è proprio quello che le spese deducibili sono soltanto quelle soggette alla imposta di ricchezza mobile. Cioè si è voluto esattamente significare che è escluso dal novero delle spese deducibili quello che si sopporta in dipendenza della compravendita dei titoli stessi.

Ora, l'emendamento Cucco si estende a tutti gli istituti che operano in questa materia, mentre l'emendamento Selvaggi riguarda soltanto determinate categorie di istituti di diritto pubblico. A me pare che non si possa usare un trattamento diverso all'una e all'altra categoria: ammesso il principio che queste spese non possono essere sottratte per l'imponibile di ricchezza mobile, la regola deve valere tanto per gli uni quanto per gli altri.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Nel quadro di una politica di riassorbimento delle agevolazioni non posso che dichiararmi fedele al testo della Commissione e pregare la Camera di non accettare gli emendamenti. Si tratta di enti che, pur con questa innovazione che addossa un gravame fiscale che finora non esisteva, almeno in questa misura, hanno certamente molte possibilità di resistenza e non saranno posti in crisi da queste norme.

PRESIDENTE. L'onorevole Cucco è assente. S'intende che abbia rinunciato alla votazione del suo emendamento.

Onorevole Selvaggi?

SELVAGGI. Temo che il ministro non abbia tenuto presenti alcune considerazioni...

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Ho tenuto conto del suo emendamento; però credo che se una deroga noi avessimo potuto fare al testo della Commissione, questa avrebbe

dovuto riguardare tutti gli istituti. Perché se è vero che certi acquisti di determinati titoli derivano da scelte preferenziali che gli istituti fanno, mi pare altrettanto vero che, nell'economia che noi vogliamo uguale per tutti, indubbiamente questi istituti possano sopportare l'onere tributario molto meglio di quanto non possano altri istituti di minore rilevanza.

SELVAGGI. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 23 del testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« Con effetto dal 1° luglio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 7 e 8 ed il secondo comma dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, e successive modificazioni ed aggiunte.

I redditi contemplati negli articoli 7 e 8 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, relativi ad atti o negozi successivi alla data stessa, non formano oggetto di accertamento separato *una tantum* e concorrono a formare il reddito di ricchezza mobile di ciascun anno, unitamente a tutti gli altri redditi derivanti dalla medesima attività industriale, commerciale o professionale del soggetto.

Quando le operazioni produttive dei redditi di cui al comma precedente si prolungano oltre l'anno, il reddito imponibile si determina sulla base della quota di ricavo e di spese proporzionalmente imputabile all'attività svolta in ciascun anno, tenendo conto del rischio inerente al compimento dell'operazione ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Rosini, Falletta, Assennato e Gelmini propongono di sostituire, nel secondo comma, alle parole: « relativi ad atti o negozi successivi alla data stessa »; le parole: « a decorrere dalla data stessa ».

Essi propongono altresì la soppressione del terzo comma.

L'onorevole Rosini ha facoltà di svolgere congiuntamente i due emendamenti.

ROSINI. Essi sono strettamente connessi e rispondono alla stessa finalità. Se dovessimo esaminarli attentamente, dovremmo toccare questioni piuttosto complesse, che fra l'altro sono controverse anche in dottrina. Pertanto mi limito a richiamare l'attenzione dei colleghi su quanto il relatore del Senato scrive a pagina 23 della sua relazione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

In sostanza questa legge ha abolito la tassazione *una tantum* di certi redditi. In questa situazione, appare più pratico accertare e tassare il reddito quando viene percepito, apparendo difficile e inopportuna l'operazione consistente nel ripartire fra più annualità un compenso non ancora liquidato con riferimento ad un rapporto che non si conosce. A nostro avviso, deve aversi riguardo non al momento della produzione del reddito, ma a quello della percezione di esso. Ciò lascia immutato il principio posto, rende più pratiche le operazioni della finanza, non danneggia il contribuente e, in fondo, toglie alcune difficoltà tecniche che indubbiamente derivano dall'applicazione dell'ultimo capoverso dell'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferreri ha presentato un emendamento inteso a sopprimere il terzo comma.

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 24 ?

VALSECCHI, Relatore per la maggioranza. Il primo emendamento Rosini credo possa essere accolto. Infatti esso tende a meglio precisare che la abolizione dell'accertamento *una tantum* ha effetto dal 1° luglio successivo all'entrata in vigore della legge. Pertanto, le parole « a decorrere dalla data stessa » effettivamente chiariscono che deve trattarsi di negozi o atti conclusi a quella data e non successivamente alla data stessa.

Sono invece contrario alla soppressione del terzo comma proposta dall'onorevole Assennato e anche dall'onorevole Ferreri. Questo comma disciplina il trattamento fiscale degli appalti e delle forniture pluriennali, per le quali non è possibile procedere altrimenti che determinando una quota proporzionale di ricavi e di costi in relazione all'attività esplicata in esercizio, col temperamento di valutare i rischi dell'operazione. Col sistema della dichiarazione unica l'accertamento *una tantum* non si concilia più, giacché estranea dal reddito di un soggetto una determinata attività, conferendo ad essa un trattamento fiscale proprio e non consentendo compensazione delle perdite con gli utili dell'ordinaria attività del contribuente. Per queste ragioni devo dichiararmi contrario alla soppressione del terzo comma.

ROSINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSINI. Vorrei fare osservare al relatore che la soppressione dell'ultimo capoverso è in

stretta connessione con la modifica al secondo comma, che non è puramente formale.

Si dice nel secondo comma: « i redditi contemplati, ecc., relativi ad atti o negozi successivi alla data stessa... »: togliere queste parole significa affermare il principio che il cespite viene tassato al momento della sua liquidazione e realizzazione; pertanto l'ultimo capoverso dell'articolo non ha ragione d'esistere.

VALSECCHI, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALSECCHI, Relatore per la maggioranza. L'onorevole Rosini, precisando così il suo pensiero, mi permette di precisare a mia volta ulteriormente il mio: mentre mi ero fermato alla questione letterale, trattandosi invece di un emendamento sostanziale, devo dichiarare che sono contrario, data questa impostazione, anche al primo emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti all'articolo 24 ?

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Credo che, con la interpretazione data dal relatore, noi potevamo essere d'accordo sul primo emendamento; ma dobbiamo essere senz'altro contrari all'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Onorevole Rosini, insiste per la votazione ?

ROSINI. Rinunzio ad ambedue gli emendamenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferreri non è presente: si intende che abbia rinunciato all'emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

LONGONI, Segretario, legge:

« Le società e gli enti tassabili in base a bilancio hanno facoltà di portare l'ammontare della perdita di un esercizio in diminuzione del reddito degli esercizi successivi per non oltre un quinquennio.

La stessa facoltà è concessa anche ai contribuenti non tassabili in base a bilancio, a condizione che gli accertamenti per i tre anni anteriori a quello in cui la perdita si è verificata siano stati eseguiti sulla scorta delle scritture contabili, a norma dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, e che il medesimo sistema di accertamento venga seguito anche per gli anni per i quali è consentita la detrazione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

Per la determinazione della perdita si applicano le norme relative all'accertamento dei redditi ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« Ai fini della determinazione del reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile di categoria B a carico delle società e degli enti tassabili in base a bilancio e dei contribuenti che hanno chiesto che il loro reddito imponibile sia accertato in base alle risultanze delle scritture contabili, per ciascuno dei tre esercizi successivi all'entrata in vigore della presente legge, è esente da imposta il 10 per cento delle spese che il contribuente ha effettuato per nuovi impianti installati in eccedenza all'ammontare degli ammortamenti ammessi in detrazione per l'esercizio stesso. L'ammontare del reddito esente non può in nessun caso superare il 5 per cento del reddito dichiarato ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Rosini, Faletta, Assennato e Gelmini propongono la soppressione dell'articolo 26.

L'onorevole Rosini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ROSINI. Questo articolo è stato inserito dal Senato, su proposta del senatore Sturzo, avversato dal Governo e dalla Commissione e appoggiato dai settori di destra di quella Assemblea.

L'onorevole Tremelloni, allora ministro delle finanze, ha dichiarato che l'approvazione di questa norma comporta una perdita di 6 miliardi circa da parte del fisco per altrettante esenzioni ad esclusivo vantaggio degli industriali.

Ora, faccio osservare agli onorevoli colleghi della maggioranza che questa è una legge di perequazione tributaria, non una legge che stabilisca sovvenzioni alle industrie. Se noi vogliamo approvare dei provvedimenti per potenziare l'industria nazionale, dobbiamo farlo secondo un piano determinato.

In sostanza, ogni esenzione fiscale è una spesa di denaro pubblico, giustificata in vista di determinati fini: e lo Stato, che paga (sottolineo il fatto che l'esenzione è, in pratica, una erogazione di denaro da parte dello Stato), ha il diritto e il dovere di scegliere i fini che debbono essere perseguiti con questa erogazione.

Con questa norma, invece, si arriva all'assurdo di affidare agli industriali il com-

pito di investire denaro pubblico a loro arbitrio, quindi per scopi che possono essere, e in genere sono, eminentemente privati. Ecco perché confido che il Governo, che era contrario allora a questa norma, voglia essere favorevole oggi alla sua soppressione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Curti, Cerreti, Raffaelli e Miceli hanno proposto un emendamento aggiuntivo, in fine, delle parole: « Per le società cooperative detto limite è elevato al 50 per cento ».

L'onorevole Curti ha facoltà di svolgerlo.

CURTI. L'articolo 26 prevede agevolazioni per investimenti del reddito da parte delle aziende. Ora, se porta un notevole contributo alle grandi aziende l'investimento del 10 per cento (in corrispondenza al 5 per cento del reddito dichiarato), per le piccole aziende cooperative questo non porta nessun vantaggio, anzi, pone talune limitazioni, essendo differenti gli scopi e le funzioni dei due diversi tipi di società. Infatti, mentre la grande azienda è volta, nella sua azione, alla ricerca del massimo profitto per avere maggiori utili da dividere, il movimento cooperativo, nella sua totalità, ha la funzione di rendere un servizio ai soci e ha utili sempre molto limitati.

Per questo insisto per l'accoglimento del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Francesco, Selvaggi, Bonino, Caramia, Degli Occhi, Basile Giuseppe, Covelli, Romualdi, Latanza e Anfuso hanno proposto un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma:

« La esenzione di cui al comma precedente è elevata al 20 per cento per le imprese comunque denominate costituite da non oltre tre anni all'entrata in vigore della presente legge restando in ogni caso l'ammontare dell'esenzione nei limiti del 10 per cento del reddito dichiarato ».

DEGLI OCCHI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Secondo l'articolo 26 si può dedurre dal reddito assoggettabile alla imposta di ricchezza mobile, per tre esercizi successivi all'entrata in vigore della legge, il 10 per cento del costo dei nuovi impianti in eccedenza all'ammontare degli ammortamenti fiscalmente consentiti e per una cifra non superiore al 5 per cento del reddito dichiarato. Ma, lasciato come è l'articolo, la deduzione giova alle imprese vecchie contro le imprese nuove, è a favore delle imprese grosse e stabilizzate contro le imprese piccole. Ora, è noto che le imprese nuove e in crescita

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

hanno alti costi di impianti, forti spese per l'organizzazione interna e per la conquista del mercato. Quindi, che senso ha e che rilievo ha per queste aziende nuove la detrazione del 5 per cento del reddito? Si aggiunga che anche i redditi delle aziende nascenti sono bassi rispetto alle vecchie aziende e non è equo riserbare alle une e alle altre lo stesso trattamento. Insisto, pertanto, sulla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 26?

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Pregherei la Camera di voler accogliere l'articolo 26 così come è stato redatto. Tutti conoscono quanto sia stata faticosa la formulazione di questo articolo. In questa materia, noi cerchiamo di trovare una via mediana di uscita al fine di poter accogliere una parte di certe richieste e di addolcire alcune norme in quanto, non dimentichiamolo, si tratta di un esperimento inteso a dar modo al fisco di poter controllare come gli industriali possano rispondere a queste disposizioni favorevoli. Così, credo di poter esprimere parere contrario all'emendamento Rosini, il quale sostiene che attraverso l'articolo 26 lo Stato costituisce una sovvenzione agli industriali, cioè rinuncia ad una parte di danaro pubblico che altrimenti verrebbe nelle sue casse. Ora, non è che questa sia una novità particolarmente grave per il nostro paese. Con questa norma non si fa che accogliere alcune istanze e inserire nella legge un istituto già sperimentato in altri paesi e che ha avuto buon esito.

All'onorevole Curti, poi, vorrei osservare che egli si trova un po' in contraddizione con il suo collega Rosini nel chiedere un aumento delle provvidenze per le cooperative. Ciò lo pone in una situazione ambigua perché, mentre si chiede la soppressione dell'articolo, ne lo stesso tempo si chiedono maggiori agevolazioni per le cooperative e precisamente quello che non è stato possibile ottenere dalla maggioranza della Commissione e anche da parte del Senato. Se noi dovessimo seguire questa via, arriveremmo a creare una casistica, in questa materia così nuova, proprio sulla base di una assoluta mancanza di esperienza. Pregherei anche l'onorevole Degli Occhi di non insistere sull'emendamento da lui illustrato. A me pare che le aziende non debbano essere tenute presenti in base al fatto che siano grosse o piccole, solide o non solide, nuove o vecchie. A mio avviso, non sembra vi possa essere altro criterio se non quello di considerare tutto nello stesso piano.

Concludendo, invito la Camera ad approvare l'articolo come esso è, in ragione delle considerazioni e del parere che mi pare di avere espresso, nettamente contrario agli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. L'affermazione di principio che, in misura quantitativamente molto rilevante, viene fatta in questo articolo introdotto dal Senato, è importante. Si tratta di quel procedimento di autofinanziamento delle imprese che, come i colleghi sanno, trova largo accoglimento in legislazioni estere. Si tratta dell'introduzione, vorrei dire, a titolo sperimentale, di questo principio, limitatamente alle società e agli enti tassati in base a bilancio. Questo perché si ritiene che tale tipo di contribuenti, onorevole Degli Occhi, sia passibile di un controllo molto più agevole, laddove le persone fisiche e le imprese non rientranti nella categoria che prima ho ricordato potrebbero, forse più facilmente, offrire al fisco cifre non corrispondenti a quello che legittimamente compete in base all'articolo 26.

Penso che la Camera farebbe bene ad approvare questo articolo anche per un principio che ieri ho sentito qui ricordare ed invocare: cercare di non creare troppe diversità di valutazione tra questo e l'altro ramo del Parlamento. A me pare che, essendo stato oggetto non di una intromissione occasionale in Senato, ma di una discussione prolungata che trovò il consenso della maggioranza del Senato e quindi anche quello della maggioranza della Commissione finanze e tesoro, quando fu discusso in sede referente, commetterebbe un grave errore chi, pur volendo che questo provvedimento vada speditamente in porto, creasse un possibile motivo di difficoltà nel corso ulteriore del disegno di legge, attraverso l'introduzione di emendamenti soppressivi.

Non posso accogliere l'emendamento dell'onorevole Curti, il quale vorrebbe fare un trattamento dieci volte superiore alle cooperative nei confronti degli altri enti cui l'articolo 26 si riferisce. Non è su questo terreno che noi dobbiamo operare una differenziazione. È un discorso che dovremmo fare separatamente con una legislazione generale di carattere tributario in materia di cooperative; ma non possiamo, in momenti particolari, con norme disordinate e con trattamenti di favore non omogenei introdurre un principio che avrebbe una sua rilevanza ovviamente molto maggiore di quella che non

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

abbia in sé, data la strutturazione dell'articolo 26.

Prego perciò la Camera di voler votare l'articolo 26 nel testo della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rosini, soppressivo dell'intero articolo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Curti inteso ad aggiungere all'articolo 26, in fine: « Per le società cooperative detto limite è elevato al 50 per cento », non accolto dalla Commissione né dal Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento De Francesco ed altri inteso ad aggiungere il seguente comma:

« La esenzione di cui al comma precedente è elevata al 20 per cento per le imprese comunque denominate costituite da non oltre tre anni all'entrata in vigore della presente legge restando in ogni caso l'ammontare dell'esenzione nei limiti del 10 per cento del reddito dichiarato ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

LONGONI, Segretario, legge:

« Con effetto dal 1° luglio 1955, l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 21 maggio 1952, n. 477, è sostituito dal seguente:

« L'esenzione fino a lire 240.000 di reddito annuo e la riduzione delle aliquote previste nel presente articolo, spettano anche alle cooperative comunque costituite ed alle società che non siano costituite in forma di società per azioni, a responsabilità limitata od in accomandita ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cerreti, Curti, Miceli e Raffaelli propongono di aggiungere il seguente comma:

« Per le cooperative di produzione e lavoro la esenzione di lire 240.000 di reddito annuo è concessa per ogni socio che ha effettivamente prestato la sua opera con carattere di continuità nel corso dell'esercizio sociale ».

CURTI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTI. Per le cooperative di produzione e di lavoro, l'esenzione fino a 240 mila lire di reddito annuo non è adeguata alla natura particolare della società e del rapporto esistente tra il socio e le cooperative. Infatti, se è vero che la cooperativa ha una figura giuridica distinta da quella dei soci, è altrettanto vero che i soci hanno nei confronti della cooperativa una responsabilità singola. Mentre per la piccola impresa viene considerato lo sgravio fino a 240 mila lire, noi riteniamo che questo sgravio debba essere esteso ad ogni singolo socio della cooperativa.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Albarello, Ronza, Concas, Dugoni, Pieraccini, Ghislandi, Andò, Guadalupi, Bensi e Ricca propongono di aggiungere i seguenti commi:

« Dal 1° luglio successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge i redditi di ricchezza mobile di categoria B, C-1 e C-2 accertati al nome di persone fisiche sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile per la parte eccedente nell'anno l'importo netto di lire 480 mila.

Se il soggetto ha redditi classificati di categorie diverse la detrazione prevista nella somma precedente è concessa una volta sola, venendo imputata prima ai redditi di categoria C-2, poi a quelli di categoria C-1 e da ultimo a quelli di categoria B ».

L'onorevole Albarello ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ALBARELLO. La legge Vanoni dell'11 gennaio 1951 si riprometteva di instaurare la reciproca fiducia fra il contribuente ed il fisco e di conseguire il risultato di accertare redditi veri e reali da sottoporre ad una tassazione equa ed onesta.

Se noi stiamo discutendo norme integrative di quella legge è perché ci troviamo di fronte ad un suo parziale se non totale fallimento. Una delle cause di questo fallimento, a nostro parere, è l'inadeguatezza della franchigia, del cosiddetto abbattimento alla base. Ci auguriamo un felice risultato pratico delle nuove norme ed è proprio con questo intendimento che presentiamo l'emendamento che mi accingo ad illustrare che prevede l'innalzamento della franchigia a limiti ragionevoli. Il riconoscimento della insufficienza della franchigia fu generale da parte dei tecnici della finanza e, se il giudizio dei tecnici è senz'altro importante, consentitemi di sostenere che ancor più importante è stato il giudizio della pubblica opinione, della gente semplice, della gran massa dei contribuenti.

Nei confronti di una legge che si affidava in gran parte, per puntare al successo, al fiducioso consenso, quel giudizio negativo ebbe un peso fondamentale nell'ingenerare quel sospetto che contribuì potentemente al fallimento dianzi lamentato.

Per quante contorsioni si facciano, per quanti ragionamenti sottili si escogitino, nessuno è riuscito e nessuno riuscirà a convincere la pubblica opinione generica che sia giusta e applicabile una legge che pretenda di mettere una tassa la quale tolga direttamente qualche cosa al minimo strettamente necessario per vivere, anzi addirittura per sopravvivere.

Ed è tanto più difficile imporre questa imposta diretta quando quella gente semplice, la gran massa dei piccoli contribuenti, sa già di pagare il suo pesante contributo all'erario attraverso le imposte indirette, i dazi comunali, e chi ne ha più ne metta. Infatti io penso che tutti gli onorevoli colleghi concorderanno nel riconoscere che con 20 mila lire di reddito al mese (240 mila all'anno, esattamente la franchigia) una famiglia media potrà semmai penosamente sopravvivere, ma mai vivere dignitosamente e decorosamente. Tutti i dati, del resto, delle statistiche ufficiali sul costo medio della vita in Italia sono lì a confermare la verità di questa ovvia constatazione. I contribuenti ebbero immediatamente la percezione che non poteva essere una cosa seria una legge che pretendeva accertare redditi veri e reali e che nel contempo fissava a 240 mila lire annue l'ammontare della cifra esentabile per le necessità familiari. Si potrebbe forse sostenere che se ci si fosse attenuti alla lettera delle disposizioni della legge, il numero delle denunce sarebbe stato molto superiore e sarebbero incappati nei rigori della ricchezza mobile parte degli iscritti nell'elenco dei poveri e persino certuni che esercitano la mendicizia con un certo successo. Gli stessi funzionari degli uffici distrettuali delle imposte dirette si resero conto di questa incongruenza di fondo e cessarono dopo qualche timido esperimento di avanzare la contestazione di rito al contribuente che avesse presentato una denuncia contenente un reddito netto di poco superiore alle famose 240 mila lire. Tutti conoscono l'obiezione che coprì di ridicolo la legge e che diventò presto un luogo comune della critica corrente. Funzionario: « Come fa lei a vivere con 300 mila lire di reddito netto ? » Contribuente, di rimando: « 300 mila meno 240, restano 60, il tassabile che, considerate le aliquote, io

posso sopportare. Se bugie ci sono, a queste mi costringe Vanoni, che pretende che io mantenga moglie e figli con le famose 240 mila ». Il ragionamento forse non è perfettamente ortodosso per dei tecnici della finanza, ma ogni onesto padre di famiglia lo trova profondamente logico ed umano.

Sulla base di questa logica, sulla base di questa umanità alla quale una legge di questo tipo deve riferirsi necessariamente se vogliamo sperare che abbia successo, proponiamo pertanto col nostro emendamento di elevare la franchigia per i redditi di categoria B, C-1 e C-2 da 240 mila a 480 mila lire. Anche questo abbattimento da noi proposto è certamente inadeguato, ma tende evidentemente a contemperare l'esigenza di avvicinarci il più possibile alla realtà economica (40 mila lire al mese per vivere) con quella delle innegabili e gravi necessità del pubblico erario.

Il ministro delle finanze ha creduto opportuno raccomandare il rigetto di un emendamento analogo al Senato, sostenendo che troppo grave sarebbe stata la decurtazione apportata al gettito globale dell'imposta con l'innalzamento della franchigia a 480. Penso che nel ragionamento del ministro sia entrata una certa meccanicità e che egli si sia limitato ad aggiungere tutte le perdite che sarebbero derivate dal togliere di mezzo tutte le somme incassate per i redditi compresi tra le 240 e le 480 mila lire nelle denunce presentate in uno qualsiasi degli anni precedenti.

Mi sia consentito di non condividere questo metodo di calcolare meccanico del ministro in proposito. Infatti a quale ripiego ricorsero parte dei più modesti contribuenti che non intendevano accettare l'incidenza della ricchezza mobile sul minimo indispensabile all'esistenza? Gli artigiani, cioè, i piccoli fittavoli, i piccoli commercianti, i mediatori, i venditori ambulanti, ecc. si acconciarono a diminuire la cifra del giro d'affari annuale, a gonfiare un po' le spese, in modo che risultasse un reddito netto tale, detraendo dal quale la franchigia, spuntasse un reddito tassabile ragionevole e quindi una somma da pagare che non incidesse troppo sullo strettamente necessario alla vita. Che potevano fare altrimenti? Forse cessare ogni attività? E vi furono casi di questo genere quando i piccoli contribuenti si imbattono in un funzionario ottuso ed incapace di valutare in termini economici ed umani l'incongruenza della franchigia a 240. Ma nella maggior parte dei casi vi

fu un adattamento naturale alle leggi della economia e della vita che sono sempre più forti delle leggi scritte.

Tanto è vero che le denunce venivano compilate dal sotto in su. Prima un tassabile ragionevole, quindi si aggiungeva la franchigia e si aveva il netto, quindi le spese ed ecco l'incasso. E il vero e reale? Proprio l'inadeguatezza della franchigia lo escludeva. E l'onorevole ministro sa che gli stessi funzionari si adeguarono quasi sempre a consimili ragionamenti nel fare le rettifiche ai piccoli contribuenti. Le clamorose evasioni dei grossi squali e i meschini ripieghi a cui si costrinsero i piccoli e piccolissimi contribuenti distrussero la fiducia con la quale la riforma Vanoni era stata salutata in tutta Italia. Vediamo pertanto di non commettere errori eguali, concediamo una franchigia ragionevole. Non vedremo diminuire di molto il reddito tassabile riferito ai medi e ai piccoli contribuenti, avremo delle denunce meno ridicole, ristabiliremo il rispetto della legge, che si può sperare soltanto di ottenere quando si propongono soluzioni attuabili, ragionevoli e semplici.

Ma un'altra osservazione mi preme di avanzare. Sappiamo tutti che i funzionari degli uffici distrettuali delle imposte dirette sono pochi per correre dietro alla gran massa pletorica delle denunce dei piccoli e dei piccolissimi contribuenti e che non hanno il tempo materiale di esaminare analiticamente, come prescrivono le nuove norme, le denunce dei grossi. Lasciamo perciò cadere le briciole con l'innalzamento della franchigia e diamo tempo e possibilità ai funzionari di perseguire meticolosamente le grandi evasioni. In questo modo con il nostro emendamento avremo contribuito alla perequazione tributaria che è l'obiettivo fondamentale della legge.

Ho viva speranza che l'Assemblea, accogliendo l'emendamento proposto, voglia garantire il successo del nuovo esperimento fiscale. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati a questo articolo?

VALSECCHI, Relatore per la maggioranza. Comincerò con il richiamare alla Camera una considerazione. Purtroppo, ogni volta che si fa un passo avanti è comprensibile il desiderio di farne due o tre. Però sappiamo tutti che per poterne fare di più, bisogna avere le forze che lo consentano.

Questa premessa vale per l'emendamento Cerreti, Curti e Miceli, secondo il quale le

cooperative di produzione e lavoro vedrebbero estesa l'esenzione di 240 mila lire anche ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità nel corso dell'esercizio sociale.

Per precisare le cose, devo ricordare alla Camera che il Senato, introducendo in più questa norma rispetto al testo ministeriale originario, aveva fatto un passo avanti, cioè aveva esteso a tutte le cooperative il trattamento che la legge del 21 maggio 1952, n. 477, riservava alle sole cooperative di lavoro. Quindi, siamo dinanzi ad una di quelle disposizioni di legge con cui si fa un ulteriore passo avanti.

A questo punto ci si sollecita a farne un altro, ma è evidente la gravità di questo altro passo quando noi osserviamo che l'emendamento vorrebbe moltiplicare l'esenzione di 240 mila lire per il numero dei soci che hanno prestato la propria opera con carattere di continuità. In tal modo si potrebbe praticamente determinare la completa intassabilità del reddito di tali cooperative, mentre, d'altra parte, la concessione duplicherebbe con la franchigia di cui godono i soci delle cooperative in questione per il loro reddito di lavoro subordinato.

Per queste considerazioni, non possiamo accettare l'emendamento e prego la Camera di accontentarsi del passo notevole che già è stato fatto estendendo a tutte le cooperative il sistema previsto nel 1952 per le sole cooperative di lavoro.

Concludo quindi invocando il rigetto dell'emendamento Cerreti e Curti.

L'emendamento aggiuntivo Albarello, che è stato diffusamente illustrato dallo stesso proponente, riporta la nostra attenzione su discussioni che in materia si sono più volte fatte nel Parlamento.

Sappiamo tutti benissimo che dovremo sforzarci di arrivare al più presto a situazioni che consentano di dire che vi sono dei minimi che non possono essere tassabili e che questi minimi, forse, nella situazione attuale (anzi, senza forse) non sono ancora raggiunti.

Io stesso, nella relazione scritta, parlando dell'aumento della quota esente da imposta complementare, ho notato che in questa legge si fa un ulteriore passo avanti aumentando la quota esente per l'imposta complementare.

Ma qui ci vien chiesto di aumentare, anzi di raddoppiare la franchigia per la ricchezza mobile. L'emendamento, allo stato delle cose, è inaccoglibile, non foss'altro che per la grave ripercussione che avrebbe immediatamente sul bilancio. Sappiamo la fatica di questi giorni per reperire un po' di soldi. Mi limiterò a dire

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

che l'accoglimento dell'emendamento Albarello, con le ripercussioni che avrebbe in materia di imposta erariale e di tributi locali, per le categorie C-1 e C-2, sarebbe pari ad una minore entrata di 54 miliardi. Perciò, nelle condizioni attuali di bilancio pur dando ragione di molti dei motivi che devono essere sempre presenti alla nostra attenzione e che hanno consigliato all'onorevole Albarello di presentare l'emendamento, data l'entità della somma in questione, devo esprimere (se volete anche con comprensione di quanto esposto dall'onorevole Albarello e con rammarico) parere nettamente contrario all'accoglimento dell'emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Per quanto riguarda l'emendamento Cerreti, concordo con le conclusioni negative dell'onorevole relatore, facendo notare — oltre che il passo avanti cui l'onorevole Valsecchi si è riferito — anche la circostanza che i soci delle cooperative in questione, per il loro reddito di lavoro subordinato, godono già la franchigia individuale delle 240 mila lire. Aggiungo sotto questo aspetto che è necessario che l'articolo 27 sia aggiornato nella prima riga e si parli non più « con effetto dal 1° luglio 1955 », ma con effetto dal 1° luglio 1956. Questo per il ritardo che la discussione di questo disegno di legge ha subito.

Per quanto riguarda il più sostanziale emendamento dell'onorevole Albarello, le cifre ricordate dall'onorevole Valsecchi mi pare sarebbero già di per sé un argomento pregiudiziale per non poterlo accogliere. Si tratta di un gettito che, per le categorie B e C-1 dei contribuenti privati, toglierebbe 15 miliardi di imposta erariale e 12 miliardi di addizionale a favore degli enti locali, che non credo abbiano questa possibilità nel momento attuale. Per la categoria C-2 si tratta di 40 miliardi di minore entrata che, nel momento attuale, il nostro bilancio non sarebbe assolutamente in grado di sopportare.

L'onorevole Albarello ha detto che le 20 mila lire mensili rappresentano una quota minima. È vero che non consideriamo questo come un punto di arrivo; e non sto a dire quello che l'onorevole Albarello ha detto, cioè che vi sono dei poveri che attraverso la loro attività (e questo fa onore allo spirito caritativo dei non poveri) riescono ad avere più del minimo imponibile di ricchezza mobile.

Però, onorevole Albarello, credo che se lei consultasse quei volumi di inchieste sulla disoccupazione e sulla miseria (cui molte

volte ci siamo riferiti) e le relazioni annuali sulla situazione economica del paese, vedrebbe quale è il reddito distribuito unicamente in via statistica per ogni cittadino e converrebbe che non possiamo consentirci di fare ulteriori passi avanti. Auguriamoci di poterne fare, a condizione che la situazione economica e generale del bilancio dello Stato e la realtà sociale della nostra nazione saranno migliorate; e allora certamente non sarà attraverso un emendamento dell'opposizione che si procederà, ma sarà il Governo a prendere lietamente l'iniziativa di proporre un provvedimento al Parlamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cerreti-Curtti, inteso ad aggiungere il seguente comma:

Per le cooperative di produzione e lavoro la esenzione di lire 240.000 di reddito annuo è concessa per ogni socio che ha effettivamente prestato la sua opera con carattere di continuità nel corso dell'esercizio sociale.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Albarello-Ronza, inteso ad aggiungere i seguenti commi:

Dal 1° luglio successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge i redditi di ricchezza mobile di categoria B, C-1 e C-2 accertati al nome di persone fisiche sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile per la parte eccedente nell'anno l'importo netto di lire 480 mila.

Se il soggetto ha redditi classificati di categorie diverse la detrazione prevista nella somma precedente è concessa una volta sola, venendo imputata prima ai redditi di categoria C-2, poi a quelli di categoria C-1 e da ultimo a quelli di categoria B.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo della Commissione, modificato nella prima riga con la sostituzione della data per ovvii motivi:

Con effetto dal 1° luglio 1956, l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 21 maggio 1952, n. 477, è sostituito dal seguente:

« L'esenzione fino a lire 240.000 di reddito annuo e la riduzione delle aliquote previste nel presente articolo, spettano anche alle cooperative comunque costituite ed alle società che non siano costituite in forma di società per azioni, a responsabilità limitata od in accomandita ».

(È approvato).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che la IV Commissione (Finanze e tesoro) nella seduta di stamane, ha proceduto alla elezione del suo presidente, in sostituzione del deputato Castelli Avolio, nominato giudice della Corte costituzionale.

È stato eletto il deputato Ferreri Pietro.

Sostituzione di deputati.

PRESIDENTE. Dovendosi procedere alla sostituzione dei deputati Giuseppe Cappi e Giuseppe Castelli Avolio — che, nominati giudici costituzionali ed assunte le funzioni col giuramento prestato il 15 dicembre 1955, sono venuti a trovarsi nella incompatibilità con l'ufficio di membri del Parlamento prevista dall'articolo 135, quinto comma, della Costituzione — la Giunta delle elezioni nella seduta odierna ha accertato che i candidati Gaetano Zanotti e onorevole Filomena Delli Castelli sono rispettivamente i primi dei non eletti nella lista cui appartenevano l'onorevole Cappi e l'onorevole Castelli Avolio, sicché i candidati medesimi devono essere proclamati per i seggi rimasti vacanti a termini degli articoli 58 e 61 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

Proclamo quindi deputati l'onorevole Gaetano Zanotti per la circoscrizione VII (Mantova-Cremona) e la onorevole Filomena Delli Castelli per la circoscrizione XX (L'Aquila-Pescara-Chieti-Teramo). (*Applausi*).

S'intende che da oggi decorre il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Sostituzione di un Commissario.

PRESIDENTE. Comunico che ho chiamato a far parte della Giunta delle elezioni il deputato Pignatelli, in sostituzione del deputato Castelli Avolio, nominato giudice della Corte costituzionale.

Autorizzazioni di relazione orale.

FERRERI, *Presidente della Commissione finanze e tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERI, *Presidente della Commissione finanze e tesoro*. A nome della IV Commissione chiedo l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1925: «Modificazioni in materia di tasse e concessioni governative relative alle patenti automobili-

stiche» e per la proposta di legge Secretò ed altri n. 1836: «Proroga dei contratti di appalto per la riscossione delle imposte di consumo».

Chiedo inoltre che la discussione del disegno e della proposta di legge suddetti venga inserita nell'ordine del giorno della seduta di domani.

GERMANI, *Presidente della Commissione agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Presidente della Commissione agricoltura*. Analogamente chiedo l'autorizzazione alla relazione orale e l'inserimento nell'ordine del giorno della seduta di domani del disegno di legge «Ammasso volontario dei formaggi «grana», «gorgonzola», «provone» e del burro di produzione 1955» (1902).

PRESIDENTE. Prendo atto di queste richieste e, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che nell'ordine del giorno della seduta di domani sarà inserita la discussione dei disegni di legge n. 1925 e n. 1902, nonché della proposta Secretò ed altri n. 1836 per i quali si autorizza la relazione orale.

(*Così rimane stabilito*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Vedovato, Caiati, Dazzi, Savio Emanuela, Turnaturi, Aldisio, Franceschini Francesco, Geremia, Veronesi, Natali Lorenzo, Bovetti, Facchin, Concetti e Scoca, hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 27-bis:

« Il limite di esenzione per le famiglie numerose, stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, è elevato da lire 500.000 a lire 1.160.000.

L'esenzione è limitata a coloro i quali hanno realmente a carico sette o più figli. L'esenzione continua a competere nella misura della metà quando il numero dei figli che si trovano nelle condizioni sopraindicate si riduce a non meno di cinque; cessa quando tale numero si riduce a meno di cinque. La riduzione o la cessazione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento che vi dà luogo. I figli caduti in guerra si considerano viventi ed a carico ».

DAZZI. Signor Presidente, vi rinunziamo e ci associamo all'articolo aggiuntivo Quintieri ed altri, che riguarda la stessa materia e che è stato presentato come emendamento al nostro articolo aggiuntivo.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

PRESIDENTE. Sta bene. Gli onorevoli Assennato, Rosini, Coggiola, Faletta e Gelmini hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dal 1° luglio successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge i redditi di ricchezza mobile di categoria B, C-1 e C-2 accertati al nome di persone fisiche sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile per la parte eccedente nell'anno l'importo netto di lire 600.000.

Se il soggetto ha redditi classificati in categorie diverse la detrazione prevista nel comma precedente è concessa una volta sola, venendo imputata prima ai redditi di categoria C-2 e poi a quelli di categoria C-1 e da ultimo a quelli di categoria B.

« *Subordinatamente:*

« Dal 1° luglio successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, i redditi di categoria C-2 sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile per la sola parte eccedente nell'anno l'importo netto di lire 600.000 ».

ROSINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSINI. Signor Presidente, la preghiamo di accantonare per il momento questi articoli e di rinviarne l'esame.

La stessa richiesta faccio anche per il successivo articolo aggiuntivo da noi presentato, quello 2-ter.

PRESIDENTE. Sta bene. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Ne consegue che è accantonato anche l'emendamento all'articolo aggiuntivo 27-bis Assennato, presentato dai deputati Maglietta, Caprara, Sacchetti, Di Paolantonio, Magnani, Magno, Moscatelli, Ortona, Invernizzi e Maniera, tendente ad aggiungere il seguente comma:

« Ai redditi di categoria C-2 superiori a lire 600.000, ma inferiori a lire 1.500.000, l'imposta si applica con l'aliquota del 4 per cento ».

All'articolo 27-bis degli onorevoli Vedovato ed altri è stato presentato dagli onorevoli Quintieri, Codacci Pisanelli, Tosi, Schiratti, Graziosi, Roselli, Romano, Biasutti, Bima, Marotta e Riva il seguente emendamento sostitutivo:

Le quote dei redditi di ricchezza mobile categoria B, C-1 e C-2, dichiarate esenti dall'articolo 13 della legge 11 gennaio 1951, n. 25,

e dall'articolo 2, comma terzo, del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, sono elevate a lire 400.000 e a lire 2.000.000 rispettivamente per coloro che si trovano nelle condizioni previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.

I figli caduti in guerra si considerano viventi a carico.

Sono da computarsi nel numero dei figli, che concorrono a determinare le condizioni per l'esenzione, oltre i legittimi e i legittimati, anche i naturali riconosciuti.

L'esenzione di cui al presente articolo si applica anche all'imposta sui redditi agrari.

Per l'applicazione delle esenzioni a favore delle famiglie numerose in materia delle predette imposte, ed in genere di tutte le imposte dirette erariali è sufficiente l'indicazione della composizione della famiglia, con i dati anagrafici, nella dichiarazione annuale che il capo famiglia è tenuto a presentare.

L'onorevole Quintieri ha facoltà di svolgerlo.

QUINTIERI. Ci si offre la possibilità di dare una prima attuazione al precetto costituzionale che vuole che le famiglie numerose siano aiutate con provvidenze di carattere precipuamente economico. Le disposizioni finora vigenti hanno tenuto le provvidenze di natura fiscale al di sotto di quella che è la svalutazione della moneta.

Con l'emendamento da me proposto si tende a rivalutare le disposizioni già in vigore fin dal 1928, che non hanno avuto una progressiva rivalutazione; non solo, ma noi con questo emendamento all'emendamento, dando migliore assetto a quello che era l'emendamento Vedovato e altri, stabiliamo che queste famiglie numerose possano godere di tali benefici facendo riferimento alla denuncia annuale, evitando così duplicazioni e triplicazioni di documentazioni e di domande separate per ciascun cespite.

Sia ben chiaro dunque che qui si tratta di imposta erariale e che vi è un preciso agganciamento alle leggi precedenti. Si tratta solo di adeguamento con un coefficiente che è accolto già in tutte le altre leggi.

PRESIDENTE. Onorevole relatore ?

VALSECCHI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, la prego di accantonare anche questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Si dia lettura dell'articolo 28.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

LONGONI, *Segretario*, legge:

« Le somme erogate dalle imprese, a titolo di liberalità, in favore del personale dipendente ovvero in favore di enti, istituti o associazioni legalmente riconosciuti sono detraibili dal reddito dichiarato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, fino a concorrenza del 5 per cento del reddito stesso, quando scopo specifico della liberalità è l'istruzione, l'educazione, l'assistenza sociale, il culto o la beneficenza ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Francesco, Selvaggi, Bonino, Caramia, Degli Occhi, Basile Giuseppe, Covelli, Romualdi, Latanza e Anfuso propongono di sopprimere le parole: « dalle imprese ».

DEGLI OCCHI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Datemi almeno, signor ministro e onorevole relatore, il sorriso di un consenso. Non si comprende perché solo le somme erogate dalle imprese per mecenatismo siano detraibili. Perché non quelle dei professionisti, dei privati in genere? Di qui la ragione della soppressione delle parole « dalle imprese ». Ma già, è vero: il mecenatismo è in ribasso, perché si è dimenticato che è del buon pastore tosare le pecore e non scorticarle!

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Devo far subito osservare che quando parliamo di somme erogate dalle imprese, ci riferiamo ad imprese che con regolare bilancio possono documentare le somme che possono essere controllate. Diversamente, se non abbiamo questo mezzo di controllo, non abbiamo più possibilità di costatare l'ammontare delle somme stesse. Perciò è condizione tassativa che questo privilegio sia accompagnato da una documentazione la quale dia la piena tranquillità al fisco. Per questa ragione sono contrario all'emendamento Degli Occhi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Curti, Cerreti, Miceli, Raffaelli, Rosini e Cremaschi hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Le detraibilità previste dal comma precedente si applicano anche alle cooperative di produzione e lavoro per le somme dalle stesse erogate a favore dei propri soci. Per queste società il limite del 5 per cento è elevato al 50 per cento del reddito dichiarato ».

L'onorevole Curti ha facoltà di svolgerlo.

CURTI. In base alla dizione letterale dell'articolo 28 sembra che si debbano escludere le liberalità concesse dalle cooperative di lavoro ai propri soci lavoratori. A questo riguardo occorre tener presente che nelle cooperative di lavoro i soci rivestono, in pratica, la duplice figura di soci e di lavoratori, specie nelle norme contenute nelle leggi assicurative (per cui il socio delle cooperative ha lo stesso trattamento degli altri lavoratori); non solo, ma anche la costante giurisprudenza fa ritenere il rapporto di lavoro preminente rispetto al rapporto associativo; tanto è vero che in caso di fallimento ai salari dei soci viene riconosciuto il privilegio di cui all'articolo 2751 del codice civile.

Non vi è quindi ragione di escludere dalle agevolazioni previste dall'articolo 28 le liberalità concesse dalle cooperative di lavoro ai propri soci lavoratori. In altri termini, la qualifica di socio non deve mettere la cooperativa in condizione di inferiorità rispetto alle imprese private.

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Dichiaro, intanto, che voterò a favore dell'emendamento Curti.

Ma che cosa io domando con il mio emendamento? Che quando sia stabilito che è intervenuta la liberalità di cui all'articolo 28, essa sia riconosciuta e considerata: il mecenate può anche essere un privato. Che, poi, vi siano dei falsi mecenati, sarà compito degli organi finanziari lo stabilirlo. Non mi sembra che si possa negare la generosa liberalità dei privati e che la liberalità debba essere soltanto una manifestazione pubblica e delle imprese. L'assunto mi pare esagerato; mi sembra non sia giustificabile la preoccupazione nemmeno da un punto di vista tecnico. Io avevo chiesto un sorriso di consenso: sono costretto ad assumere la grinta del protestatario ed ho ragione di essere un protestatario con grinta.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Curti?

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Per completare il mio pensiero dopo le delucidazioni date dall'onorevole Degli Occhi, gli risponderò — con il più ampio sorriso — che innanzi tutto mi rendo conto del suo entusiasmo e del suo amore per il mecenatismo, ma che in materia fiscale la situazione è un'altra.

Questo 5 per cento che concediamo, dobbiamo pur calcolarlo: 5 per cento di che cosa?

Se si tratta di una società, questo calcolo può essere fatto, ma se non vi è una documentazione contabile, non è possibile che il fisco possa consentire una detrazione di somme non determinabili nel loro ammontare. Questo anche se si tratti del più liberale dei mecenati, che mi auguro possano costellare il nostro paese.

Per quanto riguarda l'emendamento Curti, debbo notare che la concessione richiesta urta contro i principi mutualistici che sono disciplinati dalla legge del 1951, poiché comporterebbe una distribuzione di utili oltre i limiti consentiti e impedirebbe la costituzione di quelle riserve ritenute necessarie per il raggiungimento dei fini mutualistici più generali.

Quindi mi pare che l'accoglimento dell'emendamento Curti urterebbe contro tutta l'impostazione in materia di cooperative, di mutualità, di riserve. Pertanto, debbo dichiararmi contrario.

ROSINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSINI. Siccome gli scopi che si prefigge l'emendamento Degli Occhi sono nobili e di per sé apprezzabili e le difficoltà opposte dal relatore sono anch'esse apprezzabili, proporrei, signor Presidente, di stralciare questo articolo per trattarlo in fondo, al fine di trovare un accordo. Si farebbe forse cosa opportuna.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questa proposta?

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, non vedo la ragione di questa proposta. Mi pare che la questione si ponga in termini molto precisi. Queste somme erogate a scopo di liberalità, di istruzione, di educazione, di culto, ecc., debbono essere documentate: non si può uscire da questa contabilizzazione in bilancio.

Ritengo personalmente che non sia il caso di insistere sull'accantonamento dell'articolo e propongo la sua approvazione con la reiezione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Per quanto riguarda l'emendamento relativo alle cooperative, concordo con le conclusioni del relatore, perché mi pare che in questo caso non si tratterebbe di esonerare quote erogate in atti di liberalità, ma si tratterebbe di riservare un trattamento diverso alla distribuzione di utili effettivi, che vanno tassati in un determinato modo.

Per quanto riguarda l'onorevole Degli Occhi, vorrei cercare di aiutarlo a distendere la sua grinta, se fosse possibile.

Qui siamo dinanzi a una innovazione importante; fino ad ora, si riconducevano tra le spese di produzione, non senza distinzioni e contrasti, soltanto quelle inerenti ad iniziative di carattere sociale attuate dalle imprese.

Qui fissiamo un principio nuovo e importante, cioè che le liberalità fatte a favore del personale o di enti, istituti o associazioni legalmente riconosciute, sono detraibili dal reddito dichiarato ai fini della ricchezza mobile, fino a un 5 per cento del reddito stesso, purché le erogazioni rispondano a determinati fini.

Abbiamo due categorie diverse. Se prendiamo le imprese, le liberalità fatte per il personale, o altre spese in materia di istruzione, educazione, assistenza, culto o beneficenza, sono facilmente individuabili. Ovviamente, credo che ella non possa ritenere che quanto corrisponde ad un suo dipendente possa essere considerato sotto questo aspetto. Per quanto riguarda le imprese, noi dobbiamo lasciare fermo il testo della Commissione. Per quanto concerne invece il privato, io penso possa essere ammesso il principio di questa detrazione fino al 5 per cento del reddito dichiarato, dato che si tratta di una liberalità che riguarda gli scopi che ho prima ricordato e aventi come destinatario un ente legalmente riconosciuto. Quindi non potranno detrarsi le erogazioni a favore di quei poveri di cui ci ha parlato l'onorevole Albarello, per l'impossibilità di una adeguata giustificazione di esse. A me pare che, se ammettessimo le somme erogate in favore di enti, istituti, ecc., mentre eviteremmo quella possibilità di evasione che certamente non è nell'intenzione dell'onorevole Degli Occhi, fisseremmo un principio che può essere accolto nel nostro ordinamento, trattandosi di perseguire quei fini cui prima ho accennato.

Proporrei questa dizione: « Le somme erogate dalle imprese, a titolo di liberalità, in favore del personale dipendente e quelle da chiunque erogate in favore di enti, istituti o associazioni. ecc. ».

DEGLI OCCHI. Non insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Curti tendente ad aggiungere il seguente comma:

« Le detraibilità previste dal comma precedente si applicano anche alle cooperative di produzione e lavoro per le somme dalle stesse erogate a favore dei propri soci. Per queste so-

cietà il limite del 5 per cento è elevato al 50 per cento del reddito dichiarato ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 28 con la modifica proposta dal ministro:

Le somme erogate dalle imprese, a titolo di liberalità, in favore del personale dipendente e quelle allo stesso titolo da chiunque erogate in favore di enti, istituti o associazioni legalmente riconosciuti sono detraibili dal reddito dichiarato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, fino a concorrenza del 5 per cento del reddito stesso, quando scopo specifico della liberalità è l'istruzione, l'educazione, l'assistenza sociale, il culto o la beneficenza.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 29.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« Sono detraibili dal reddito dichiarato ai fini della imposta di ricchezza mobile di categoria B:

a) le somme che, all'infuori del dividendo, le società cooperative di consumo ripartiscono tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo della merce acquistata;

b) le somme erogate dalle società cooperative di produzione e lavoro ai loro soci a titolo di integrazione dei salari già corrisposti sino al limite dei salari correnti ».

PRESIDENTE. A questo articolo gli onorevoli Curti, Cerreti, Miceli, Raffaelli e Assennato hanno presentato i seguenti emendamenti:

« *Sostituire la lettera a), con la seguente:*

« a) le somme che, all'infuori del dividendo, le società cooperative di consumo e di servizi ripartiscono tra i soci e non soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo della merce acquistata o del servizio prestato ».

« *Alla lettera b), sopprimere le parole: sino al limite dei salari correnti ».*

« *Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

« c) le somme pagate ai soci, quale prezzo di riparto dei prodotti agricoli conferiti dai soci produttori singoli od associati in cooperative, nelle cooperative aventi per scopo la lavorazione, trasformazione, manipolazione e

stagionatura dei prodotti agricoli, ancorché provvedano alla vendita dei prodotti, derivati e sottoprodotti per conto dei soci stessi ».

CURTI. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTI. Alla lettera a) di questo articolo è stata riconosciuta la detraibilità del reddito dichiarato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile delle somme pagate ai soci a titolo di restituzione di una parte del prezzo della merce acquistata.

Nell'emendamento presentato al Senato dagli onorevoli Giacometti, Molinelli, Mariotti, ecc., la suddetta concessione era estesa anche alle somme pagate ai non soci.

In sede di discussione fu rilevato che le somme pagate ai non soci a titolo di ristorno erano da considerarsi reddito tassabile.

È nostra opinione che questa esclusione sia frutto di un equivoco sulla sostanza del ristorno.

Il ristorno non è altro che la restituzione di una parte del prezzo pagato dai clienti sull'acquisto della merce presso la cooperativa. La misura del ristorno viene fissata prima dell'inizio dell'esercizio e corrisposta indipendentemente dai risultati della gestione.

In sostanza esso è un contratto mediante il quale la cooperativa assicura la restituzione di una parte del prezzo pagato a tutti i clienti che acquisteranno la merce in vendita presso i suoi spacci. In altre parole, il ristorno è paragonabile al « premio di fedeltà » che molte ditte industriali e commerciali corrispondono ai propri clienti quando l'entità degli acquisti raggiunge determinati rapporti.

Inteso il ristorno in questo senso, si deve riconoscere la detraibilità anche per i non soci, così come è riconosciuto detraibile « il premio di fedeltà ».

La Commissione centrale delle imposte con decisione 18 marzo 1942, n. 52989, e la Corte di cassazione a sezioni riunite, con sentenze del 17 gennaio 1936, n. 155, e del 5 agosto 1940, n. 2779, riconobbero la detraibilità dei « cosiddetti ristorni o abbuoni concessi ai soci da parte delle cooperative di consumo in generale, a condizione che lo stesso trattamento venga fatto ai non soci ».

Quanto detto per le cooperative di consumo vale anche per le cooperative di servizi, ragione per cui ci sembra giusto che queste cooperative siano incluse nella norma della lettera a) dell'articolo 29.

Emendamento alla lettera b). Alla lettera b) dell'articolo 29 è stata riconosciuta la detraibilità delle somme erogate dalle società cooperative di produzione e lavoro ai loro soci a titolo di integrazione dei salari già corrisposti. In sede di approvazione, il Senato ha aggiunto le parole: « Sino al limite dei salari correnti ». Questa aggiunta ha svuotato completamente il contenuto della lettera b) proposta dai senatori Giacometti, Molinelli, Mariotti ed altri, in quanto la nuova formulazione, secondo il suo significato letterale, significa che sono detraibili le integrazioni purché la misura dei salari corrisposti più l'integrazione non superi i salari correnti, cioè i minimi previsti dalle tabelle salariali vigenti nella zona. In altri termini, per ottenere la detraibilità di cui alla lettera b) dell'articolo 29 occorrono le seguenti condizioni: 1°) che i salari corrisposti durante l'annata siano inferiori ai minimi salariali vigenti nella zona; 2°) che la somma dei salari già corrisposti e dell'integrazione non superi i minimi previsti dalle tabelle sindacali.

In sostanza, con la formulazione approvata dal Senato sono riconosciute come spese inerenti la produzione del reddito solamente i salari contenuti nei limiti dei minimi previsti dalle tabelle sindacali.

È indubbio che in questo modo si è falsata completamente l'intenzione dell'emendamento Giacometti, il quale aveva lo scopo di ritenere detraibili dal reddito le maggiorazioni di salario corrisposte ai soci delle cooperative di lavoro in più delle tariffe sindacali vigenti. La formulazione della lettera b) così come è stata approvata dal Senato, rappresenta un notevole passo indietro rispetto alla situazione attuale.

Infatti la Commissione centrale delle imposte (decisioni 21 luglio 1914, n. 64016; 25 luglio 1916, n. 79437; 16 aprile 1917, n. 83874; 3 marzo 1930, n. 2731, e 30 aprile 1933, n. 48925) e la Corte di Cassazione (sentenze 18 marzo 1933, in causa Firenze contro società cooperativa artistico-vevtraria) avevano già riconosciuto come detraibili dal reddito le integrazioni di salario corrisposte dalle cooperative ai propri soci a fine esercizio, indipendentemente dalla loro misura e dal salario corrisposto durante la gestione. L'inserimento nel progetto di legge in esame dell'emendamento Giacometti è stato fatto solamente allo scopo di eliminare dubbi di interpretazione e inutili vertenze fiscali.

Emendamento alla lettera c). Al Senato non è stato approvato un emendamento pro-

posto dai senatori Giacometti, Molinelli, Mariotti ed altri, tendente ad ottenere il riconoscimento della detraibilità dal reddito delle somme pagate dalle latterie, cantine ed oleifici sociali ai propri soci a titolo di pagamento del latte, uva ed olive conferiti.

Dalle discussioni tenute al Senato si ha l'impressione che la mancata approvazione di questo emendamento sia dovuta ad un equivoco. Infatti, non si può fare a meno di riconoscere che ciò che queste società pagano ai propri soci produttori rappresenta il costo del latte, dell'uva e delle olive lavorate. Non riconoscerne la detraibilità dal reddito significa escludere l'elemento di costo principale di ogni attività industriale, cioè il costo della materia prima.

Infatti, il prezzo di riparto non è altro che il prezzo dell'uva, del latte e delle olive che queste società pagano a fine d'anno ai propri soci quale corrispettivo dei prodotti da ciascuno conferiti.

Considerare reddito il costo di questi prodotti è semplicemente paradossale e in netto contrasto con quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 23 del progetto in esame che riconosce come deducibili tutte le spese e passività inerenti ai redditi assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile. In un'azienda industriale avente per scopo la produzione del burro e del formaggio, il latte è spesa inerente alla produzione del reddito, anzi ne è l'elemento essenziale; così l'uva nelle aziende dove si produce il vino e le olive dove si produce l'olio.

Emendamento alla lettera d). Al Senato era stato proposto dal senatore Giacometti, ma non approvato, un emendamento tendente a riconoscere la detraibilità dal reddito ai fini dell'imposta di ricchezza mobile delle somme erogate dalle cooperative rette con i principi e la disciplina della mutualità per fini di assistenza sociale, istruzione, ricreazione a favore dei soci e delle loro famiglie.

Se con l'articolo 28, approvato dal Senato, si è voluto giustamente immettere il principio della esenzione dall'imposta di ricchezza mobile, categoria B, della liberalità a favore di associazioni, enti ed istituti legalmente riconosciuti quando lo scopo specifico della liberalità è l'istruzione, l'educazione, l'assistenza sociale, il culto e la beneficenza, non si vede perché dovrebbero venire escluse le elargizioni fatte per gli stessi scopi nell'ambito delle cooperative che sono società legalmente riconosciute, il cui scopo fondamentale è la mutualità a favore dei soci.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

PRESIDENTE. L'onorevole Rosini ha presentato, insieme con gli onorevoli Assennato, Faletra, Raffaelli e Cremaschi, un emendamento inteso ad aggiungere, dopo la lettera b), la seguente:

« c) le somme erogate dalle cooperative rette con i principi e la disciplina della mutualità, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, ai fini di assistenza sociale, istruzione e ricreazione a favore dei soci e delle famiglie, fino al 50 per cento ».

L'onorevole Rosini ha facoltà di svolgerlo.

ROSINI. Rinuncio a svolgerlo, dato che esso è assai chiaro.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 29 ?

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Debbo ripetere quanto ho già detto e cioè che l'articolo 29 rappresenta un notevole passo avanti fatto per volontà del Senato, che lo ha introdotto. Qui si vogliono assommare a considerazioni ed a privilegi, altri privilegi e considerazioni in maniera da creare situazioni particolarmente favorevoli nei confronti di questo tipo di aziende.

Ieri abbiamo affermato il principio che, salvo i fini per cui le cooperative sono create, esse debbano collocarsi dinanzi al fisco alla stessa maniera di altri organismi, ferme restando le eccezioni che leggi speciali prevedono a favore delle cooperative.

Mi pare che nessuno di questi emendamenti si possa accogliere. Quello sostitutivo della lettera a) prevede l'esonero da imposta dei cosiddetti ristorni non solo nell'interno della cooperativa, cioè fra i soci, ma anche quando i ristorni vadano a favore di non soci. Nessuna norma di legge vieta alle cooperative di consumo di vendere la propria merce al pubblico, oltre che ai propri soci. Quando noi ammettiamo questa situazione di fatto (cioè che le cooperative possono vendere ai soci ed ai non soci), non si può accettare tranquillamente che i ristorni affluiscono anche ai non soci in esenzione di imposte; non possiamo ammetterlo per due ordini di considerazioni: perché mediante i ristorni una quota di utile affluisce a favore di estranei all'organismo cooperativo; e perché quando una cooperativa allarga la sua attività fornendo la merce di cui si occupa a clienti non soci, si deve parlare di una vera e propria attività commerciale il cui reddito, anche sotto il profilo concorrenziale, dovrebbe essere valu-

tato alla stessa stregua degli altri. (*Commenti a sinistra*). Ma allora dovremmo rivedere tutta questa materia nel campo della legislazione speciale a favore delle cooperative. Ora ci troviamo nel campo fiscale ed il relatore segue una certa linea dettata dallo spirito fiscale: domani potremo anche esaminare il problema delle cooperative e creare per esse condizioni di favore. Ma evidentemente in questo momento ci sforziamo di considerare l'attività delle cooperative nei limiti suggeriti dalla prudenza che dobbiamo avere in questa materia ed in questa sede. Il ristorno a favore di estranei si può tradurre in una permanente elusione della sostanza patrimoniale della società. Siffatti problemi non si possono valutare in questo momento *sic et simpliciter*.

Mi rendo conto di talune ragioni che sono a fondamento delle osservazioni prospettate dall'onorevole Curti e concretate nei suoi emendamenti; però non ritengo che esse possano essere tradotte in norme da introdurre in questa legge.

La maggioranza della Commissione è contraria anche all'emendamento che vorrebbe togliere il limite fissato dalla lettera b), sopprimendo le parole: « sino al limite dei salari correnti ». Gli stessi fini mutualistici della cooperazione impediscono di potere accogliere questo emendamento. La disposizione contenuta nella lettera b) ha lo scopo di consentire una giusta remunerazione non inferiore ai salari correnti. (*Interruzione del deputato Curti*).

La maggioranza della Commissione è altresì contraria all'emendamento aggiuntivo, inteso a detrarre dal reddito dichiarato le somme pagate ai soci quale prezzo dei prodotti agricoli conferiti dai soci produttori singoli od associati in cooperative, nelle cooperative aventi per scopo la lavorazione, trasformazione, manipolazione e stagionatura dei prodotti agricoli, ancorché provvedano alla vendita dei prodotti, derivati e sottoprodotti per conto dei soci stessi. La portata dell'emendamento è talmente vasta che finirebbe con l'estendere l'agevolazione anche agli utili delle lavorazioni successive a quelle della prima manipolazione, cioè ad utili di attività che possono avere il carattere di vere e proprie attività industriali.

Infine la maggioranza della Commissione è contraria anche, per le ragioni da me già dette in precedenza, all'emendamento Rosini.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Il Governo concorda con il relatore e, poiché

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

si tratta di progressi rispetto alla legislazione attuale, chiede alla Camera di votare l'articolo 29 così come è.

Ho già detto prima che tutta la materia tributaria relativa alle cooperative deve essere, a mio avviso, rivista organicamente. Vorrei perciò pregare l'onorevole Curti di non voler pregiudicare quello che sarà un riesame di tutta la materia dell'imposizione tributaria per le cooperative, facendo oggi respingere dalla Camera (perché non credo che i suoi emendamenti sarebbero approvati) le sue proposte. Ritirando i suoi emendamenti, l'onorevole Curti non rinuncia ad una posizione di principio, che rimane quella da lui illustrata, e lascia impregiudicata la questione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Curti, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

CURTI. Mantengo solo l'emendamento soppressivo, alla lettera *b*), delle parole: « sino al limite dei salari correnti ».

RAFFAELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELLI. L'emendamento illustrato dall'onorevole Curti e da me sottoscritto si riferiva ad entrambe le parti dell'articolo 29, sulla questione del ristorno, così bene spiegata dall'onorevole Curti e all'altro aspetto salariale. Mentre si può apprezzare quanto ha detto l'onorevole ministro relativamente alla necessità — qui più volte però richiamata e promessa — di trattare in modo particolare e con leggi a parte le cooperative dal lato tributario (e a questo proposito io vorrei richiamare un ordine del giorno della IV Commissione, di circa dodici mesi fa, che impegnava la Camera a discutere rapidamente due proposte di legge esistenti, una dell'onorevole Curti e l'altra dell'onorevole Foresi) non ci si può non domandare che cosa possono valere i riconoscimenti e gli apprezzamenti dell'onorevole ministro. Noi li prendiamo per una intenzione e non mancheremo di solleccitarlo sotto questo profilo; ma d'altra parte la lettera *a*) di questo articolo peggiora la situazione di fatto esistente, giacché il ristorno è riconosciuto da moltissime commissioni compartimentali per le imposte dirette ed è ammesso in detrazione non soltanto se diretto ai soci, ma anche nel caso che sia esteso senza alcuna discriminazione pure ai non soci. Io ho ricevuto moltissime sollecitazioni da dirigenti ed amministratori di cooperative (anche di molti dirigenti di

parte democristiana), da grandi cooperative (citerò solo la grande cooperativa di consumo di Pietrasanta, che pur avendo 15 mila soci ha certamente più del doppio di consumatori non soci).

Non si può stroncare l'attività benefica e calmieratrice di questa grande cooperativa, come delle altre, solo perché non si vuole accogliere questo principio che alcuni uffici delle imposte hanno, sia pure in modo non costante, ammesso. Ma soprattutto io vorrei invitare i colleghi della parte governativa della Camera, e specialmente di parte democristiana, a riflettere bene sull'emendamento alla lettera *b*) per la cui votazione noi insistiamo. A parte le argomentazioni dell'onorevole relatore, che mi sembrano di nessuna consistenza, l'articolo così formulato opererebbe solo se riferito a due condizioni: che i salari corrisposti durante l'anno siano inferiori ai minimi salariali vigenti nella zona dove opera la cooperativa (cioè la cooperativa dovrebbe operare contro la sua finalità e la cooperativa non si costituisce a queste condizioni), oppure che la somma dei salari già corrisposti e dell'integrazione che si corrisponderà non superi i limiti previsti dalle tabelle sindacali, nell'ipotesi cioè che il salario sia pagato in modo differito (ma lo scopo delle cooperative è di assicurare salari maggiori, sempre garantendo quelli vigenti; perché non credo che si vogliano costituire cooperative per pagare salari che già i lavoratori ritraggono dall'attività presso terzi). Così come è, quindi, l'articolo rappresenta un passo indietro di fronte alla situazione di fatto esistente, perché anche qui esistono numerose decisioni e una sentenza della Cassazione che ammettono in detrazione le integrazioni salariali, senza riferimento al minimo salariale, qualunque somma sia corrisposta.

Voi vi potete preoccupare, da un punto di vista astratto, che ci si possa trovare di fronte a cooperative improprie, a cooperative che non rispondano a requisiti mutualistici previsti dalla Costituzione e dalla legge del 1947. Ma questa è un'altra questione. L'amministrazione pubblica ha vari modi per controllare e la stessa legge del 1947 prevede il controllo attraverso le commissioni di vigilanza e attraverso la Commissione centrale per la cooperazione.

Vorrei ricordare, concludendo e dichiarando il nostro voto a favore dell'emendamento all'articolo 29, proprio ai colleghi democristiani che molto spesso esaltano a parole la funzione della cooperazione, spe-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

cialmente di quella di lavoro, di non contraddirsi, quando si tratta in sede legislativa proprio di dare quel riconoscimento concreto a cui la cooperazione del resto ha diritto, indipendentemente dalla questione di rivedere tutta la materia fiscale riguardante le cooperative, come ha ammesso poco fa l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Allora resta inteso che l'onorevole Curti rinuncia agli emendamenti alla lettera a) e c). Resta solo quello alla lettera b).

Pongo in votazione questo emendamento alla lettera b), inteso a sopprimere le parole: « sino al limite dei salari correnti ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Assennato inteso ad aggiungere, dopo la lettera b), le parole: « c) le somme erogate dalle cooperative rette con i principi e la disciplina della mutualità, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, ai fini di assistenza sociale, istruzione e ricreazione a favore dei soci e delle famiglie, fino al 50 per cento ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 29 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Gli onorevoli Rubinacci Rapelli e Sangalli hanno proposto il seguente articolo 29-bis:

« L'articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, è sostituito dal seguente:

« Le indennità di anzianità e di previdenza corrisposte una volta tanto per la cessazione del rapporto di lavoro sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile e dalla imposta complementare, qualora il loro ammontare complessivo diviso per il numero degli anni di servizio prestati, dia un quoziente che non raggiunga le lire 40 mila.

Se il quoziente supera tale somma, l'imposta di ricchezza mobile e l'imposta complementare si applicano sull'ammontare complessivo dell'indennità, diminuita di una quota esente di lire 40 mila per ogni anno di servizio prestato ».

L'onorevole Rubinacci ha facoltà di svolgere questo emendamento.

RUBINACCI. L'articolo che ho proposto riproduce esattamente le norme del decreto

legislativo 1° settembre 1947. Vi è soltanto una variante di cui darò ragione. Noi qui ci occupiamo di indennità di quiescenza e di previdenza corrisposte ai lavoratori al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Per queste indennità il decreto legislativo del 1947 stabiliva una franchigia di 20 mila lire per ogni anno di servizio. Dal 1947 ad oggi sono intervenuti due fatti di notevole rilievo. Innanzi tutto, si è verificato un notevole movimento nel valore della moneta e quindi nel potere di acquisto di queste 20 mila lire: ed in secondo luogo vi è stato un progresso notevole, attraverso miglioramenti che in sede di contrattazione collettiva sono stati realizzati, in materia appunto di indennità in occasione di cessazione di lavoro. Tutto ciò ha ridotto sostanzialmente il beneficio assicurato ai lavoratori.

Io, perciò, vi ho proposto di aumentare la franchigia di 20 mila lire, per ogni anno di servizio, a 40 mila lire.

Vorrei richiamare l'attenzione della Camera su questo concetto. Qui non si tratta di un reddito, anche se l'indennità può ritenersi costituita da salario differito, ma è un salario che si capitalizza, che diventa un piccolo peculio del lavoratore al termine della sua attività lavorativa.

Io amo considerarla come una specie di quota sociale che il lavoratore preleva al termine della sua partecipazione alla comunità aziendale. Confido quindi che l'adeguamento della cifra stabilita nel 1947, consigliato anche dai miglioramenti che sono frattempo intervenuti nella misura e nella disciplina delle indennità di quiescenza, possa essere accolto dalla Camera. Si tratta — io ritengo — di una misura che avrà una incidenza di scarsissimo rilievo dal punto di vista del gettito tributario, ma che andrà incontro a chi deve affrontare il difficile periodo che segue con la cessazione della sua attività lavorativa.

Io vorrei che questo risparmio che si è capitalizzato, accumulato durante anni di dura fatica, potesse rimanere immune da qualsiasi tassazione, almeno fino al limite di 40 mila lire per ogni anno di servizio, in modo che possa essere investito per comprare il campicello o per creare una piccola attività artigiana.

Ed è per queste ragioni che io confido che la Camera vorrà approvare l'emendamento che ho proposto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo 29-bis?

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Dinanzi a questo emendamento rimango un po' perplesso. Riteniamo, comunque, che effettivamente esso non abbia una incidenza rilevante e, pertanto, la Commissione si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Penso che l'emendamento Rubinacci muova dal presupposto che debbano elevarsi da 240 mila a 480 mila lire le franchigie della ricchezza mobile, secondo alcuni emendamenti che erano stati qui presentati.

RUBINACCI. Io l'ho giustificato altrimenti, onorevole ministro.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. È vero. Ma si tratta di una analogia e certamente la cosa può essere esaminata e discussa anche prescindendo da quelle che sono la tassazione e la franchigia in atto per le retribuzioni di chi lavora.

Come incidenza di carattere fiscale, non si tratta certamente di una quota di grande rilievo. Io dovrei, come ministro delle finanze, difendere anche una lira di entrata del bilancio e chiedere che non venga aumentato il limite di esenzione.

Faccio appello all'onorevole Rubinacci se egli ritenga, anche in armonia con una linea di rigidità di difesa che abbiamo tenuto su tutta questa legge, di non voler insistere per la votazione in questa sede, mentre mi riprometto di accelerare quello che è il corso nella sede più congrua dell'iniziativa parlamentare. Qualora però l'onorevole Rubinacci non ritenesse di accedere a questo mio invito, mi rimetto alla Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Rubinacci?

RUBINACCI. Onorevole ministro, mi rendo conto della difficoltà del suo ruolo, ma ella stessa, con la conclusione del suo intervento, praticamente mi ha aperto la strada ad insistere perché l'emendamento sia approvato dalla Camera.

BERLINGUER. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Dichiaro a nome del mio gruppo che voteremo a favore dell'emendamento Rubinacci, che risponde veramente ad esigenze di umanità e di giustizia.

ASSENATO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSENATO. Dichiaro che voteremo a favore dell'emendamento Rubinacci.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 29-bis Rubinacci, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« A decorrere dal 1° luglio successivo alla entrata in vigore della presente legge, il limite di lire 480.000, indicato nell'articolo 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, è elevato a lire 540.000, escluso il rimborso delle ritenute effettuate a titolo di acconto, fino alla data suddetta, sulle retribuzioni dei prestatori di opera inferiori al nuovo limite ».

PRESIDENTE. L'onorevole Latanza ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« A decorrere dal 1° luglio successivo alla entrata in vigore della presente legge, il limite di lire 480.000, indicato nell'articolo 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, è elevato a lire 600.000, escluso il rimborso delle ritenute effettuate a titolo di acconto, fino alla data suddetta, sulle retribuzioni dei prestatori d'opera inferiori al nuovo limite ».

Poiché non è presente, s'intende che abbia rinunciato a questo emendamento.

Gli onorevoli Cafiero e Rubino hanno proposto di sostituire alle parole: « lire 540.000 le parole: « lire 720 mila ».

Poiché non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato al loro emendamento.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. L'articolo 30 prevedeva la decorrenza dal 1° luglio successivo all'entrata in vigore della presente legge. Nella primavera 1955, nella previsione dell'entrata in vigore di questo disegno di legge che sembrava potesse avere l'approvazione di entrambi i rami del Parlamento prima del 30 giugno, gli uffici disporono la non iscrizione a ruolo di queste partite, elevando di fatto il minimo imponibile.

Se ora lasciassimo la decorrenza prevista nel testo, cioè quella del 1° luglio 1956, dovremmo fare una serie di operazioni (di estrema fatica per gli uffici) di iscrizioni a ruolo di tutte queste piccole partite che dovrebbero essere accese.

Per questo motivo propongo di stabilire la decorrenza del 1° luglio 1955, convalidando così quella che è stata un'applicazione *ante litteram* fatta una volta tanto dai nostri uffici.

PRESIDENTE. La Commissione accoglie la modifica proposta dall'onorevole mi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

nistro circa la decorrenza dal 1° luglio 1955 ?

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 30 con tale modifica:

« A decorrere dal 1° luglio 1955 il limite di lire 480.000, indicato nell'articolo 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, è elevato a lire 540.000, escluso il rimborso delle ritenute effettuate a titolo di acconto, fino alla data suddetta, sulle retribuzioni dei prestatori di opera inferiori al nuovo limite ».

(È approvato).

Anche l'esame dell'articolo 30-bis proposto dall'onorevole Quintieri è rinviato.

Si dia lettura dell'articolo 31.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« Chi omette di presentare la dichiarazione annuale dei redditi è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 300.000, ferme restando le norme di cui al secondo comma dell'articolo 15 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608. L'ammenda è raddoppiata in caso di recidiva e triplicata in caso di recidiva reiterata.

In caso di omessa dichiarazione, se l'ammontare dei redditi definitivamente accertati supera le lire sei milioni, si applica altresì l'arresto sino a sei mesi. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

Per la cognizione dei reati previsti e puniti nel presente articolo si applica l'articolo 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Le disposizioni precedenti si applicano senza pregiudizio delle altre sanzioni previste, per i casi di mancata o infedele dichiarazione, in dipendenza di accertamento o rettifica di ufficio, alle norme vigenti per le singole imposte.

Sono abrogati i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 22 del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 luglio 1951, n. 573 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« È punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 50.000 a lire 600.000, ferme restando le sanzioni previste nelle singole leggi di imposta e quelle previste da altre leggi:

1°) chi, essendo tenuto a sottoscrivere la denuncia dei redditi ed essendo venuto a conoscenza che negli inventari o bilanci sia stata

omessa l'iscrizione di attività o siano state iscritte passività inesistenti, siano state formate scritture o documenti fittizi, siano state alterate scritture o documenti contabili, non provvede, in sede di dichiarazione dei redditi, alle rettifiche dei dati conseguenti;

2°) chi, anche al di fuori dei casi previsti dal numero 1, indica nella dichiarazione dei redditi passività inesistenti;

3°) chi omette la denuncia di trattenute effettuate a carico di dipendenti a titolo di imposta o denuncia le trattenute in misura non corrispondente alla realtà;

4°) chiunque commette altri fatti fraudolenti al fine di sottrarre redditi alle imposte dirette.

Nei casi previsti dal presente articolo non si applica l'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Francesco, Selvaggi, Bonino, Caramia, Degli Occhi, Basile Giuseppe, Covelli, Romualdi, Lanza e Anfuso hanno proposto due emendamenti: il primo tendente a sopprimere il numero 4 e il secondo tendente a sopprimere l'ultimo comma.

DEGLI OCCHI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Senza ripetere tutto quello che in altre occasioni ho potuto dire circa le pene corporali, per non infliggerne una ai colleghi in questa sede, mi limito a sottolineare la espressione infelice e paurosamente generica dell'articolo. Lo debbono riconoscere tutti coloro che si interessano alle formulazioni giuridiche. Quando una legge commina nientemeno che sei mesi di reclusione e una multa da 50 mila a 600 mila lire non può abbandonarsi al generico di una espressione come quella di « atti fraudolenti al fine di sottrarre redditi alle imposte dirette ». La formulazione è tanto larga da far concorrenza alla... misericordia di Dio!

Ma poi l'errore è tanto più evidente in quanto i numeri 1, 2 e 3 — anche nelle ipotesi omissive — sono considerati fatti fraudolenti, per cui il numero 4 è perlomeno superfluo. Io ne chiedo pertanto, anche a nome degli altri firmatari, la soppressione, anche per la stranezza di estremi rigori che contrastano con recenti disposizioni e interpretazioni liberali introdotte nel codice di procedura penale. Una formulazione come quella di questo comma è tale da richiamare più il... callista che il giurista.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti ?

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Sulla questione sollevata dall'onorevole Degli Occhi, di cui riconosco la competenza giuridica e specificamente di penalista, si sviluppò in Commissione, presente lo stesso ministro di grazia e giustizia, una lunga discussione che si concluse appunto con l'inserimento del numero 4. Per quanto dunque io possa anche condividere le ragioni esposte assai brillantemente dall'onorevole Degli Occhi, che per altro furono valutate in Commissione, dovendo farmi portavoce della maggioranza, debbo dichiararmi contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Perfettamente d'accordo che l'argomento dell'onorevole Degli Occhi è pertinente, ma per altro la terminologia usata nel numero 4 è consolidata nella nostra legislazione tributaria. Non ricordo che l'articolo 18 — se non erro — del testo unico del 1931 abbia dato luogo ad inconvenienti interpretativi. Dato, d'altra parte, che le ipotesi previste nei primi tre numeri non esauriscono ogni possibile ipotesi di frode fiscale, mi pare che sia opportuno, onorevole Degli Occhi, di non allontanarsi da una dizione che a suo tempo, a quanto ho visto anche dagli atti, fu discussa ampiamente anche in sede di Commissione di giustizia, sia qui che al Senato.

PRESIDENTE. Onorevole Degli Occhi?

DEGLI OCCHI. Mi permetto di dire al ministro che il richiamo ad altre sanzioni non vale, perché qui si tratta di una sanzione di natura corporale in materia di delitti. Le altre sanzioni lasciano tranquilli, perché si tratta semmai di spedizioni punitive contro il portafogli, mentre qui invece la spedizione punitiva finisce per essere preclusiva della libertà. Quindi, il parallelo non mi sembra che sussista.

Insisto pertanto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 32, fino al paragrafo 3° incluso:

« È punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 50.000 a lire 600.000, ferme restando le sanzioni previste nelle singole leggi di imposta e quelle previste da altre leggi:

1°) chi, essendo tenuto a sottoscrivere la denuncia dei redditi ed essendo venuto a conoscenza che negli inventari o bilanci sia stata omessa l'iscrizione di attività o siano state iscritte passività inesistenti, siano state formate scritture o documenti fittizi, siano state alterate scritture o documenti contabili, non

provvede, in sede di dichiarazione dei redditi, alle rettifiche dei dati conseguenti;

2°) chi, anche al di fuori dei casi previsti dal numero 1, indica nella dichiarazione dei redditi passività inesistenti;

3°) chi omette la denuncia di trattenute effettuate a carico di dipendenti a titolo di imposta o denuncia le trattenute in misura non corrispondente alla realtà ».

(È approvato).

Pongo in votazione il paragrafo 4°), del quale gli onorevoli De Francesco, Degli Occhi ed altri propongono la soppressione:

« 4°) chiunque commette altri fatti fraudolenti al fine di sottrarre redditi alle imposte dirette ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma del quale gli onorevoli De Francesco, Degli Occhi ed altri propongono la soppressione:

« Nei casi previsti dal presente articolo non si applica l'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 32 nel suo complesso.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« Quando, in conseguenza dei fatti indicati negli articoli precedenti, l'imposta evasa o di cui si è tentata la evasione, sia superiore a lire 600.000, l'ammenda o, rispettivamente, la multa non possono essere applicate in misura inferiore all'imposta evasa o di cui si è tentata l'evasione.

Se dai fatti indicati nell'articolo precedente deriva una evasione di imposta di speciale tenuità, si applica soltanto la pena pecuniaria.

Se la sentenza penale di condanna interviene dopo che sia maturata la prescrizione amministrativa dell'azione di accertamento, i danni sono dovuti in misura non inferiore all'ammontare delle imposte evase e delle soprattasse ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« È punito con la multa da lire quindici mila ad un milione l'amministratore e il compo-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

nente degli organi di controllo di società od enti tassabili in base a bilancio che non denuncia nella relazione annuale, se è tenuto a farla o a sottoscriverla o altrimenti nella dichiarazione dei redditi, la mancanza di taluno dei libri o delle scritture contabili prescritte.

La pena è dell'ammenda da 10 mila a un milione se la omissione di denuncia riguarda altre violazioni alle norme sulla tenuta delle scritture contabili»

PRESIDENTE. Gli onorevoli Chiaramello, Vicentini, Cavalli, De Francesco, Negrari, Ronza, Cafiero e Ferreri Pietro propongono al primo comma di sopprimere le parole: «il componente degli organi di controllo di società od enti tassabili in base a bilancio».

L'onorevole Chiaramello ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CHIARAMELLO. Poiché la Camera non ha approvato di esentare i sindaci dalla responsabilità della firma nel bilancio fiscale, non so se il mio emendamento sia ora votabile. Ad ogni modo io vi insisto.

Per quanto riguarda il contenuto, non ho che da riferirmi a quanto ho detto in relazione all'articolo 12.

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

VALESCCHI, *Relatore per la maggioranza*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. In armonia con le votazioni di ieri l'altro non possiamo accogliere questo emendamento, perché altrimenti costituiremmo un privilegio di carattere particolare a favore di questa categoria, che è nobilissima, ma che non può sfuggire, in materia di responsabilità penale, a quella che è la sorte comune di tutti i cittadini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Chiaramello, soppressivo delle parole «e il componente degli organi di controllo di società o enti tassabili in base al bilancio».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 34 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 35.

LONGONI, *Segretario*, legge:

«Coloro che sono stati condannati per i reati previsti dagli articoli 32 e 34 non possono essere eletti alla carica di sindaco di so-

cietà per un periodo di cinque anni e, se eletti, decadono dall'ufficio».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 36.

LONGONI, *Segretario*, legge:

«È punito con ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 il pubblico ufficiale che provvede alla vidimazione di libri senza trascrivervi gli estremi della quietanza di cui ai numeri 111 e 112 della tabella allegato A al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, modificato dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1164. La pena si applica nella misura da lire 100 a lire 10.000 nel caso che sia soltanto omessa l'apposizione della firma o del timbro sulla bolletta».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 37.

LONGONI, *Segretario*, legge:

«Quando la procedura di accertamento o di rettifica sia definitiva con la dichiarazione prevista dall'articolo 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, prima che sia intervenuta alcuna decisione degli organi del contenzioso tributario, ovvero per mancata opposizione del contribuente all'accertamento dell'ufficio, si osservano le seguenti disposizioni:

1°) la soprattassa per infedele dichiarazione è ridotta ad un sesto della differenza tra l'imposta definitivamente dovuta per un esercizio finanziario e quella che sarebbe stata applicabile in base alla dichiarazione;

2°) la soprattassa per omessa dichiarazione è ridotta al sesto dell'imposta definitivamente dovuta per un esercizio finanziario. Nel caso previsto al terzo comma dell'articolo 15 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, la soprattassa è ridotta al decimo dell'imposta definitivamente dovuta per un esercizio finanziario;

3°) qualora la dichiarazione sia stata presentata con un ritardo non superiore ad un mese, la soprattassa è ridotta ad un dodicesimo dell'imposta definitivamente dovuta per un esercizio finanziario. Ove si tratti delle dichiarazioni stabilite nel primo, secondo e terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, la soprattassa è ridotta ad un ventesimo dell'imposta definitivamente dovuta per un esercizio finanziario;

4°) le pene pecuniarie applicabili per fatti commessi in relazione all'accertamento

del reddito definito sono ridotte ad un quarto, e alla multa è sostituita l'ammenda. La presente disposizione non si applica per le pene pecuniarie previste nell'articolo 32.

Le disposizioni di quest'articolo hanno effetto dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Francesco, Selvaggi, Bonino, Caramia, Degli Occhi, Basile Giuseppe, Covelli, Romualdi, Latanza e Anfuso propongono di sopprimere il n. 1°).

DEGLI OCCHI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Una delle ragioni che più inducono al concordato è il vantaggio di non incorrere in penalità. La soprattassa di cui al n. 1°), anche se ridotta, distrugge questa ragione e toglie al concordato la sua funzione pratica. Quanto meno occorre stabilire che la soprattassa non è dovuta quando la differenza tra l'imposta dovuta per la dichiarazione e quella dovuta in base al concordato sia minima (inferiore al terzo, al quarto, al quinto di quest'ultima).

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere in fine il seguente comma:

« Nessuna soprattassa sarà applicata allorché la detta differenza non superi il 25 per cento della imposta definitivamente dovuta ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti ?

VALSECCHI, Relatore per la maggioranza. Mi pare che in armonia con quanto è stabilito nell'articolo 13 e con le sanzioni che vengono comminate in base a detto articolo, non si possano sottrarre alle sanzioni le aziende e gli istituti di credito che non si comportino secondo le norme tassative dello stesso articolo 13. Perciò la Commissione è contraria all'emendamento De Francesco.

È contrario anche all'emendamento Colitto.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Sono contrario anche nel merito, perché non possiamo sopprimere questa soprattassa senza creare un implicito incentivo alla dichiarazione non fedele. Infatti, se attraverso il concordato è poi facile definire la contestazione senza nessuna soprattassa o con una soprattassa ridottissima, viene a cadere ogni stimolo a dire la verità sin dall'origine. Perciò, sono contrario.

Sono contrario anche all'emendamento Colitto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Francesco diretto a sopprimere, al primo comma, il numero 1°.

(Non è approvato).

Poiché l'onorevole Colitto non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento.

Pongo perciò in votazione l'articolo 37 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

GIOLITTI, Segretario, legge:

« Le aziende e istituti di credito e le società finanziarie o fiduciarie, che rilasciano le attestazioni previste dall'articolo 13 in termini non rispondenti al vero, oppure non le rilasciano nel termine di venti giorni dalla richiesta scritta del contribuente, sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000.

Nei casi gravi la pena può essere aumentata fino a 5 milioni.

I dirigenti, funzionari, impiegati che firmano in rappresentanza e per conto della azienda o dell'istituto di credito o della società finanziaria o fiduciaria, attestazioni inesatte, incorrono, indipendentemente dall'azione penale, se siano punibili ai sensi del numero 4°) dell'articolo 32, in una pena pecuniaria fino a lire 1.500.000.

Le pene pecuniarie previste nel presente articolo sono applicate con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro.

In caso di recidiva nelle infrazioni indicate nel presente articolo, l'azienda o l'istituto di credito e la società finanziaria o fiduciaria sono passibili del provvedimento previsto nell'articolo 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e, quando le infrazioni assumono carattere di eccezionale gravità, del provvedimento indicato nell'articolo 66 dello stesso decreto-legge.

Per i provvedimenti di cui al presente articolo, si applicano le norme contenute nel titolo VII, capo secondo e capo terzo, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ».

PRESIDENTE. L'onorevole Giuseppe Basile ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

Gli onorevoli Rosini, Faletta, Assennato e Gelmini hanno presentato un emendamento diretto a sopprimere il quarto comma.

L'onorevole Rosini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ROSINI. Non vi è alcun motivo per applicare una procedura diversa dalla consueta quando si tratta di istituti di credito. D'altronde è bene evitare che troppi ministri debbano « concertarsi » per applicare una sanzione; con tutti questi « concerti » le norme non si applicherebbero mai.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Rosini all'articolo 38 ?

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria, perché queste norme sono studiate per poter controllare questi istituti. L'accoglimento dell'emendamento significherebbe innovare la legge bancaria.

PRESIDENTE. Onorevole ministro ?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Mi rimetto alla Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Rosini, insiste per la votazione ?

ROSINI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rosini diretto a sopprimere il quarto comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 38 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli 39, 40 e 41 che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

LONGONI, *Segretario*, legge:

ART. 39.

« Per la mancata presentazione degli elenchi previsti nell'articolo 18, comma quinto, della presente legge, e nell'articolo 3 del regio decreto 30 gennaio 1933, n. 18, modificato dall'articolo 19, n. 1, della presente legge, si applica una soprattassa pari alla metà delle imposte dovute sulle somme o retribuzioni corrisposte, oltre all'ammenda prevista dall'articolo 4, primo comma, dello stesso regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18.

In caso di ritardo nella presentazione degli elenchi stessi non superiore ad un mese, si applica soltanto la soprattassa ridotta alla metà.

Per l'infedele indicazione negli elenchi delle somme corrisposte si applica la soprattassa pari alla metà della differenza tra le imposte dovute e quelle risultanti dagli elenchi presentati.

Indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni stabilite nei commi precedenti, coloro che provvedono ai versamenti prescritti dall'articolo 18 senza effettuare la ritenuta a carico dei percipienti delle somme, corrisposte sono soggetti a soprattassa pari alla metà delle imposte non trattenute.

Nel caso di mancato versamento si applica una soprattassa pari all'intero ammontare delle imposte non versate. Se il mancato versamento si riferisce ad imposte già trattenute sui pagamenti fatti, il colpevole è punito anche con l'arresto fino a sei mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato ».

(*È approvato*).

ART. 40.

« Per la mancata o incompleta presentazione degli elenchi prescritti dagli articoli 16 e 19, nn. 2 e 3, si applica la pena pecuniaria da lire 10.000 a lire 500.000 ».

(*È approvato*).

ART. 41.

« Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 17 della presente legge si applicano le sanzioni previste nell'articolo 13 della legge 9 febbraio 1942, n. 96, e nell'articolo 29 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti leggi tributarie per la inosservanza da parte di aziende o istituti di credito, società finanziarie e fiduciarie e agenti di cambio, delle prescrizioni contenute nelle leggi stesse ».

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 42.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« I direttori degli uffici provinciali del commercio e dell'industria ed i segretari degli Ordini professionali sono soggetti alla pena pecuniaria di lire 5.000 per ogni iscritto o per ogni ditta nei cui riguardi non effettuino la comunicazione all'ufficio distrettuale delle imposte dirette prescritta dall'articolo 15 della presente legge ».

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Ritengo che occorra mutare la dizione di questo articolo, e correlativamente quella dell'articolo 15, per il fatto che è mutato il nome degli uffici provinciali del commercio e dell'industria.

PRESIDENTE. Ne prendo atto per il coordinamento.

Pongo in votazione l'articolo 42.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 43.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« L'Ufficio delle imposte, in caso di violazione punibile con l'ammenda, con l'arresto, con la multa o con la reclusione, redige il relativo processo verbale e lo trasmette all'Intendenza di finanza.

Questa procede nei modi stabiliti dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, quando si tratta di violazione punibile con l'ammenda, e, quando si tratta di violazione punibile con l'arresto, con la multa o con la reclusione, denuncia il fatto all'Autorità giudiziaria, aggiungendo i rilievi che ritenga del caso ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Rosini, Faletta, Assennato e Gelmini hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« L'ufficio delle imposte, quando constati una violazione alle disposizioni della presente legge comunque sanzionata, redige il relativo processo verbale e lo trasmette all'Intendenza di finanza.

Questa procede nei modi stabiliti dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e quando si tratta di violazione punibile con la multa, con la reclusione o con l'arresto, denuncia il fatto all'autorità giudiziaria, aggiungendo i rilievi che ritenga del caso ».

L'onorevole Rosini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ROSINI. Data l'atmosfera nella quale si svolge la discussione, sarebbe forse opportuno rinunciare all'emendamento; e io potrei anche farlo, qualora il ministro delle finanze mi spiegasse perché è stata esclusa la considerazione della pena pecuniaria, che è una sanzione civile. Infatti, la legge 7 gennaio 1929, n. 4, attribuisce all'Intendenza di finanza anche la conoscenza di quelle trasgressioni che sono punite con una sanzione civile, quale è appunto la pena pecuniaria.

Per questo mi permetto di raccomandare alla Camera l'accoglimento del mio emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Vorrei pregare la Camera di approvare l'articolo 43 così come è stato formulato dalla Commissione, proprio perché, anche sotto questo profilo, la Commissione ha cercato di valutare il problema in tutta la sua ampiezza, ed ha ritenuto di convenire in questa formulazione, ritenendola la migliore. Comunque, mi rimetto alla Camera.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Vorrei fare queste brevi considerazioni all'onorevole Rosini.

Non è detto che il verbale debba essere trasmesso in ogni caso all'intendente di finanza, perché, quando si tratta di violazioni punite con la sola soprattassa, l'ufficio può procedere all'iscrizione a ruolo di questa, insieme con l'imposta, sempre che sussista un titolo legale.

Per questo motivo era stata fatta esattamente quella distinzione nella dizione dell'articolo; ed è questo il motivo per cui non ritengo di accogliere l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Rosini, insiste per la votazione del suo emendamento?

ROSINI. Non si tratta di un emendamento molto importante, e pertanto non insisto per la votazione. Mi basta che l'onorevole Andreotti voglia tener conto delle mie osservazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 43, nel testo già letto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 44.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« L'imposta sui fabbricati è in ogni caso applicata, per ciascun esercizio finanziario, sul reddito conseguito nell'anno solare precedente, valutato secondo le norme dell'articolo 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1219 ».

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole Selvaggi ha proposto di aggiungere alla fine le parole: « elevando il minimo di esenzione da 150 mila lire a 250 mila ».

L'onorevole Selvaggi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SERVAGGI. La ragione per la quale mi sono deciso insieme con altri colleghi a presentare questo emendamento, è semplicemente questa: che, l'imposta sui fabbricati prevede una esenzione non superiore alle 150 mila lire. Ora, mi pare che, in relazione

particolarmente ai fabbricati danneggiati o distrutti dalla guerra, sia necessario aumentare questo cifra, perché mi sembra assolutamente anacronistico l'attuale limite, soprattutto se si tiene conto che cifre di questo importo si riferiscono a povera gente che ha investito dei miseri capitali per acquistare dei modesti appartamenti. In questo modo, questa povera gente si vedrebbe aumentare il peso delle imposte. Quindi, mi pare che l'aumento del minimo di esenzione da 150 mila a 250 mila, come del resto è stato fatto in precedenza per quanto riguarda l'articolo 30 (a proposito del quale si è elevata da 340 mila a 580 mila l'esenzione prevista) trovi una perfetta analogia. Mi permetto, quindi, di insistere sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Selvaggi?

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Sono spiacente di non poter accogliere questo emendamento che come altri emendamenti tende ad elevare la misura delle esenzioni, anche se, in certo qual modo, le osservazioni dell'onorevole Selvaggi possono avere una certa fondatezza. Noi ci troviamo legati ad una particolare situazione dalla quale ci è difficile uscire, e comprendiamo questi particolari aspetti della questione, i quali saranno tenuti ben presenti in avvenire, quando si potranno avere maggiori disponibilità. Non posso che esprimere parere contrario all'emendamento Selvaggi.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Selvaggi, dinanzi alla Commissione finanze e tesoro è giacente un disegno di legge che disciplina le esenzioni in materia edilizia attraverso un determinato meccanismo. Io penso che sia quella la sede più adatta per esaminare il suo emendamento. Anche per mantenere l'articolo nella disciplina che noi vogliamo dare alla materia, la pregherei di rinunciare alla votazione del suo emendamento.

SELVAGGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELVAGGI. Dopo le assicurazioni date dall'onorevole ministro, che considero impegnative per esaminare con ogni benevolenza in sede di Commissione il mio emendamento, dichiaro di ritirarlo in questa sede.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 44, nel testo già letto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 45.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti alle imposte di ricchezza mobile e complementare.

Deve essere indicato per ciascun contribuente l'ammontare dei singoli redditi e quello del reddito complessivo desunto dalla dichiarazione, al lordo e al netto delle detrazioni.

Il Ministro per le finanze è altresì autorizzato a disporre la pubblicazione dei corrispondenti dati degli accertamenti d'ufficio.

La pubblicazione è obbligatoria ogni quinquennio ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Rosini, Faletta, Assennato e Gelmini hanno proposto di sostituire l'ultimo comma col seguente:

« La pubblicazione è obbligatoria ogni triennio ».

L'onorevole Rosini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ROSINI. Il nostro emendamento propone di stabilire la obbligatorietà della pubblicazione degli elenchi dei contribuenti ogni triennio anziché ogni quinquennio. La proposta non ha tanto un valore tecnico, quanto squisitamente politico, perché la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti permette di sollecitare la collaborazione dei cittadini per l'accertamento dei redditi e per accertare le evasioni, e di dar modo ai cittadini di controllare l'operato della pubblica amministrazione. È per questo che la pubblicazione, che a rigore dovrebbe essere annuale, può essere soltanto dilazionata di quel tanto che è consentito da esigenze puramente tecniche. Tra la pubblicazione ogni triennio e la pubblicazione ogni quinquennio vi è una differenza fondamentale per quanto riguarda gli effetti, perché nel secondo caso le eventuali informazioni perverrebbero oltre i termini della prescrizione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Rosini?

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. In Commissione era già stata da altri avanzata una tesi simile a quella sostenuta dall'onorevole Rosini, cioè che fosse abbreviato il periodo entro il quale deve avvenire la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti.

Ma era stato fatto osservare, e non certo senza fondamento, che dinanzi a un fatto così nuovo l'amministrazione aveva bisogno di un certo periodo di tempo. Inoltre era stato rilevato l'onere che si doveva incontrare

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

per la pubblicazione, dovendo essa essere largamente diffusa, se non gratuitamente, certamente a prezzo basso.

Per queste considerazioni prego l'onorevole Rosini di non insistere nel suo emendamento. Se egli dovesse insistere, la Commissione dovrebbe dichiararsi di parere contrario.

ROSINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSINI. Quando il relatore si richiama ad esigenze di carattere finanziario, dimentica che la differenza di spesa sarebbe di 16 milioni l'anno. Non credo che questa somma sia un ostacolo essenziale, per cui si debba rinunciare al raggiungimento di uno scopo politico così importante quale è quello che la pubblicazione di cui trattasi si propone.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento Rosini all'articolo 45?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Come l'onorevole Rosini facilmente intuisce, non è tanto la spesa che preoccupa l'amministrazione finanziaria, quanto l'onerosità del meccanismo di preparazione di una pubblicazione — lo dico a titolo di chiara previsione di quella che dovrà essere una concreta disposizione esecutiva — la quale dovrà contenere non soltanto le risultanze della dichiarazione, ma anche le risultanze degli accertamenti d'ufficio.

Per quanto riguarda la pubblicazione, dichiaro che preferirei il triennio obbligatorio. Rinuncerei volentieri alla facoltà annuale e sarei d'accordo se la Camera stabilisse la pubblicazione triennale. Otterremmo così una norma materialmente possibile e si potrebbe evitare di essere accusati, in comizi o sui giornali, di non voler disporre la pubblicazione annuale. Penso che sia possibile senz'altro e più correttamente stabilire un termine unico: cioè, pubblicazione obbligatoria triennale.

PRESIDENTE. Onorevole Rosini, insiste?

ROSINI. Consentito con l'onorevole ministro. Ora si tratta di trovare la formula. Il primo comma dell'articolo 44 autorizza il ministro delle finanze a disporre annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti ecc. Non so se il ministro abbia bisogno di questa autorizzazione.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Sì, perché si tratta di materia ancora protetta da disposizioni generali sul segreto d'ufficio.

Comunque, a mio avviso si potrebbe dire più opportunamente: « Il Ministero delle finanze (anziché il ministro) disporrà ogni

triennio la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti alle imposte di ricchezza mobile e complementare ».

Anche nel terzo comma bisognerebbe rimuovere la forma dell'autorizzazione, in armonia con il primo comma. Anche in questo caso si può stabilire l'obbligo, per il ministro, di disporre la pubblicazione dei corrispondenti dati degli accertamenti di ufficio, perché altrimenti non avremmo una certificazione esterna sicura, ma solo una rilevazione delle dichiarazioni annuali o delle altre forme di dichiarazione. Oggi capita spesso che, in seguito alla esposizione dei ruoli, su molti giornali si leggono — con evidente curiosità, per ovvi motivi — gli elenchi di alcuni noti contribuenti; poiché però l'attenzione della stampa rileva i soli dati delle dichiarazioni e non anche quelli degli accertamenti d'ufficio, il pubblico è informato incompletamente e rimane deluso.

Abbiamo modificato il primo comma nel senso di rendere non più facoltativa ogni anno ed obbligatoria ogni cinque anni, ma obbligatoria ogni tre anni la pubblicazione dei dati. A mio avviso, analogamente bisogna anche nel terzo comma non stabilire più la facoltà di rendere noti i risultati degli accertamenti. Evidentemente non posso accettare, dati i diversi tempi in cui gli accertamenti divengono definitivi, l'obbligo di pubblicare nel triennio i dati relativi ad un determinato anno o ad un altro anno; tuttavia ritengo che in appendice al volume o ai volumi triennali debbano senz'altro essere resi noti anche gli accertamenti degli uffici.

ROSINI. Evidentemente, in un tempo successivo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. D'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, ella sta ponendo altri problemi che sono di spettanza regolamentare, cioè quale sarà questa pubblicazione. Credo che non sia il caso di esaminare in questa sede una serie infinita di problemi.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Mi scusi, signor Presidente, se insisto. A mio avviso, l'articolo 45 dovrebbe essere così formulato:

« Il ministro delle finanze disporrà ogni triennio la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti alle imposte di ricchezza mobile e complementare.

Deve essere indicato per ciascun contribuente l'ammontare dei singoli redditi e quello del reddito complessivo desunto dalla dichiarazione, al lordo e al netto delle detrazioni.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

Il ministro delle finanze disporrà altresì la pubblicazione dei corrispondenti dati degli accertamenti d'ufficio ».

SELVAGGI. Ma allora non vi è nessuna differenza fra la pubblicazione prevista dal primo comma e quella prevista dall'ultimo comma !

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. La differenza esiste oggi; non esisterà più — auguriamocelo — quando non vi saranno più evasori, ma allora non avremo più di questi problemi. Indubbiamente, allo stato attuale, vi sono delle differenze, tra le dichiarazioni annuali e il reddito definito dagli uffici sia per i contribuenti privati sia per gli enti collettivi. A me pare importante, nel momento stesso in cui portiamo a conoscenza dell'opinione pubblica le conclusioni delle dichiarazioni annuali, far conoscere anche il reddito definito.

Ella, onorevole Selvaggi, potrebbe richiamarsi all'accertamento d'ufficio. Se crede, possiamo adottare la formula « accertamenti d'ufficio divenuti definitivi », ma in questo caso ci addentriamo nella casistica dei ricorsi alle commissioni e nella discussione dei tre gruppi di dati: dati dichiarati, dati rettificati dall'ufficio, dati divenuti definitivi. Ma questa discussione mi sembrerebbe fuori posto in questo momento.

SELVAGGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELVAGGI. Onorevole Andreotti, la pubblicazione obbligatoria ogni quinquennio aveva una giustificazione perché era collegata al problema della prescrizione. Ma, se la riportiamo ad ogni triennio, allora sorge il problema da me prospettato. È un quesito che pongo all'onorevole ministro.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Avevo già detto prima che non potremo naturalmente nel triennio pubblicare, in due finche, i redditi dichiarati e i redditi divenuti definitivi. Per non tutti i casi lo potremo fare, salvo i redditi per i quali manchino rettifiche di ufficio al compimento del triennio non essendovi procedure in corso. A me pare importante non rilevare la contestualità agli effetti temporali; vale a dire che si verificherà lo sfasamento di un triennio agli effetti di una dichiarazione e di un'altra. A me pare che questo non dia luogo a difficoltà. Tanto più che in un primo momento sarà un volume o una serie di volumi piuttosto ricercata, poi capiterà come per i consuntivi dei bilanci statali, che fino a che non venivano pubblicati

erano richiesti a gran voce dalla Camera e dal Senato; dopo che sono stati depositati, non credo che molti colleghi abbiano cominciato a leggerli con attenzione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sul nuovo testo del Governo dell'articolo 45, che si presenta come emendamento al testo della Commissione ?

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Il relatore per la maggioranza si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo del Governo dell'articolo 45:

Il Ministro per le finanze dispone ogni triennio la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti alle imposte di ricchezza mobile e complementare.

Deve essere indicato per ciascun contribuente l'ammontare dei singoli redditi e quello del reddito complessivo desunto dalla dichiarazione, al lordo e al netto delle detrazioni.

Il Ministro per le finanze dispone altresì la pubblicazione dei corrispondenti dati degli accertamenti d'ufficio.

(È approvato).

Gli onorevoli Rosini, Coggiola, Assennato, Amendola Pietro, Faletta, Bigi, Gelmini hanno proposto il seguente articolo 45-bis:

« Nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione dei ruoli, ogni cittadino può ricorrere alle commissioni giudicanti per chiedere che l'imposta di ricchezza mobile o la complementare sia applicata in giusta misura a chi risulti indebitamente esonerato o non proporzionalmente tassato.

Il ricorso può essere presentato all'ufficio imposte, perché provveda a norma dell'articolo 36 del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516, oppure direttamente alla commissione. In ogni caso la commissione provvede a notificare il ricorso all'interessato e, se del caso, all'amministrazione finanziaria ».

L'onorevole Rosini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ROSINI. Questo emendamento è importante: si tratta di introdurre l'azione popolare tributaria come l'hanno definita (a pagina 20) i relatori del Senato che ne hanno trattato con argomentazioni di stupefacente debolezza. Il ministro, che allora era l'onorevole Tremelloni, raccomandando al Senato la reiezione di un emendamento presentato sull'argomento, ebbe ad insistere sul fatto che a suo avviso l'accertamento è un fatto squi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

sitamente tecnico e che pertanto il ricorso dei terzi non avrebbe potuto portare che preoccupazioni all'amministrazione finanziaria. Per noi invece il ricorso del terzo (l'azione popolare tributaria) è un istituto che ha un valore eminentemente politico e ha altresì un profondo significato democratico. La relazione del Senato ha osservato che l'accoglimento di questa norma, l'inserimento di questo istituto (che sarebbe nuovissimo per il nostro ordinamento) in questa legge, darebbe luogo a una partecipazione diretta del cittadino alla pubblica amministrazione. Ora è proprio ciò che i presentatori di questo emendamento vogliono, ritenendo che un istituto di tal genere porterebbe un contributo importante alla formazione di quella coscienza tributaria che altro non è, in fondo, se non coscienza civica.

Oltre che appoggiare e controllare l'azione degli uffici tributari nella lotta contro le evasioni, questo istituto farà sentire ad ognuno dei contribuenti che ciascuno di essi è un membro attivo dello Stato, che le fortune dello Stato sono le sue, che contribuire alle spese dello Stato significa contribuire ad una determinata politica. L'onorevole Tremelloni si illudeva di far capire questo agli italiani attraverso manifesti che non avevano nemmeno il vantaggio di essere pittoreschi o convincenti... Pensiamo che un atteggiamento responsabile della Camera su questo problema (non mi nascondo che si tratta di una questione delicata e che merita di essere esaminata con ponderatezza ed attenzione) può contribuire molto più di qualsiasi manifesto alla formazione di una coscienza tributaria.

Concludendo, onorevoli colleghi, affermo che la contrapposizione fra contribuenti e fisco non è che un aspetto di quella involuzione della democrazia che fa del cittadino un oggetto dell'attività della pubblica amministrazione; facciamolo soggetto di questa attività e non avremo più da lamentare questa diffidenza nei confronti del fisco, se non in quanto rifletta diffidenza e sfiducia nei confronti d'una politica impopolare.

L'istituto che proponiamo è quindi bandiera di una rivendicazione profondamente democratica.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo 45-bis?

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Il problema sollevato dall'onorevole Rosini non è, come egli dice, nuovissimo; sarebbe nuovissimo se venisse introdotto nel nostro sistema. L'argomentazione non è nuovis-

sima né qui, né nell'altro ramo del Parlamento, né in questa, né nella precedente legislatura, quando si è trattato di approvare la prima legge di perequazione tributaria.

L'onorevole Rosini ha richiamato la relazione del Senato e ha detto che nella relazione della Camera non è stato menzionato un istituto di azione popolare come questo. Se qui fosse sorta discussione a suo tempo, cioè prima della presentazione di questo emendamento, che è successivo alla elaborazione del disegno di legge in Commissione, la Commissione penso avrebbe risposto all'incirca negli stessi termini in cui si è regolata la maggioranza del Senato, cioè che questo istituto è uno di quegli istituti che si collocano solo teoricamente nell'olimpico delle cose per bene, ma che nella realtà pratica del nostro paese è di tale pesantezza e rischio e così enormemente prematuro per cui la maggioranza della Commissione non avrebbe potuto che dichiararsi contraria alla introduzione dell'istituto stesso.

Quindi credo di essere autorizzato a dire — e la Camera me ne darà conferma — che la maggioranza della Camera è contraria all'introduzione di un istituto di questo genere, che è quanto meno estremamente prematuro e quindi pericoloso nel nostro ordinamento tributario.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. L'onorevole Rosini ha definito la sua proposta come una bandiera di rivendicazione democratica. Io lo lascio volentieri solo come portabandiera in questo senso.

SALA. Era logico...

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Logico perché la penso diversamente dall'onorevole Rosini e probabilmente anche da lei.

Che cosa si chiede? Si chiede di dar modo al cittadino di essere eufemisticamente un collaboratore attraverso una fornitura di elementi agli uffici tributari.

Abbiamo ora votato una norma che mi pare importante e che esiste in molti paesi; una norma che concerne la pubblicazione delle forze tributarie agli effetti della ricchezza mobile e della complementare di ciascun contribuente, vuoi che sia un ente collettivo, vuoi che sia un individuo. Questo darà modo ad ogni cittadino desideroso di collaborare alle funzioni di accertamento tributario di conoscere questi dati. Questa è una novità sulla quale abbiamo concordemente votato. Ma da ciò a dire che esiste la possibilità di un ricorso del cittadino agli

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

uffici, a parte — secondo me — una concezione giuridica di interessi assolutamente non consona con quello che è e che spero rimanga per lungo periodo il nostro ordinamento, a me pare che ci corra.

Mi pare, invece, che vi siano altre strade con cui il cittadino responsabile, che sia a conoscenza di redditi, possa contribuire a questa funzione di accertamento: non ultima la strada del ricorso ai propri rappresentanti popolari, qualificati per questo dalla Costituzione, deputati e senatori, i quali responsabilmente facendo il vaglio delle impressioni e delle effettive consistenze, suscettibili di accertamento e di indagine da parte degli uffici, potranno portare o attraverso la via politica del sottosegretario o del ministro, o attraverso la via ministeriale, un notevole contributo all'attività dell'amministrazione.

Ma dirò di più: noi dobbiamo (non è stato previsto in questa sede, ma dovrà esserlo in leggi future), noi dovremo sempre più cercare di avvicinare, o meglio, di tenere sempre meno distaccate (è più esatto) le valutazioni dell'imposta di famiglia dalle valutazioni agli effetti dell'imposta complementare; dovremo cercare una collaborazione che vorrà essere almeno uno scambio di notizie fra enti locali accertatori e impositori e gli uffici dell'amministrazione. Queste sono forme organiche di collaborazione che mi pare possano essere accettate.

Quello che non credo assolutamente che possa essere accettato è questo ricorso del cittadino, che formerebbe oggetto di una enorme quantità di spesso cervelotici elementi, magari soggettivamente interpretati in buona fede ma non aventi una consistenza; donde il facile sospetto che questi elementi — che erano certi e sui quali si considerava poter fondare una rilevazione solida e rapida degli uffici — siano stati chissà mai per quali motivi insabbiati.

Per queste ragioni, non concordo con l'emendamento Rosini.

PRESIDENTE. Onorevole Rosini?

ROSINI. Rinuncio a questo emendamento, sia perché sarebbe respinto (ed è sempre meglio non costituire dei precedenti), sia perché mi è sembrato di sentire nelle dichiarazioni dell'onorevole ministro un accenno alla eventuale considerazione della possibilità di istituzione dei consigli tributari, o qualcosa del genere.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. La prego di non interpretare estensivamente. Ho detto un'altra cosa.

ROSINI. Ella ha parlato di collaborazione dei cittadini all'accertamento. Sarà in quella sede, qualunque sia il contenuto del suo accenno o inciso, che potrà meglio discutersi di questa questione.

Una sola osservazione volevo farle, onorevole ministro, perché — ripeto — può essere utile per una discussione sulla materia che si potrà fare in un prossimo avvenire. Quando ella dice che, dando la possibilità al terzo di ricorrere contro un accertamento qualsivoglia, si ipotizzerebbe una concezione dell'interesse che non esiste nel nostro ordinamento, vorrei osservare che ella, che è ministro delle finanze, sa meglio di me che, per esempio, per la tutela del demanio è riconosciuta azione a qualunque cittadino. E siamo — direi — in materia assolutamente analoga.

Se poi vogliamo andare un po' più lontano, poiché ella ha detto che non si tratta di una novità, le dirò che i suoi colleghi nella repubblica ateniese apprezzavano un sistema ancor più drastico di quello in questione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 46.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« Gli ultimi due commi dell'articolo 34 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, sono così sostituiti:

« Alle persone indicate nel comma precedente, ancorché siano iscritte negli albi professionali, è vietato per un biennio dalla data indicata nel decreto che riconosce la cessazione dal rapporto di impiego presso l'amministrazione finanziaria, di esercitare le funzioni di assistenza e di rappresentanza nel compartimento o nei compartimenti presso i quali hanno esercitato le loro funzioni nell'ultimo quinquennio.

Il termine è ridotto ad un anno se il rapporto d'impiego sia cessato per collocamento a riposo per limiti di età o per anzianità di servizio o se l'esercizio si svolge fuori del compartimento o dei compartimenti presso i quali il funzionario esercitò le proprie funzioni nell'ultimo quinquennio della sua attività.

Per ogni violazione della norma prevista dal presente articolo si applica la multa da lire 50.000 a lire 500.000. La condanna comporta l'esclusione per un anno dall'esercizio delle funzioni di assistenza e rappresentanza in aggiunta al periodo stabilito dai commi precedenti ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 47.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

LONGONI, *Segretario*, legge:

« La data dell'udienza per la discussione dei ricorsi innanzi alle Commissioni per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari è comunicata al contribuente almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, ancorché egli non abbia fatto domanda di audizione personale.

La comunicazione è effettuata mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento e si ha riguardo alla data di presentazione all'ufficio postale ».

PRESIDENTE. L'onorevole Priore ha proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Terminata la discussione dinanzi alle commissioni, il contribuente e il procuratore delle imposte si ritirano dall'aula. La commissione decide immediatamente, la decisione, però, viene pubblicata solo quando viene inviata all'ufficio una copia della stessa ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PRIORE. Il mio emendamento ha lo scopo di tutelare soprattutto il piccolo contribuente dai colpi mancini che possono sempre verificarsi dopo la discussione in sede di commissione. È per questo che io ritengo che la commissione stessa dovrebbe decidere immediatamente dopo la discussione con l'uscita dall'aula del contribuente e del procuratore, in modo che la decisione sia libera e senza influenza.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. La materia dovrebbe trovare più opportuno collocamento nella legge sul contenzioso. Prego pertanto l'onorevole Priore di ritirare l'emendamento per ripresentarlo in quella sede.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. L'onorevole relatore per la maggioranza deve ammettere che in questa legge sono state introdotte diverse norme, che avrebbero trovato più esatta collocazione nella legge sul contenzioso. Pertanto non sarei contrario alla introduzione dell'emendamento Priore, che tutela opportunamente il cittadino. In proposito, devo dire che una delle prime cose da me fatte andando al Ministero delle finanze fu quella di inviare una circolare agli organi periferici, affinché i nostri rappresentanti nelle commissioni (questo era l'unico atto consentitomi) fossero invitati

ad applicare le norme che qui si chiede di introdurre. Mi pare infatti giusto che il contribuente abbia anche visibilmente la sensazione di trovarsi dinanzi a una commissione in grado di giudicare liberamente e senza influenze. Probabilmente la norma sarà riassorbita quando discuteremo del contenzioso, ma mi pare importante, proprio nel momento in cui vogliamo promuovere un maggior rispetto delle leggi tributarie, accettare un comma di questo genere che dia al cittadino la sicurezza che le proprie ragioni saranno giustamente valutate dalla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 47, testé letto.

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo Priore, che, in sede di coordinamento, potrà essere modificato nella formulazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 48.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 28, primo comma, del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516, è sostituito dal seguente:

La mancata presentazione del contribuente a cui è stata data regolare comunicazione dell'udienza per la discussione del ricorso non impedisce, qualunque ne sia la causa, che la Commissione possa decidere nella controversia; il giudizio sulle domande di differimento per addotta impossibilità del contribuente a presentarsi è rimesso al potere discrezionale della Commissione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Priore ha presentato il seguente articolo 48-bis:

« Il contribuente, anche nel corso di una controversia con l'ufficio, può concordare il reddito con l'ufficio stesso.

La transazione vincola il contribuente e l'ufficio e può essere modificata solo per vizi nella volontà del contribuente ».

Ha facoltà di illustrarlo.

PRIORE. La formulazione dell'emendamento è più che chiara. Chiedo cioè che sia prevista la possibilità di concordato nel corso di una controversia. La transazione, naturalmente, dovrà esser vincolante per entrambe le parti, salvo l'accertamento di vizi nella volontà del contribuente.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario. Noi abbiamo stabilito in articoli già approvati i casi in cui si può far luogo al concordato e i casi in cui non si può fare. Per questa ragione, non si può accogliere l'articolo aggiuntivo Priore.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Non posso assolutamente accogliere l'emendamento Priore per le considerazioni del relatore che veramente attengono alla disciplina sostanziale del concordato: disciplina che non possiamo modificare senza pregiudicare il corso regolare dei rapporti tra fisco e contribuente.

PRESIDENTE. Onorevole Priore?

PRIORE. Non insisto nella votazione, perché il ministro mi ha già dato delle garanzie attraverso l'emendamento all'articolo 47; quindi è implicito che il contribuente è già garantito per lo meno in prima istanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 49.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« La disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 45 del testo unico 17 settembre 1931, n. 1608, si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della società, se non si provvede alla nomina dei liquidatori ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 50.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni dell'articolo 20 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, si applicano anche nei casi di trasformazione di società in nome collettivo o in accomandita semplice in società tassabili in base a bilancio ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Chiaramello, Degli Occhi e Ferreri propongono di aggiungere il seguente comma:

« Il quarto comma dell'articolo 12 avrà applicazione con la presentazione dei bilanci redatti in data 31 dicembre 1958 ».

L'onorevole Chiaramello ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CHIARAMELLO. Il mio emendamento non riguarda l'articolo 50 ma l'articolo 52 delle disposizioni transitorie e finali.

PRESIDENTE. Sta bene. L'emendamento si intende pertanto riferito all'articolo 52 e sarà discusso in quella sede.

Pongo in votazione l'articolo 50 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GUERRIERI, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritengano necessario ed urgente adottare i provvedimenti, da tempo richiesti, in favore della categoria degli insegnanti, e ristabilire la serenità nel paese, profondamente turbato dallo sciopero in corso cui sono stati costretti i professori della scuola italiana. (2329) « COVELLI, COTTONE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'interno, per conoscere come essi qualificano il comportamento delle autorità della provincia di Siracusa nei confronti dello sciopero che da una settimana conducono i lavoratori agrumai della zona di Lentini, comportamento che rinfocolando l'atteggiamento oltranzistico degli agrari e dei grossi commercianti, e incoraggiando manifestazioni di crumiraggio, ha ricreato quel clima di durezza che sembrava già scomparso, per cui la polizia, il giorno 15 dicembre 1955, ha con estrema leggerezza fatto ricorso all'uso delle armi ferendo due lavoratori, e inferendo successivamente con arresti e misure di polizia contro gli organizzatori sindacali della provincia. (2330) « GAUDIOSO, ANDÒ ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere da chi e in base a quali disposizioni la forza pubblica sia stata autorizzata a sparare il 15 dicembre 1955 contro i braccianti di Lentini, in sciopero da sette giorni per rivendicazioni salariali; e per conoscere quali provvedimenti intenda adottare contro coloro che vorrebbero riportare il nostro Paese a quel clima di violenza da cui siamo appena usciti. (2331) « CALANDRONE GIACOMO, MARILLI, BUFARDECI, BERTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere, dal primo, la natura e

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

l'entità dei disordini verificatisi in questi giorni a Lentini (Siracusa) in occasione di uno sciopero dei lavoratori agrumari e dal secondo quale azione responsabile è stata svolta per il componimento delle agitazioni. (2332) « DANTE, SCALIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se egli non ritiene che il recente aumento del prezzo del solfato di rame, deciso su richiesta dei monopoli industriali, dal Comitato interministeriale dei prezzi non sia destinato a recare grave danno ai viticoltori itaiani, già così duramente provati dalla avversa congiuntura e dall'intollerabile onere derivante dalla imposta di consumo sul vino.

« Gli interroganti desiderano conoscere come la decisione di cui sopra, evidentemente ispirata al proposito di impedire che gli elevati profitti dei monopoli industriali produttori di solfato di rame possano ridursi, si concili con la difesa della piccola proprietà e della piccola impresa coltivatrice alla quale il Governo costantemente afferma di volersi ispirare, e se il ministro, accogliendo le generali rimostranze dei coltivatori, non ritenga urgente e doveroso agire al fine di annullare l'aumento del prezzo del solfato di rame.

(2333) « GRIFONE, BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, CALASSO, CORBI, MARILLI, MICELI, GOMEZ D'AYALA, AUDISIO, BIANCO, COMPAGNONI, FOGLIAZZA, MARABINI, MASSOLA, PIRASTU ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se sia vero che sarebbe in corso l'accoglimento di una domanda per l'istituzione in Napoli di una fiera campionaria internazionale, fiera non rispondente a esigenze di carattere economico commerciale e che si risolverebbe nel danno di una manifestazione fieristica quale la Fiera del Levante di Bari che svolge una insostituibile funzione di tramite commerciale tra l'Italia e i Paesi dell'Oriente mediterraneo.

(2334) « DE MARZIO, LATANZA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri dell'industria e commercio e del commercio con l'estero, per conoscere:

1°) se non ritenga contrastante con i fini istituzionali dalla legge attribuiti alla Fiera del Levante, il fatto che a Napoli si stia tentando di realizzare un'iniziativa per un'orga-

nizzazione comunque analoga, sempre turbativa degli interessi della Fiera del Levante, qualunque sia la natura dell'iniziativa, o i presunti limiti;

2°) se a tutela dell'interesse nazionale che si concentra nella Fiera del Levante, quale espressione degli interessi produttivi e mercantili italiani, per una sempre più ampia e più intensa attività di scambi con tutti i Paesi posti ad Oriente, non creda necessario ed urgente di prendere tutte le misure atte ad eliminare la realizzazione della minacciata iniziativa, disponendo altresì che tutti i dicasteri, e tutte le amministrazioni ed enti statali e parastatali, e tutti gli enti ed organismi economici bancari o finanziari, soggetti alla influenza o al controllo dello Stato, concentrino i loro sforzi in aiuto e sostegno della Fiera del Levante, per il miglior successo dei compiti ad essa affidati nella direzione dello sviluppo dei traffici con i Paesi orientali, come ultimamente ha riconosciuto a Bari il Presidente del Consiglio.

(2335) « ASSENNATO, SCAPPINI, FRANCAVILLA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del tesoro, per sapere in base a quali criteri e spinto da quali improrogabili necessità ha firmato il 12 agosto 1955 il decreto ministeriale portante: « Approvazione delle modifiche apportate allo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato », decreto registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1955 e pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* il 10 dicembre 1955.

« Il Ministero doveva sapere che il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1105, citato nel detto decreto ministeriale, non è stato ratificato dalla Camera dei Deputati, che una speciale commissione ha presentato un nuovo testo ora davanti alla Camera e che il nuovo testo detta norme anche sullo statuto del Poligrafico (articolo 24). Gli interroganti ritengono che in queste condizioni, alla vigilia di un atto legislativo inteso a riorganizzare l'intero Istituto Poligrafico, la firma e la pubblicazione del nuovo statuto costituiscono un atto intempestivo e sospetto e, in ogni caso, poco confacente a un retto costume parlamentare.

(2336) « JACOMETTI, DE LAURO MATERA ANNA, BRODOLINI, MERIZZI, SAMPIETRO GIOVANNI, AMADEI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere in seguito ai

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

gravi fatti seguenti, già inutilmente denunciati ai competenti uffici del suo dicastero, e che repugnano ai più volte conclamati propositi da parte dell'attuale Governo di far rispettare la legge e di non tollerare gli atti sospetti ed illegittimi dei funzionari preposti ai vari rami della pubblica amministrazione.

« Con legge 18 dicembre 1952, n. 3860, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1953, venne soppresso l'Ente edilizio di Reggio Calabria, istituito con regio decreto 18 giugno 1914, n. 700, ed il patrimonio, già di proprietà di detto comune ed amministrato dall'Ente edilizio stesso, passò in assoluta proprietà al comune, mentre i patrimoni edilizi degli altri enti anch'essi amministrati dall'Ente edilizio ed anche di quelli che vennero formandosi posteriormente all'emanazione del testo unico del 1917 delle leggi sul terremoto ed al testo unico del 28 aprile 1928, n. 2265, sull'edilizia popolare, passarono agli enti indicati nell'articolo 1 della citata legge 18 dicembre 1952, n. 3860.

« Detto articolo recita: « La consegna degli edifici trasferiti è effettuata mediante verbale dell'ingegnere capo del Genio civile competente, dell'Intendenza di finanza e del presidente dell'Istituto delle case popolari o di loro rappresentante ».

« Niente quindi per detta legge nomina di un commissario governativo all'Ente edilizio per tali operazioni di trasferimento; e ciò in armonia con l'ultimo comma di tale articolo, il quale, e ciò con evidente logica, non crederete opportuno la creazione del solito ufficio stralcio, in quanto, con la soppressione dell'ente stesso, tutti gli enti sopramenzionati (ed alcuni, come già fu detto, indicati nei due testi unici di cui sopra) ritornavano automaticamente nella piena amministrazione per disponibilità dei propri beni. Ribadiva infatti l'ultimo comma del citato articolo 1 che il comune di Reggio Calabria e l'Istituto autonomo case popolari della medesima città diventavano gestori e concedenti delle case popolari, subito dopo lo scioglimento dell'Ente edilizio, con le norme del testo unico sull'edilizia popolare, in quanto applicabili.

« Senonché, nel verbale redatto dai funzionari sopra citati, figura costituito quale « commissario governativo dell'Ente edilizio » il dottor Antonino Laganà che, in quel turno di tempo, era presidente in carica dell'Istituto autonomo delle case popolari di Reggio Calabria, mentre egli, nominato « commissario governativo dell'Ente edilizio » con decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicem-

bre 1952, era inesorabilmente decaduto dalla carica con la pubblicazione della legge 18 dicembre 1952, n. 3860, avvenuta, come si disse, il 22 gennaio 1953 !...

« Contro siffatto verbale, inoltre, il comune di Reggio Calabria si gravò di ricorso straordinario al Capo dello Stato, sostenendo che il prefato dottor Laganà, illegittimamente intervenuto, e con l'incredibile acquiescenza degli altri funzionari, aveva trasferito all'Istituto autonomo delle case popolari, e per parecchi miliardi, una parte del patrimonio edilizio che spettava in proprietà assoluta al comune suddetto: ricorso che non trova ancora modo di essere inviato, dopo anni, al Consiglio di Stato e continua a fare la spola allegramente tra il Ministero dei lavori pubblici e il comune di Reggio Calabria, che oggi sembra pentito di averlo inoltrato !...

« Ma vi è di peggio ! Il dottor Laganà, non pago di essere illegittimamente intervenuto quale « commissario governativo dell'Ente edilizio » in occasione del verbale suddetto, continuò ad agire illegittimamente nella pseudo qualità anche dopo lo scioglimento dell'Ente edilizio ed oltre l'estate del 1953, compiendo una serie di atti amministrativi di portata gravissima, sia a danno dell'Ente edilizio sia dei cittadini, quali alienazioni di suoli, concessioni e revoca di alloggi: dei quali atti alcuni dettero già luogo a dolorose vertenze giudiziarie, in cui appunto si contestò la loro validità invocando il difetto di potestà nell'organo che li emise (dottor Laganà), e ciò non certo con grande prestigio della superiore autorità amministrativa (Ministero dei lavori pubblici), che trovò fino ad oggi modo di non darsi per inteso. Non crederete infatti nemmeno suo dovere, dopo infiniti ricorsi, anche da parte dell'interrogante, di procedere ad una inchiesta.

(2337)

« GERACI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se sia al corrente della delibera n. 1219, emanata inopinatamente e contro ogni precedente assicurazione dal commissario per la Gioventù italiana; con la quale — entro il termine perentorio del 18 dicembre 1955 — si stabilisce lo sfollamento del personale di ruolo e non di ruolo, e si minacciano addirittura licenziamenti d'ufficio, qualora l'esodo del personale sia ritenuto insufficiente;

e se non ritenga che tale delibera, a parte la sua evidente inumanità, sia in con-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

trasto con le disposizioni della legge-delega per il personale dipendente dallo Stato, e pertanto anche giuridicamente errata e non valida.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17857) « ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se di fronte alle recenti rivelazioni della stampa e alle contraddittorie risposte fornite allo stesso interrogante dal commissario del turismo, non ritenga di dover disporre una severa inchiesta amministrativa onde accertare:

a) se gli alberghi « Jolly », finanziati dal Commissariato del turismo e dalla Cassa del Mezzogiorno per cifre dell'ordine di miliardi concessi a tasso irrisorio di interesse, siano stati sottoposti ai collaudi di legge da parte degli uffici tecnici del Genio civile e delle amministrazioni interessate, ed in caso affermativo sarebbe utile conoscere come mai i suddetti uffici tecnici abbiano rilasciato il prescritto nulla osta quando tali alberghi, per essere, fra l'altro, privi di campanelli di allarme nei bagni, non potevano essere dichiarati abitabili;

b) se i medesimi alberghi « Jolly » valgano effettivamente il doppio della cifra mutuata alla « Ciat », cioè a Marzotto, o se in realtà, attraverso vari accorgimenti, d'accordo con la banca finanziatrice, la « Ciat » sia riuscita a farsi finanziare dallo Stato per cifre di gran lunga superiori a quelle da essa impiegate nella costruzione degli alberghi stessi;

c) se le banche finanziatrici, contravvenendo ai loro compiti e doveri, abbiano fornito al gruppo Marzotto il denaro dello Stato prima che il medesimo gruppo avesse già impiegato nella costruzione di ogni singolo albergo la metà della somma preventivata, come previsto per legge;

d) e infine eventuali responsabilità di organi amministrativi dello Stato in questa opera di favoritismo a vantaggio di un privato industriale.

« L'interrogante chiede inoltre di essere rassicurato sul fatto che nessuna somma sarà più erogata dallo Stato né per ampliamenti dei già costruiti alberghi di questo tipo né per la costruzione di altri « Jolly », finché non saranno stati chiariti i punti precisati nella presente interrogazione, e finché lo Stato in cambio del suo finanziamento non potrà almeno indirizzare la costruzione degli alberghi verso località effettivamente bisognevoli e con criteri di funzionalità e di economia che non

sembrano essere invece nei disegni dei costruttori dei « Jolly » i quali appaiono assai generosi col pubblico denaro.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17858) « FARALLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere per quali motivi fino ad oggi è rimasta inoperante la deliberazione del 5 marzo 1955 del consiglio comunale di Bagnoli Irpino (Avellino), con la quale, all'unanimità, veniva riconosciuta la necessità della istituzione di una seconda condotta medica.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17859) « CACCIATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se si approva quanto la questura opera a Napoli, zona popolosa ed industriale, con rastrellamenti, fermi, interrogatori di migliaia di cittadini colti in istrada o in locali pubblici;

per conoscere se questo serve a migliorare le condizioni di vita dei cittadini e le condizioni della città;

per conoscere infine il numero delle « operazioni », il personale ed i mezzi impiegati, il numero dei controllati, dei fermati e degli arrestati per validi e giustificati motivi nonché i risultati generali ottenuti.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17860) « MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sulla regolarità e sulle ragioni della concessione della gestione delle ritirate pubbliche ad una impresa privata da parte del comune di Napoli, togliendola alla cooperativa Socor che la gestisce da anni.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17861) « MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere sulla base di quali titoli il dottore Ermanno Piegasi è stato proclamato vincitore del concorso (per titoli) a sanitario aggregato presso il carcere giudiziario di Sala Consilina (Salerno) e, in particolare, è stato anteposto al dottore Arturo Petrone notoriamente fornito di maggiori titoli.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17862) « AMENDOLA PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere i motivi per i quali non è stata applicata nei

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

riguardi dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia la disposizione di legge di cui alla circolare del Ministero dell'interno del 14 novembre 1955, protocollo 800/9815.196.690. In tale circolare si fa riferimento alla legge delega del 1° luglio 1955, in base alla quale, in attesa dei miglioramenti sulla indennità militare, è stata disposta l'erogazione a favore degli ufficiali e sottufficiali delle forze armate di un compenso speciale da corrispondersi in tre rate e precisamente: il 1° novembre 1955, il 15 febbraio 1956 ed il 15 maggio 1956. Tenuto presente che la concessione stessa è stata con la detta circolare estesa ai pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e tenuto presente altresì che il Corpo degli agenti di custodia, oltre a far parte delle forze armate, è equiparato a tutti gli effetti agli altri corpi di polizia, l'interrogante chiede pure di sapere se il ministro sia disposto intervenire affinché venga colmata tale incomprendibile lacuna.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17863) « PINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se, date le gravi condizioni di salute dell'invalido di guerra Antonio Spiniello, da Montefredane (Avellino), e lo stato di assoluta indigenza nella quale egli, privo di risorse di lavoro e di abitazione, si trova, non ritenga doveroso affrettare la definizione della sua pratica di pensione, pratica che si trascina dal 1947, che porta il numero 263.917 di posizione ed è stata trasmessa al Comitato di liquidazione con elenco 55336 del 16 settembre 1954.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17864) « GRIFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se, date le gravi condizioni di salute dell'invalido di guerra Ruocco Giosuè di Avellino, attualmente ricoverato al reparto chirurgia dell'ospedale Cardarelli di Napoli a seguito delle infermità contratte a causa di servizio, non ritenga doveroso accelerare al massimo la pratica di pensione del Ruocco, pratica che da anni attende di essere definita.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17865) « GRIFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e della marina mercantile, per sapere se — considerato che il contributo

integrativo spettante ai cantieri navali ed ai costruttori di apparati motori ed il contributo d'interesse concesso ai committenti nazionali per le costruzioni navali ammesse ai benefici della legge 17 luglio 1953, n. 522, sono a carico del Ministero della marina mercantile, mentre il rimborso dei dazi doganali e dell'imposta generale sull'entrata, previsto dalla stessa legge, è liquidato dal Ministero delle finanze; il complessivo stanziamento di bilancio del Ministero della marina mercantile per gli esercizi finanziari 1954-55 e 1955-56 è di circa 3,5 miliardi di lire inferiore alla disponibilità necessaria per far fronte puntualmente al pagamento dei contributi integrativo e d'interesse maturati in detto periodo; il conseguente ritardato pagamento dei contributi pone in difficoltà l'industria navale, ed in particolare i cantieri minori, con delle possibili gravi ripercussioni di ordine economico aziendale e sociale; è nell'interesse dell'economia nazionale e della nostra bilancia valutaria, oltre che dei singoli cantieri interessati, di assicurar loro il massimo volume di commesse nazionali ed estere, che con ogni probabilità sfumerebbero o quanto meno si contrarrebbero sensibilmente se il Ministero della marina mercantile non accogliesse entro il corrente esercizio le domande di ammissione ai benefici della citata legge n. 522, che gli sono già state presentate (per oltre 600.000 tonnellate di stazza lorda, delle quali 500.000 tonnellate relative a commesse estere) e quelle che gli perverranno nei termini — non ritengano opportuno, al fine di garantire la necessaria efficacia e funzionalità della legge in argomento farvi apportare, con procedura d'urgenza, i seguenti emendamenti suggeriti a conclusione di un analitico studio del problema dal capitano De Felip dell'*Avvisatore Marittimo* di Genova, in un articolo pubblicato il 29 novembre 1955:

1°) dichiarare scontabili con decreto del ministro della marina mercantile le anticipazioni di cui all'articolo 18 ed il saldo dei contributi integrativi maturati in rapporto allo stato di avanzamento delle costruzioni;

2°) concedere un concorso di interesse in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto maggiorato del 3 per cento sui contributi integrativi (scontati e non scontati) per il periodo intercorrente tra la loro constatata esigibilità e la loro effettiva riscossione. La spesa risultante allo Stato dalla concessione di tale concorso di interesse si aggirerebbe, relativamente ai due primi esercizi d'attuazione della legge, in circa 250 milioni dei quali i due terzi andrebbero ai cantieri navali controllati dall'I.R.I.;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

3°) autorizzare i cantieri navali a detrarre dalle fatture dei fornitori, esclusi quelli degli apparati motori, le quote di rimborso dei dazi doganali incorporate nel prezzo, trasferendo agli stessi fornitori il diritto di esigerle e riscuoterle in proprio.

« E per sapere altresì se il ministro della marina mercantile intenda accogliere sin da ora le domande di ammissione ai benefici già presentate, nonché quelle che verranno presentate in avvenire, commisurando il contributo integrativo e concedendo il contributo di interesse tenuto conto della data di ammissione ai benefici stessi e non di quella di erogazione dei contributi, il cui ammontare sarà iscritto nei prossimi bilanci del Ministero della marina mercantile.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17866) « GATTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere quale sia il suo pensiero e quali gli intendimenti nei confronti dell'ordine del giorno votato all'unanimità dal Consiglio direttivo generale dell'Associazione dei commercianti della provincia di Messina nella seduta straordinaria del 30 novembre 1955. Ed in particolare se e quali provvedimenti intende adottare, di fronte al grave disagio lamentato dalla categoria, per venire incontro alla richiesta da essa avanzata di una immediata revisione del progetto di legge per l'accertamento dell'imposta generale sull'entrata, per un immediato intervento degli organi governativi onde ridurre l'aliquota di ricchezza mobile e, più genericamente, onde non riversare sui commercianti il peso di una pressione tributaria comunque molto superiore alle loro reali possibilità e risorse.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17867) « PINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere per quali motivi e con quale criterio la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali per questo ultimo trimestre non abbia accreditato a vari uffici provinciali dipendenti (tra i quali si segnalano quelli di Caserta) quanto indispensabile a retribuire le 24 ore di lavoro straordinario mensile stabilite dalla recente legge per ogni singolo dipendente dell'amministrazione statale. Il personale — e in particolar modo quello non di ruolo — si è visto così privato di quanto gli spettava per i mesi di novembre-dicembre, e cioè sotto le feste natalizie e di fine d'anno quando, nell'attuale situazione di disagio economico per le classi

impiegatizie, riesce ancora più penosa ogni alterazione del modesto bilancio familiare.

« L'interrogante chiede anche che il ministro dichiari quali siano le disposizioni in merito per il prossimo primo trimestre del 1956, e successivi.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17868) « SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se la competente Soprintendenza di Bologna abbia tempestivamente relazionato circa le sopravvenute gravissime condizioni di stabilità della chiesa di Pieve di Trebbio in comune di Guiglia (Modena), monumento nazionale risalente ad epoca matildica, e quali urgenti provvedimenti siano stati adottati.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17869) « BARTOLE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quale fine abbia fatto il piano regolatore generale del comune di Sestri Levante, del quale, nonostante le reiterate richieste, non si riesce ad avere alcuna notizia.

« Il detto piano, dopo aver avuto tutte le approvazioni da parte delle competenti autorità locali, fu inviato in data 17 agosto 1954, dalla prefettura di Genova, al Ministero dei lavori pubblici e il 5 aprile 1955 fu approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Occorreva, dopo ciò, che il piano fosse sottoposto, per il relativo parere, all'esame del Consiglio di Stato.

« Senonché è proprio da questo momento che del piano non si riesce a trovare più alcuna traccia, dato che esso, mentre non risulta più esistente al Ministero, non risulta nemmeno pervenuto alla segreteria del Consiglio di Stato.

« La cosa è tanto più sorprendente in quanto che l'insieme degli atti amministrativi e quello degli elaborati tecnici, onde il piano è costituito, formano un tutto di ingente volume.

« Si chiede pertanto di sapere se e quali indagini siano state eseguite per verificare come i fatti si siano svolti e se e quali responsabilità siano state accertate.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17870) « GULLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se corrisponda a verità la notizia che

l'Ente riforma fondiaria nella zona del Basso Volturno (Caserta) sta facendo cancellare sulle case coloniche l'antica scritta « O.N.C. — Podere n. ... » per sostituirla con l'altra « Ente riforma fondiaria — Podere San ... » (con facoltà per il concessionario di indicare il nome del santo prescelto).

« Senza volersi soffermare sui discutibili criteri di questa « santificazione » di ufficio delle campagne italiane, resta il fatto assai grave della eliminazione dell'ultima traccia di una volontà di lavoro e di creazione, che in tempi passati si estrinsecò attraverso l'O.N.C. nella bonifica della terra, orgoglio per gli italiani ed esempio agli stranieri.

« L'interrogante chiede se il ministro non ritenga opportuno di intervenire perché siano conservate alle case coloniche le autentiche scritte della loro vera origine.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(17871)

« SPAMPANATO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere l'ammontare del ricavato del sovrapprezzo sui biglietti ferroviari a titolo di soccorso invernale, il cui importo, a quanto risulta, non è stato mai conosciuto e ciò perché gli utenti così gravati a tal fine, sappiano almeno in quale proporzione contribuiscano a sollevare la miseria delle categorie maggiormente bisognose di aiuto.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(17872)

« GRAZIADEI, FOGLIAZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere — constatato che la mancata ricostruzione, a distanza di dieci anni, del tronco ferroviario Scauri-Castelforte ha arrecato un gravissimo danno allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni dei comuni di San Cosma e Castelforte tagliate fuori dal traffico provinciale anche per la assoluta insufficienza degli attuali servizi di autolinee, rendendosi interprete della necessità inderogabile della ricostruzione immediata di suddetto tronco — se non crede opportuno e necessario provvedere al ripristino del tronco ferroviario, onde venire incontro sollecitamente ai vitali bisogni delle laboriose popolazioni di una zona già tanto provata dagli eventi bellici, che ne distrussero quasi totalmente l'economia.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(17873)

« LIZZADRI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per essere informato circa il riesame degli atti del concorso interno per titoli per il passaggio al gruppo A degli agenti delle ferrovie dello Stato laureati di ruolo e di gruppo B, indetto con decreto ministeriale del 27 dicembre 1951, n. 2625.

« L'interrogante domanda al ministro:

1°) se la commissione incaricata del riesame degli atti del concorso ha fissato in precedenza i criteri di esclusione dei candidati, e se questi si ispirano a quelli emersi nella nota sentenza del Consiglio di Stato del 18 aprile 1955, che annullava i provvedimenti di esclusione dei ricorrenti, nonché gli atti del concorso medesimo e la relativa graduatoria;

2°) se il riesame verrà esteso anche agli agenti già inclusi nella precedente graduatoria, per adottare una uniformità di criteri di valutazione dei titoli di quei candidati;

3°) quale criterio verrà adottato per quei candidati che hanno avuto un rapporto informativo cosiddetto « tiepido » ma recante un giudizio conclusivo favorevole del capo dell'impianto; e più precisamente se in questo caso si intenda adottare il criterio restrittivo della esclusione dei candidati dal concorso, ovvero quello più equo della loro inclusione.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(17874)

« SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sui licenziamenti effettuati dalla ditta De Risi di Saviano (Napoli), ditta già più volte denunciata per infrazioni ai contratti ed alle leggi sociali, lavorando essa per commesse statali per le quali è fatto obbligo d'osservare ogni norma contrattuale;

sulla necessità di un intervento che abbia l'immediato effetto della riassunzione del personale.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(17875)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sia a conoscenza degli arbitri commessi dalla società « Trinacria » con sede in Messina. Essa fra l'altro:

a) ha proceduto al pagamento, a titolo di festività infrasettimanale per il periodo dal 1° maggio 1954 al 31 agosto 1955, della somma di lire 6000, costringendo gli operai aventi diritto a firmare una ricevuta per la somma di lire 12.800: così come risulta da una dichiara-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

razione sottoscritta da un gruppo di quattro dipendenti;

b) ha licenziato recentemente e senza alcun giustificato motivo gli operai Di Pietro Giuseppe di Fabrizio, Di Pietro Giuseppe fu Andrea, La Macchia Angelo e Parrini Michele, mascherando la grave illegalità dietro il pretesto dell'esuberanza di personale per il Di Pietro Giuseppe fu Andrea e di presunti danni per il La Macchia ed il Parrini.

« A comprovare la misura di rappresaglia effettuata dalla ditta basta, fra l'altro, precisare che nel mentre essa procedeva ai licenziamenti suddetti provvedeva d'altra parte alla assunzione di due operai tramite l'ufficio di collocamento di Spadafora, il quale rilasciava il relativo nullaosta.

« Di fronte a tale inqualificabile comportamento ed al legittimo malcontento dei lavoratori interessati, l'interrogante chiede altresì di conoscere se il ministro sia disposto intervenire affinché sia rispettata la legge, sia riparata l'ingiustizia commessa e siano colpite le responsabilità.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17876) « PINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se intende o no disporre la sollecita approvazione definitiva dei seguenti due corsi del Comitato provinciale di Messina dell'Ente nazionale sordomuti, corsi già inviati al Ministero del lavoro con parere favorevole ed inclusi nel piano normale comprendente le giornate assegnate dal Ministero.

a) corso di qualificazione per camiciaie per n. 20 lavoratrici e per n. 100 giornate lavorative, per una spesa complessiva di lire 1.024.500;

b) corso di qualificazione per legatori, per n. 25 allievi e per n. 100 giornate lavorative per una spesa complessiva di lire 1.084.000.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17877) « PINO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se non ritengano opportuno invitare le amministrazioni delle case di ricovero e ospizi per vecchi delle diverse provincie a lasciare a libera disposizione degli ospiti, pensionati della previdenza sociale, la

tredicesima mensilità, anziché incamerarla come avviene attualmente.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(17878) « ALBIZZATI, BERLINGUER, BERNARDI, MONTAGNANA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti urgenti, come il caso richiede, egli intenda adottare allo scopo di assicurare la piena ed integrale applicazione dell'articolo 19 della legge 19 settembre 1954, n. 968. Risulta infatti al sottoscritto che il comitato provinciale di assistenza e beneficenza di Napoli limita, in deroga alla legge e nonostante le difficili condizioni in cui versano le categorie interessate, la propria attività a favore dei partigiani, reduci e famigliari di caduti in guerra alla sola insufficiente assistenza farmaceutica e sanitaria, escludendo ogni altra forma, altrettanto doveroso ed urgente, di assistenza (sussidi in danaro, distribuzione di pacchi vestiario, istituzione di mense).

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17879) « CAPRARA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per l'amministrazione comunale di Capo d'Orlando (Messina), a seguito dei risultati della inchiesta di recente espletata.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17880) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se, in accoglimento dei voti espressi dalla camera di commercio, industria e agricoltura di Lecce in data 3 novembre 1955, non ritenga opportuno promuovere apposito provvedimento legislativo allo scopo di modificare il testo dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 773, per consentire l'apertura di nuovi ristoranti e trattorie in eccedenza al rapporto limite stabilito nell'articolo suddetto, là dove le condizioni locali lo richiedano e con la limitazione che la somministrazione delle bevande alcoliche debba essere connessa alla somministrazione dei pasti.

« Quanto sopra si rende necessario perché in molte zone, specie del Mezzogiorno d'Italia, per l'imponente sviluppo turistico ed econo-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

mico verificatosi negli ultimi decenni appare indispensabile procedere all'apertura di nuovi ristoranti e trattorie, spesso del tutto mancanti, mentre ad essi non può essere rilasciata dall'autorità competente la relativa licenza, essendo già ovunque stato superato il limite per gli esercizi di vendita di bevande alcoliche fissato dall'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(17881)

« DANIELE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere le sue determinazioni circa il ventilato pericolo della costruzione di un secondo cimitero nel comune di Saponara (Messina) frazione Salvatorello, costruzione che è imposta dal sindaco in ispregio ad ogni elementare norma di polizia mortuaria e contro il desiderio — manifestamente contrario — di tutti i capi-famiglia — nessuno escluso — di quella frazione.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(17882)

« DANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere le ragioni per le quali gli agenti di custodia delle carceri giudiziarie sono stati esclusi dal pagamento degli arretrati relativi al periodo 1° aprile 1951 - 1° luglio 1953, della indennità di alta montagna, in contrasto con il decreto ministeriale n. 807 dell'11 settembre 1950.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(17883)

« COLITTO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri del tesoro e dell'industria e commercio, per conoscere se siano vere le notizie di stampa secondo cui l'onorevole Mattei, presidente dell'E.N.I., avrebbe illustrato il bilancio e la situazione generale dell'azienda da lui presieduta in una riunione del comitato provinciale della democrazia cristiana di Milano e se sia vero che tale organo di partito avrebbe espresso la sua approvazione;

per conoscere, nel caso in cui quelle notizie rispondano a verità, se esse non siano considerate dai ministri interrogati come documento della sostanziale dipendenza di un ente pubblico da un partito politico.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(17884)

« DE MARZIO, ANGIOY ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga opportuno richiamare gli uffici dipendenti — in sede di applicazione dell'imposta complementare — alla disposizione dell'articolo 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, mai modificato dai successivi provvedimenti legislativi, in virtù della quale debbono detrarsi dal complesso dei redditi le imposte e tasse di ogni specie, compresa quella straordinaria sul patrimonio.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(17885)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga opportuno disporre l'abrogazione delle norme di cui al decreto-legge 8 maggio 1945, n. 62, ricollegando così il reddito imponibile della imposta di famiglia a quella accertata agli effetti della imposta complementare progressiva sul reddito.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(17886)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere le ragioni che gli impediscono di immettere nell'ufficio di direttori didattici, reduci e combattenti, già nominati in ruolo dal 15 ottobre 1955, perché vincitori del concorso riservato 4/2 per 118 posti.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(17887)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della pubblica istruzione e del tesoro, per conoscere se non ritengano rispondente ad evidente ragione di giustizia e di umanità presentare al Parlamento un disegno di legge, col quale si concede un congruo trattamento di quiescenza ai professori che abbiano prestato come incaricati almeno 30 anni di insegnamento e siano stati poi collocati a riposo senza pensione.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(17888)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Vigonza (Padova) di un edificio da adibire a scuola di avviamento professionale a tipo industriale, per cui

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

è prevista la spesa di lire 32.000.000 e per cui è stato chiesto il contributo statale, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17889) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla domanda di contributo statale, ai sensi delle disposizioni in vigore, presentata dal comune di Vigonza (Padova), alla spesa di lire 46.000.000, prevista per la sistemazione di alcune strade comunali e vicinali, ridotte in stato davvero deplorabile.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17890) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se è disposto ad intervenire presso l'Ente nazionale delle Tre Venezie, perché nell'espletamento del programma per la costruzione di uno o più villaggi per pescatori profughi giuliani o dalmati, conceda congrui appoggi alla cooperativa « Foci-Tagliamento ».

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17891) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni circa l'invocata costruzione del macello nel comune di Mazzarà Sant'Andrea (Messina) la cui spesa è preventivata per circa 5 milioni.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17892) « DANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni circa la costruzione della strada denominata Ceroliva che attraversa l'abitato di Mazzarà Sant'Andrea (Messina) e la cui spesa è stata preventivata in lire 14 milioni.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17893) « DANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni circa l'invocato ampliamento e sistemazione del cimitero del comune di Mazzarà Sant'Andrea (Messina) la cui spesa è preventivata per lire 6 milioni.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17894) « DANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni in merito all'allacciamento della frazione Misserio del comune di Santa Teresa Riva (Messina).

« In particolare l'interrogante desidera conoscere i finanziamenti che sono stati stanziati e quali possibilità concrete vi sono perché il centro di Misserio sia finalmente allacciato con una rotabile al consorzio civile.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17895) « DANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni circa la più rapida esecuzione dei lavori della strada San Piero Patti-Fiumara (Messina) da tempo finanziati e non ancora iniziati.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17896) « DANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere quali motivi ostano per concedere le provvidenze di cui alla legge 9 agosto 1954, al comune di Brindisi il quale è disposto a costruire un edificio scolastico dell'importo di lire 120 milioni, da destinarsi all'istituto della scuola media statale, attualmente allogato in diverse sedi (alcune inadatte alla bisogna) con nocumeto didattico e funzionale oltre ai disagi d'ogni genere a cui si sobbarcano i mille alunni frequentanti.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17897) « SEMERARO SANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non creda opportuno intervenire affinché sia finalmente concessa l'autorizzazione, da lungo tempo invocata dalla civica amministrazione di Oriolo Calabro (Cosenza), per la contrazione con la Cassa depositi e prestiti del mutuo di 23 milioni occorrente per il completamento del civico acquedotto.

« Si tratta di una impellente necessità di quella popolazione, che versa in condizioni di estremo disagio.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17898) « SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per conoscere — con riferimento

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

alla grave situazione scolastica esistente nel comune di Oriolo Calabro (Cosenza) — se non credano urgente ed opportuno intervenire affinché detto comune sia dotato finalmente di un edificio scolastico, la cui costruzione risultava già compresa nel programma di opere da finanziare nel primo esercizio finanziario.

« Attesa la gravità della situazione e in considerazione che quel comune è privo di scuole, la popolazione interessata invoca urgenti provvedimenti al riguardo.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17899) « SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste — in relazione a quanto precedentemente comunicatogli con la risposta scritta alla sua interrogazione n. 15479, concernente le indennità di espropriazione corrisposte ad una società straniera per la quale si è verificato un particolare interessamento del Governo svizzero in occasione della concessione di un prestito alle ferrovie dello Stato — per conoscere:

1°) la ragione sociale della ditta suddetta, l'ubicazione dei terreni ad essa espropriati, il numero e la data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del relativo decreto di espropriazione;

2°) di quale natura e di quale entità sono i titoli di credito di cui è stata consentita la valutazione in favore della società estera espropriata;

3°) quali valutazioni di titoli di credito analoghi e di corrispondente misura sono state fino ad ora effettuate in favore di cittadini italiani espropriati.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17900) « DANIELE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per ripristinare il compenso (assegno di nocività) di cui all'articolo 61 del regolamento competenze accessorie a favore del personale ferroviario in servizio nella stazione di Napoli centrale nell'officina carica accumulatori. Il diritto a percepire l'assegno di cui sopra deve essere infatti riconosciuto al personale addetto alla riparazione, carica, sorveglianza e manutenzione di batterie di accumulatori in relazione al punto 13 della tabella allegata alla legge 15 novembre 1952, n. 1967, sull'as-

sicurazione obbligatoria contro le malattie professionali.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17901) « CAPRARA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere quanto di vero ci sia nella notizia pubblicata dalla stampa per un rapido collegamento a mezzo di un battello ad ala portante tra la città di Messina e le coste calabre e la città di Milazzo con le isole Eolie.

« Nel caso in cui tale notizia risulti a verità, l'interrogante desidera conoscere le caratteristiche tecniche di tale mezzo e se vi sono accordi — anche di massima — sulle modalità con le quali il servizio sarà disimpegnato.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17902) « DANTE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se risulta a verità che la linea telegrafica diretta Messina-Bari è stata improvvisamente soppressa ed assegnata ad altra città della Sicilia.

« Nel caso affermativo gli interroganti desiderano conoscere i motivi di tale inspiegabile provvedimento e quali iniziative intende prendere per ovviare al grave danno che dalla soppressione di tale rapido mezzo di comunicazione nascerà per le categorie industriali e commerciali della città di Messina.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).
(17903) « DANTE, BONINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio e il ministro della riforma burocratica, per conoscere se non credano intervenire per l'immissione nel ruolo centrale amministrativo della proprietà intellettuale dei 10 candidati risultati idonei del concorso a tre posti di vice coadiutore aggiunto, indetto con decreto ministeriale 4 ottobre 1949 (cfr. *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 1952, n. 19).

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17904) « SENSI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritenga, dopo tre anni di attesa, di applicare la tredicesima mensilità ai pensionati feretrotramvieri e in attesa

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

di un eventuale necessario provvedimento legislativo, di accordare a loro, nel frattempo, un acconto che valga ad allietare le prossime festività a questi vecchi, troppo spesso dimenticati, lavoratori.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(17905) « ALBIZZATI, BERLINGUER, BERNARDI, MONTAGNANA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere a che punto si trovano i lavori della commissione incaricata della elaborazione di norme organiche relative alla regolamentazione del servizio medico d'azienda.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(17906) « BUFFONE, ANTONIOZZI, SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se intende concedere anche per il 1956 le agevolazioni tariffarie comunemente note come « primavera siciliana ».

« Al fine di rendere efficaci dette agevolazioni, se ritiene utile che il provvedimento venga disposto con vera sollecitudine, in modo da consentire all'Assessorato regionale per il turismo della regione siciliana, di sfruttare propagandisticamente la concessione e di predisporre manifestazioni di rilievo internazionale.

« Si segnala infine l'opportunità di estendere le agevolazioni di cui sopra anche agli stranieri, che provenienti in Italia per via aerea o per via mare, abbiano quale stazione terminale una località della Sicilia.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(17907) « CAVALLARO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se l'A.N.A.S. intenda sollecitamente provvedere ad allestire e finanziare regolare progetto di variante alla statale Adriatica 16, per il tratto che interessa il comune di San Ferdinando di Puglia (Foggia).

« La statale Adriatica n. 16, arteria di grande circolazione, da Padova a Santa Maria di Leuca, con traffico intenso, pare abbia il primato degli incidenti stradali (909 nel solo 1954); nell'interno del centro abitato del comune di San Ferdinando di Puglia (Foggia)

è permanente il pericolo per chi è costretto ad attraversarlo.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(17908) « DE CAPUA, CACCURI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere quale base giuridica — in rapporto allo stato giuridico dei professori di ruolo e allo stato giuridico nei professori non di ruolo — ha la recente circolare ministeriale relativa alla detrazione di stipendio inflitta ai professori scioperanti.

« Chiede altresì se tale detrazione non dovesse essere fatta con decreti intestati singolarmente ad ogni preside o professore di ruolo scioperante per il personale di ruolo e con decreto di disposizione generale per il personale non di ruolo.

« L'interrogante è d'avviso che né la Costituzione né le leggi in vigore, riferite al personale insegnante nelle scuole statali, autorizzano le detrazioni di stipendio a carico degli scioperanti.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(17909) « LOZZA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, il ministro dell'interno e l'alto commissario per la igiene e la sanità pubblica, per conoscere se sia vero che, dopo il decentramento dei servizi del Ministero dell'interno, attuato con decreto legislativo 19 agosto 1954, n. 968 (per effetto dei cui articoli 29 e 30 sono state attribuite al prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità, attribuzioni già spettanti al Ministero dell'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità), sono state impartite ai prefetti istruzioni riservate prescrivendo agli stessi di non sottoporre le relative questioni all'esame dei consigli provinciali di sanità, se prima gli atti non siano stati rimessi all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Ove tali istruzioni fossero state effettivamente impartite, gli interroganti reputano che dovrebbero essere immediatamente revocate, essendo del tutto incompatibili con la lettera e con lo spirito della legge 11 marzo 1953, n. 150, per l'attuazione del decentramento amministrativo, e non potendosi consentire che con norme interne abbia a ricostituirsi in linea di fatto quell'accentramento amministrativo, che il legislatore ha voluto eliminare, in

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

applicazione di una precisa direttiva della nostra Costituzione.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(17910) « LUCIFREDI, TOSATO, TOZZI CONDIVI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere a quale titolo possa considerarsi « direttiva di carattere generale » per l'attuazione del decentramento amministrativo in materia di turismo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 marzo 1933 e degli articoli 7, 16, 26, 27, 37, del decreto legislativo 28 giugno 1955, n. 630, la disposizione inserita nel terzo comma dell'articolo 18 del decreto 29 ottobre 1955, del commissario del turismo, secondo la quale gli enti provinciali del turismo, ove lo ritengano opportuno, potranno chiedere che alle riunioni dei loro consigli partecipi, senza voto deliberativo, un funzionario di grado direttivo del Commissariato per il turismo. Tale norma vulnera di fatto l'autonomia degli enti, ne presuppone implicitamente l'incapacità e reca agli stessi un aggravio di spese, obbligandoli a devolvere in pagamento di indennità di missione ai funzionari somme che assai più utilmente potrebbero essere destinate ad iniziative turistiche.

« Essi chiedono altresì a quale titolo si sia ritenuto di poter prescrivere all'articolo 20 dello stesso decreto che tutti i provvedimenti adottati dagli enti provinciali del turismo in applicazione del decreto di decentramento debbano essere comunicati al Commissariato per il turismo, creando con ciò un appesantimento di rapporti ed un carico di corrispondenza che non sono richiesti da alcuna sostanziale esigenza di pubblico interesse, potendo il Commissariato per il turismo adempiere alle funzioni che gli sono rimaste dopo l'attuato decentramento anche senza la trasmissione sistematica di tutti i provvedimenti degli enti.

« Gli interroganti reputano che tali disposizioni siano in preciso contrasto collo spirito informatore della legge di decentramento, di cui costituiscono non applicazione, ma violazione, e rappresentino un tentativo di neutralizzare gli effetti del decentramento disposto, in base ad una ingiustificata sfiducia negli enti, che in sede burocratica si vogliono ritenere non idonei all'esercizio delle funzioni che il legislatore ha loro attribuite. Essi pertanto chiedono che le norme suddette siano immediatamente abrogate; ove in non credibile ipotesi si ritenesse indispensabile la trasmis-

sione delle copie dei provvedimenti adottati, chiedono che almeno sia disposto che la trasmissione stessa avvenga a scadenze periodiche trimestrali, e non volta per volta.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(17911) « LUCIFREDI, TOSATO, TOZZI CONDIVI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dei trasporti, per conoscere a quale titolo possano considerarsi « direttiva di carattere generale » per l'attuazione del decentramento amministrativo in materia di trasporti in concessione, a sensi dell'articolo 4 della legge 11 marzo 1953 e dell'articolo 70 del decreto legislativo 28 giugno 1955, n. 771, le disposizioni del decreto del ministro dei trasporti 8 ottobre 1955, molte delle quali contengono non soltanto criteri direttivi da seguire nell'esercizio dei poteri attribuiti alle provincie e ai comuni, ma impongono modalità di procedura che appesantiscono il procedimento, in senso del tutto contrario alla lettera e allo spirito della legge, portando non ad una semplificazione, ma ad una complicazione dell'attività amministrativa.

« Essi segnalano in particolare, tra le norme più manifestamente illegittime o inopportune:

1°) l'articolo 1, capoverso, la cui dizione ampia e generica può portare a ritenere spettare al Ministero dei trasporti una vastissima potestà di supervisione, nei casi singoli, che il legislatore non ha in alcun modo inteso attribuirgli;

2°) l'articolo 3, che implica una grave limitazione dell'autonomia degli enti, e un enorme appesantimento di carteggio;

3°) gli articoli 14 e 24, che istituiscono un « preventivo gradimento » da parte degli Ispettorati, che è del tutto incompatibile con l'autonomia dei concedenti;

4°) l'articolo 15, che attribuisce agli Ispettorati un potere di approvazione di regolamenti, che non ha base nelle leggi;

5°) l'articolo 18, che estende oltre ogni pensabile limite i casi di superstita competenza della Commissione centrale per le funicolari aeree e terrestri;

6°) l'articolo 29, che per le concessioni di autolinee crea tutta una pesante procedura di preventive intese, che non è compatibile con i criteri che hanno presieduto all'operato decentramento, ed è palesemente illegittima;

7°) l'articolo 30, che suddivide gli autoservizi di interesse comunale in urbani ed

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

extraurbani, non si comprende su quali basi giuridiche, a quali effetti e con quali vantaggi.

« Gli interroganti ravvisano nel decreto del ministro dei trasporti uno strumento diretto a ridurre ancor più il già strettissimo margine entro il quale è stato realizzato nella materia in questione il decentramento autarchico previsto dalla legge 11 marzo 1953, n. 150, e non possono che rammaricarsi che l'ansia burocratica di un esasperato statalismo e centralismo venga a vulnerare a tal segno la volontà decentratrice del legislatore, che si ispirava ad una precisa direttiva della nostra Costituzione.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(17912) « LUCIFREDI, TOSATO, TOZZO CONDIVI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere a quale punto si trovino le pratiche per la costruzione della strada per il secondo valico a Ponte San Lodovico al confine di Ventimiglia, e, in considerazione dei gravissimi intralci al traffico che reca l'attuale stato di cose, con grave danno del movimento turistico, segnalano l'opportunità di procedere col massimo impegno a rimuovere gli ostacoli che hanno ritardato e ritardano l'esecuzione di un'opera tanto necessaria, trovando una soluzione che, debitamente conciliando gli interessi della viabilità con quelli della tutela del paesaggio, soddisfi tutte le esigenze e risolva un problema non più dilazionabile.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(17913) « LUCIFREDI, VIALE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga di accogliere le richieste presentate dai vari enti economici e turistici di Potenza per l'istituzione di una seconda coppia di rapidi sul tratto Potenza-Napoli, onde garantire la possibilità di giungere a Potenza alle ore 9 circa e di ripartirne verso le ore 16, in considerazione della necessità di soddisfare le numerose esigenze connesse alle attività economiche e dei pubblici uffici della città di Potenza.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(17914) « MAROTTA ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri

competenti quelle per le quali si chiede risposta scritta.

LOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOZZA. Signor Presidente, la stessa discussione di oggi intorno alle interrogazioni presentate da molti settori della Camera dice quanta importanza abbia il problema della scuola e quanta sia l'aspettativa da parte di tutta la nazione per la risoluzione del problema stesso. Da ogni settore si è detto che gli interroganti non sono soddisfatti, ma — si è detto — non soddisfatto è il popolo italiano e sono gli insegnanti.

Si tratta di discutere, dunque, la mozione, perché da ogni settore si assumano le proprie responsabilità per questo importante problema e si esprima in questo grave momento in cui la scuola italiana è in agitazione in difesa, non solo dei diritti della categoria, ma anche del rinnovamento della scuola stessa, la opinione di ognuno.

Per questo noi desidereremmo che prima che comincino le vacanze si metta in discussione la mozione; e che, comunque, la si ponga in discussione per la seduta di domani.

ROSSI, *Ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI, *Ministro della pubblica istruzione*. Vi sono due aspetti, uno informativo e uno di responsabilità. Il Presidente del Consiglio, brevemente ma molto chiaramente e molto esaurientemente, ha presentato gli aspetti politici della questione dello sciopero dei professori e in generale della agitazione delle classi degli insegnanti.

Mi pare che 13 interroganti hanno espresso il loro parere. La questione nelle sue linee generali è stata esaminata e sviscerata. Non ravviso un'urgenza perché domattina la stessa questione, che è stata trattata largamente, sia riproposta alla Camera.

Quanto alla questione di fondo, cioè alla possibilità di ogni gruppo di esprimere il proprio parere e il suo voto favorevole o contrario all'opera del Governo, ritengo che non si possa fare sensatamente se non dopo che il Governo avrà fatto qualcosa. In questo momento stesso, mentre parliamo, le macchine calcolatrici del Ministero del tesoro e del Ministero della pubblica istruzione lavorano febbrilmente per la preparazione delle tabelle che dovranno essere presentate a distanza di ore, spero entro domani. Sarà soltanto dopo che le tabelle saranno state presentate che diventerà serio il discutere politicamente sulle responsabilità del Governo. Adesso non

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

sappiamo ancora, o quanto meno la Camera non sa ancora, che cosa il Governo ha fatto. Quindi, mi pare che sarebbe veramente tempo perduto esaminare domani mattina il problema.

PRESIDENTE. Perché la votazione sia chiara, debbo osservare che noi non possiamo dire ancora se i lavori della Camera si concluderanno domani o nella settimana ventura.

ROSSI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo non desidera discutere anche per questo motivo: appena queste tabelle saranno presentate, lo saranno anche alla Commissione interparlamentare, che dovrà esprimere la sua opinione.

ALICATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALICATA. Richiamo l'attenzione del ministro sul fatto che noi desidereremmo investire la Camera dell'esame e del voto su alcune tabelle. Ritengo che nessuno può mettere in dubbio che, se il Parlamento fosse investito del problema, il Parlamento stesso avrebbe il diritto di votare una mozione e di indicare al Governo la via che — secondo il suo parere — deve essere seguita nella risoluzione di questo problema.

Sono questi i termini nei quali noi poniamo la questione; cioè chiediamo al Parlamento di discutere il problema nel suo complesso, di sottoporre al suo esame le tabelle del Fronte della scuola, le ultime tabelle, che sono quelle a cui noi ci riferiamo nella nostra mozione, e di esprimersi con un voto. Se il Governo sarà confortato da questo voto della Camera, la sua fatica — che certamente giudico febbrile — sarà forse agevolata dal fatto che le tabelle sono pronte; e quindi, ella, onorevole ministro, saprà quali tabelle dovrà inserire nella soluzione della vertenza.

Quindi noi insistiamo affinché la discussione e la votazione avvengano domani in primo luogo, e ci riserviamo — laddove la Camera respingesse questa prima proposta — di insistere su una data anteriore alle ferie della Camera.

Proporrei, quindi, la data di martedì 20.

ROSSI, *Ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei fare osservare agli onorevoli colleghi che l'accettazione della proposta Alicata implicherebbe una revoca parziale della legge delega, in quanto farebbe ridiscutere interamente la materia dal Parlamento.

Quindi, per una ragione di più, sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di fissare la data del 20 per la discussione della mozione.

(Non è approvata).

Pongo in votazione la richiesta dell'onorevole Lozza perché sia fissata la discussione della mozione nella seduta di domani.

(Non è approvata).

La seduta termina alle 21,30.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 10,30:

1. — *Svolgimento della proposta di legge.*

PASTORE ed altri: Estensione della assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari (1854).

2. — *Discussione del disegno di legge.*

Modificazioni in materia di tasse sulle concessioni governative relative alle patenti automobilistiche (*Approvato dal Senato*) (1925) — *Relatore*: SCHIRATTI.

3. — *Discussione della proposta di legge.*

SECRETO: Proroga dei contratti di appalto per la riscossione delle imposte di consumo e tasse affini (1836) — *Relatore*: Valsecchi.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Ammasso volontario dei formaggi « grana », « gorgonzola », « provolone » e del burro, di produzione 1955 (*Approvato dal Senato*) (1902) — *Relatore*: Marengli.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria (*Approvato dal Senato*) (1432) — *Relatori*: Valsecchi, per la maggioranza; Angioy di minoranza.

6. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento della Corte costituzionale (*Approvato dal Senato*) (1954).

7. — *Discussione della proposta di legge:*

Senatore BRASCHI: Provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto del 4 luglio 1952 in provincia di Forlì (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1490) — *Relatore*: Franzo.

8. — *Discussione dei disegni di legge:*

Disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia (*Approvato dal Senato*) (1837) — *Relatore:* Tosi;

Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali (*Urgenza*) (1727) — *Relatore:* Lucifredi.

9. — *Svolgimento di interpellanza.*10. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari (154);

Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carni e strutto (155);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-44 alla campagna 1947-48 (326);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1950-51) (327);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1951-52) (328);

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1952-53) (968);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagne 1948-49 e 1949-50) (1006);

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1953-54) (1041);

Relatori: Vicentini, *per la maggioranza;* Assennato, *di minoranza.*

11. — *Discussione della proposta di legge:*

Senatore TRABUCCHI: Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di

capitale delle società per azioni a responsabilità limitata (*Approvata dal Senato*) (1094) — *Relatore:* Roselli.

12. — *Discussione del disegno di legge.*

Istituzione della zona industriale di Savona (1150) — *Relatori:* Cappa Paolo e Geremia.

e delle proposte di legge:

TOGNI ed altri: Provvedimenti per la zona industriale apuana (265) — *Relatori:* Bellotti e Cappa Paolo;

MICHELI e VISCHIA: Provvedimenti per la zona industriale ternana (*Urgenza*) (321) — *Relatori:* Caiati e Cappa Paolo.

13. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 6 novembre 1952 (*Approvato dal Senato*) (1184) — *Relatore:* Vedovato;

Adesione agli Accordi internazionali in materia di circolazione stradale, conclusi a Ginevra il 16 settembre 1950 e loro esecuzione (*Approvato dal Senato*) (1381) — *Relatore:* Cappelletti.

14. — *Votazione per l'elezione di sette rappresentanti nella Assemblea della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.*

Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) — *Relatori:* Di Bernardo, *per la maggioranza;* Lombardi Riccardo, *di minoranza.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI